Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

235ª seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 8 luglio 2009

Presidenza del vice presidente Nania,
indi del presidente Schifani
e della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-71

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 73-173

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 175-218

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1, 2, 3
PEGORER *(PD)* 1, 2

Verifiche del numero legale 1, 2

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . .

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1195-B) ***Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PARAVIA *(PdL), relatore* 4
BUGNANO *(IdV)* 4
BUBBICO *(PD)* 5
PORETTI *(PD)* 6, 20
MALAN *(PdL)* 6
GIAMBRONE *(IdV)* 7
CASOLI *(PdL)* 7
PARDI *(IdV)* 9
SPADONI URBANI *(PdL)* 10
FIORONI *(PD)* 10
DELLA SETA *(PD)* 13
COSTA *(PdL)* 13
POLI BORTONE *(Misto-IS)* 15
POSSA *(PdL)* 16
LI GOTTI *(IdV)* 22
GRANAIOLA *(PD)* . . . . . *Pag.* 23
VALLARDI *(LNP)* 24
TOMASELLI *(PD)* 26
VETRELLA *(PdL)* 28

DIMISSIONI DEL SENATORE GIOVANNI COLLINO

PRESIDENTE 31
COLLINO *(PdL)* 31

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B:

PARAVIA *(PdL), relatore* . . . . . 31, 32, 33 e *passim*
SCAJOLA, *ministro dello sviluppo economico* . 32
URSO, *vice ministro dello sviluppo economico* 32, 33, 34 e *passim*
LI GOTTI *(IdV)* 33, 64
DELLA SETA *(PD)* . . . . . 33, 34, 42 e *passim*
GIAMBRONE *(IdV)* 34, 43, 45
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 35, 39, 40 e *passim*
LEGNINI *(PD)* 35
LUSI *(PD)* 38, 40
BUGNANO *(IdV)* . . . . . 41, 46, 55 e *passim*
IZZO *(PdL)* 44
D'UBALDO *(PD)* 44
BUBBICO *(PD)* . . . . . 46, 49, 61 e *passim*
FOSSON *(UDC-SVP-Aut)* 47
SANGALLI *(PD)* 47
TOMASELLI *(PD)* 51, 52, 53
CURSI *(PdL)* 53
MERCATALI *(PD)* 55, 60
BELISARIO *(IdV)* 56, 63
MAZZUCONI *(PD)* 56, 64, 65
BODEGA *(LNP)* 65
PROCACCI *(PD)* 67

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 34, 35, 39 e *passim*

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 69
ANTEZZA *(PD)* 69
GHEDINI *(PD)* 69

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 70
VITA *(PD)* 70

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2009 71

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1195-B

Proposta di questione pregiudiziale 73
Ordini del giorno 76
Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno 84
Articoli 2 e 3 ed emendamenti 88
Articoli da 4 a 25, emendamenti e ordini del giorno 95
Articolo 26, emendamenti e ordine del giorno 136
Articolo 27, emendamenti e ordini del giorno 138
Articoli 28 e 29, emendamenti e ordine del giorno 164

ALLEGATO B

INTERVENTI

Relazione orale del senatore Paravia sul disegno di legge n. 1195-B 175
Intervento della senatrice Spadoni Urbani nella discussione generale del disegno di legge n. 1195-B 179
Intervento della senatrice Granaiola nella discussione generale del disegno di legge n. 1195-B . . . . . *Pag.* 181
Testo integrale del ministro Scajola in sede di replica nella discussione generale del disegno di legge n. 1195-B 184

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 187

CONGEDI E MISSIONI 205

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione 205

DISEGNI DI LEGGE

Presentazione del testo degli articoli 205

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti 205

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 206

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 207

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 70
Apposizione di nuove firme a mozioni 207
Mozioni 207
Interrogazioni 208
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 211
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 218

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,31.

Sul processo verbale

OLIVA, *segretario.* Dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PEGORER *(PD).* Ne chiede la votazione, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,59.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,01 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(1195-B) ***Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

PARAVIA, *relatore*. Alla luce dell'esiguità e della scarsa portata delle modifiche apportate al disegno di legge collegato alla finanziaria durante l'*iter* presso la Camera dei deputati, chiede che il testo della relazione sia allegato ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PdL).*

BUGNANO *(IdV)*. Illustra la questione pregiudiziale QP1, presentata dal Gruppo dell'Italia dei Valori nella convinzione che il provvedimento collegato alla finanziaria abbia subito, nell'*iter* parlamentare, un tale ampliamento rispetto alla versione originaria, da apparire ormai incoerente rispetto al titolo. L'inserimento nel testo di una serie di materie eterogenee e di norme recanti deleghe al Governo non determinate nell'oggetto e nella durata, come invece prescritto dalla Costituzione, sfugge alle limitazioni imposte dalla disciplina relativa ai disegni di legge collegati alla finanziaria. Come rilevato inoltre nella stessa nota tecnica inviata alla Camera dei deputati dal Ministero dell'economia e delle finanze, molte delle misure introdotte nel disegno di legge risultano illegittime sotto il profilo contabile, compromettendo l'equilibrio economico e finanziario del provvedimento e ponendolo in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

BUBBICO *(PD)*. Nel dichiarare voto favorevole alla questione pregiudiziale, sottolinea che il provvedimento è lesivo di competenze regionali costituzionalmente definite ed è privo della necessaria copertura fi-

nanziaria. Anziché essere favorito, lo sviluppo economico è ostacolato da norme che sono destinate ad aumentare la conflittualità tra diversi livelli di governo e a pregiudicare gli equilibri di finanza pubblica. *(Applausi della senatrice Fioroni).*

PORETTI *(PD)*. Chiede alla Presidenza se i componenti del Governo possano sedere nei banchi riservati ai senatori. *(Applausi dei senatori Perduca e Donaggio).*

PRESIDENTE. Possono farlo, qualora siano anche senatori.

MALAN *(PdL)*. Dichiara il voto contrario alla questione pregiudiziale ritenendo che si debba procedere rapidamente all'approvazione definitiva di un provvedimento che, in particolare agli articoli 5 e 6, prevede norme importanti in materia di autocertificazione e di revisione degli adempimenti delle imprese. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Con votazione per alzata di mano, seguita da controprova chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge la questione pregiudiziale QP1.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CASOLI *(PdL)*. La grave congiuntura attraversata dall'economia mondiale ha messo in luce la solidità e l'importanza concreta dei presupposti su cui si fonda l'economia nazionale: il risparmio delle famiglie e l'articolazione del settore manifatturiero. Il provvedimento del Governo interviene con misure idonee a salvaguardare tali presupposti. In particolare, disciplina i distretti produttivi, semplifica e rende più convenienti i processi di aggregazione delle imprese; segna una svolta epocale in tema di nucleare ed investe su processi di innovazione di prodotto orientati al risparmio energetico e alla sicurezza; delega il Governo a razionalizzare e snellire gli adempimenti procedurali delle aziende e a rivedere i limiti all'importazione di gas naturale per favorire la formazione di un mercato concorrenziale; rende più sicura la distribuzione di Gpl ed estende il contributo statale per l'istallazione dei relativi impianti. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

Presidenza del vice presidente NANIA

PARDI *(IdV)*. Sebbene una nota del Ministero dell'economia e delle finanze abbia rilevato gravi profili di legittimità contabile del disegno di legge, il Governo ha ignorato la segnalazione dell'Amministrazione e ha ritenuto di non dover modificare alcuni articoli al fine di garantire la ne-

cessaria copertura finanziaria. Il Ministero ha chiesto la soppressione delle norme che estendono l'accesso agli incentivi a imprese che non hanno i requisiti per beneficiarne e che applicano le misure finanziarie ed in materia di ricerca e sviluppo anche alle reti di imprese. Per assenza di copertura, il Ministero chiede addirittura la soppressione della delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese. Mancando le necessarie risorse, la maggioranza si appresta dunque a licenziare norme per uno sviluppo esclusivamente virtuale.

SPADONI URBANI *(PdL)*. Consegna alla Presidenza il testo scritto dell'intervento affinché possa essere pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. *(v. Allegato B)*.

FIORONI *(PD)*. Il disegno di legge in esame, che ha subito numerose modifiche nella *navette* tra Camera e Senato, è complicato e di difficile applicazione, manca di un filo conduttore, conferisce troppe deleghe al Governo. Il provvedimento reintroduce, inoltre, il nucleare senza affrontare i temi dell'approvvigionamento energetico, delle infrastrutture, del miglioramento del *mix* delle fonti alternative; lede l'autonomia degli enti locali con riferimento ai criteri di localizzazione degli impianti di produzione dell'energia nucleare e di stoccaggio dei rifiuti radioattivi; aggrava i costi di autoproduzione dell'energia elettrica e disincentiva la cogenerazione. La mancanza di un piano industriale per potenziare la filiera nazionale della ricerca sul nucleare rivela la mancanza di visione strategica ed è fondato il timore che le uniche beneficiarie dell'operazione saranno le imprese francesi. Il Partito Democratico, che ha contribuito alla stesura delle norme per semplificare gli adempimenti delle aziende, per rendere più trasparenti i prezzi di beni e servizi e per valorizzare le reti di impresa, ribadisce la necessità di superarare il monopolio vigente nel mercato del gas naturale, esprime preoccupazione per la soppressione della norma che garantiva l'indipendenza dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e ribadisce le perplessità già espresse sul commissariamento della Sogin. Auspica, infine, che sia perseguito l'obiettivo di rendere più omogenee le norme statali e regionali in materia di efficienza energetica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DELLA SETA *(PD)*. Sottolinea che l'opzione nucleare è tecnologicamente datata, costosa e difficilmente sostenibile sotto il profilo sociale ed ambientale. Illustra quindi l'ordine del giorno G103, che invoca una migliore definizione delle reti interne di utenza e impegna il Governo a salvaguardare i piccoli autoproduttori di energia elettrica da rinnovabili o da cogenerazione, nonché ad esentare anche i collegamenti in media tensione dal pagamento di oneri e tariffe, che avrebbero pesanti ricadute su alcune categorie di aziende, ad esempio le cartiere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

COSTA *(PdL)*. Nelle diverse letture il provvedimento non ha subito modifiche rilevanti e ciò conferma la bontà dell'impianto originario. Meritano una sottolineatura particolare le disposizioni in materia di pesca e le norme sulle reti di impresa, che valorizzano la struttura produttiva del Paese migliorando la commercializzazione dei prodotti e consentendo l'internazionalizzazione di microeconomie locali. Molto positiva è anche la riscoperta dei consorzi agrari, un istituto che tutela la qualità e la tracciabilità dei prodotti. Ricorda, infine, che le norme sul nucleare sono affiancate da misure che favoriscono le fonti energetiche alternative. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni)*.

POLI BORTONE *(Misto-IS)*. In nome di un autentico federalismo, che ha natura istituzionale e non solo fiscale, non voterà a favore di un provvedimento che affida ai decreti del Governo l'individuazione dei siti di produzione dell'energia nucleare, violando le specifiche competenze regionali. Nella recente campagna elettorale svoltasi in Puglia il Governo aveva fornito assicurazioni in tal senso, che appaiono tuttavia contraddette dalla mancata modifica dell'articolo 26. *(Applausi dei senatori Fosson e Sangalli. Congratulazioni)*.

POSSA *(PdL)*. Le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati con riguardo agli articoli 25, 26 e 29, che disciplinano il ritorno dell'Italia all'utilizzazione del nucleare, hanno portata marginale. Per esempio, l'affidamento della gestione del Fondo per il finanziamento del cosiddetto *decommissioning* (l'insieme di attività di smantellamento dell'impianto nucleare a seguito del suo spegnimento e di messa in sicurezza delle scorie radioattive) viene opportunamente rinviato alla regolamentazione governativa, mentre il testo originario ne attribuiva non solo la costituzione, ma anche l'amministrazione agli stessi produttori. Relativamente alla modifica introdotta all'articolo 26, è singolare che nella nuova versione la delibera del CIPE sulle tipologie degli impianti nucleari da realizzare, che ha caratteristiche prevalentemente tecniche, debba conseguire il parere preliminare della Conferenza unificata permanente Stato-Regioni. All'articolo 29, comma 3, desta perplessità la mancata esplicitazione dei requisiti di operatività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare che constavano, nella precedente versione, nella piena indipendenza di giudizio e di valutazione e nella necessità di operare con personale tecnico-qualificato, caratteristiche essenziali per il buon funzionamento dell'organo di vigilanza. La definitiva approvazione del provvedimento è urgente ed assume un'importanza simbolica ed economica fondamentale per l'Italia ed è una scelta coraggiosa che il Governo Berlusconi ha saputo assumere. Tuttavia le norme sul nucleare andranno ulteriormente affinate in prossimi provvedimenti di legge, in primo luogo definendo procedure trasparenti per la scelta dell'ubicazione del deposito nazionale centralizzato dei rifiuti radioattivi e la definizione della sua struttura gestionale, dal momento che i tempi per la sua realizzazione appaiono sempre più ristretti. Infine, la norma sulla copertura assicurativa contro il possibile prolungamento dei

tempi di costruzione degli impianti è di fatto impraticabile data l'imprevedibilità del rischio e dell'entità dei danni ricadenti sui produttori: negli Stati Uniti e in Francia è lo Stato a fornire copertura per simili rischi. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PORETTI *(PD).* Ad alimentare la contrarietà del Gruppo del Partito Democratico e della sua delegazione radicale al disegno di legge in esame non sono preconcetti sul nucleare, bensì una serie di motivate perplessità sull'effettiva convenienza di tale scelta e la contrarietà alla decisione di affidare una serie di deleghe in bianco al Governo per la predisposizione della normativa necessaria in materia di individuazione dei siti su cui sorgeranno le centrali e dei sistemi di stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi, escludendo totalmente il Parlamento e gli enti locali dalle decisioni da assumere. Grave è anche l'assenza di garanzie di indipendenza dell'istituenda Agenzia per la sicurezza nucleare. È un falso ideologico peraltro la tesi secondo cui la reintroduzione del nucleare ridurrà la dipendenza in campo energetico dell'Italia dall'estero, dal momento che le tecnologie individuate sono francesi e che anche l'uranio è di importazione e scarsamente disponibile, quindi soggetto a speculazioni che potranno raggiungere livelli insostenibili. In realtà, il nucleare dovrebbe coprire una quota pari al 4,5 per cento dell'attuale produzione elettrica ed è quindi evidente che sarebbe più razionale, più economico e più ecocompatibile raggiungere lo stesso risultato perseguendo l'efficienza energetica, la riduzione degli sprechi ed uno sviluppo delle energie rinnovabili. Non è affatto trascurabile neppure il problema della sicurezza delle scorie radioattive e degli oneri connessi allo smaltimento che graverebbero sui contribuenti in un Paese che non si è ancora liberato delle scorie dei vecchi impianti nucleari. L'insieme di tali questioni appare ancora più grave alla luce della mancata definizione in Italia di un Piano energetico nazionale che delinei il quadro della situazione e delle scelte per il futuro. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LI GOTTI *(IdV).* All'interno del provvedimento in esame sono contenute alcune norme particolarmente contraddittorie in materia di energia, come l'aumento dei diritti di estrazione gravanti sui petrolieri dal 7 al 10 per cento, percentuale ancora nettamente inferiore rispetto all'aliquota applicata da altri importanti Paesi estrattori, e la previsione che tali risorse non andranno a beneficio dello Stato o dei territori, bensì degli stessi concessionari delle attività estrattive. Il disegno di legge si qualifica inoltre per l'opzione netta del Governo a favore del nucleare, con la previsione della realizzazione delle centrali cosiddette di terza generazione in un tempo stimabile in circa quindici anni: non si considera, però, che tali impianti saranno allora già sorpassati e rischiosi e che saranno già in fase di realizzazione le centrali di quarta generazione. È inoltre paradossale che si pensi alla costruzione di nuovi impianti, senza aver ancora eliminato le scorie radioattive residue dallo smantellamento delle vecchie centrali, e che non si investa in fonti energetiche alternative in linea con altri Paesi

che in ciò si avvalgono delle conoscenze e della collaborazione di industrie italiane. È paradossale che tali competenze non siano sfruttabili in Italia e che si continuino a perseguire scelte lobbistiche contrarie agli interessi nazionali. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

GRANAIOLA *(PD)*. Ringrazia i senatori per i sentimenti di vicinanza alla città di Viareggio manifestati in occasione del tragico evento di recente ivi avvenuto che ha causato molte vittime. *(Generali applausi).* Consegna il testo dell'intervento affinché sia allegato ai Resoconti *(v. Allegato B).*

VALLARDI *(LNP)*. Il provvedimento reca importanti norme per lo sviluppo delle piccole imprese e della loro competitività, la tutela della proprietà industriale e la lotta alla contraffazione. Ma il nucleo portante del provvedimento è rappresentato dalle misure in tema di energia, in considerazione della stretta correlazione tra politiche energetiche e sviluppo economico. In particolare, stante la necessità di incrementare le fonti di produzione di energia rinnovabile si provvede ad incentivare la realizzazione di impianti a biomassa di contenute dimensioni nelle imprese agricole. Grazie all'accoglimento di una proposta della Lega si offre altresì la possibilità ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti di costruire impianti fotovoltaici con potenza fino a 200 kilowatt, assicurando loro in tal modo l'autosufficienza energetica con un basso impatto ambientale nonché una notevole riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Il provvedimento si qualifica altresì sul piano delle misure a favore dei consumatori per le norme inerenti la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. *(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).*

Presidenza della vice presidente BONINO

TOMASELLI *(PD)*. Le modifiche intervenute alla Camera non solo lasciano irrisolti i nodi critici evidenziati nel corso della prima lettura al Senato ma introducono ulteriori aspetti negativi. Ciò vale in particolare per la norma relativa all'operatività delle reti di impresa, laddove la modifica che assegna al Ministero dell'economia la titolarità del decreto relativo alle procedure per le pubbliche amministrazioni appare il frutto di una guerra di competenze tra quel Dicastero e quello dello sviluppo economico. Con riguardo ai principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di energia nucleare, si registra un grave arretramento in ordine al fondo per il *decommissioning* laddove sono stati soppressi il riferimento relativo alla sua costituzione con contributi a carico dei produttori nonché la possibilità di attribuire quelle risorse agli enti locali che ospitano gli im-

pianti. In relazione all'Agenzia per la sicurezza nucleare, poi, si sopprime una norma di garanzia circa la terzietà, l'autonomia e la qualità del controllo dell'organismo. Su tali aspetti il Gruppo ha presentato pochi ma significativi emendamenti che auspica vengano accolti anche se permane un giudizio fortemente critico sul complesso del provvedimento, in particolare per la scelta operata a favore del nucleare che rappresenta in realtà, dopo l'accordo siglato tra i Governi italiano e francese, la cessione di parte del mercato energetico a tecnologie estere obsolete rinunciando alla competizione internazionale sul nucleare di nuova generazione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

VETRELLA *(PdL).* Le misure contenute nel provvedimento volte a riconoscere alle reti di impresa vantaggi ed agevolazioni riservati fino ad oggi soltanto ai distretti industriali possono, favorendo l'aggregazione, rappresentare lo strumento per incrementare la ricerca e l'innovazione, l'apertura ai mercati internazionali nonché la partecipazione a progetti europei attraverso l'ampliamento della rete anche ad imprese estere. Significativa al riguardo è la definizione in via dettagliata del contratto di rete con il quale le imprese si obbligano ad esercitare le attività economiche rientranti nel loro oggetto sociale allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il provvedimento inoltre dedica attenzione ai problemi della reindustrializzazione prevedendo incentivi per i settori e le zone del Paese dove si è registrato uno stato di crisi industriale. A favore delle piccole e medie imprese sono anche le misure relative alla lotta alla contraffazione e alla tutela del diritto industriale, nonché quelle sulla semplificazione normativa, volte in particolare ad accelerare e rendere trasparenti le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni. Complessivamente, quindi, gli interventi proposti appaiono in grado di assicurare una migliore integrazione della piccola e media impresa del Meridione nel tessuto imprenditoriale italiano. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale

Dimissioni del senatore Giovanni Collino

PRESIDENTE. Con lettera in data 8 luglio 2009, il senatore Giovanni Collino ha comunicato la volontà di rassegnare le dimissioni da senatore della Repubblica, in seguito alla sua elezione a parlamentare europeo. Trattandosi di dimissioni originate da motivi di incompatibilità e conseguenti ad un'opzione, l'Assemblea non può che prenderne atto. Pertanto le dimissioni dispiegheranno effetto dal 14 luglio 2009, data della prima seduta del Parlamento europeo. Rivolge al senatore Collino auguri di buon lavoro. *(Generali applausi).*

COLLINO *(PdL)*. Ringrazia della collaborazione i membri del Governo e tutti i senatori di maggioranza e di opposizione, garantendo un serio impegno per rappresentare l'Italia presso il Parlamento europeo. *(Generali applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PARAVIA, *relatore*. Rinuncia alla replica.

SCAJOLA, *ministro dello sviluppo economico*. La discussione generale ha fatto emergere la consapevolezza di tutte le forze politiche circa la rilevanza strategica del provvedimento mediante il quale si avviano riforme strutturali tali da favorire i processi di modernizzazione e sviluppo del sistema Paese. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP)*. Consegna il testo integrale dell'intervento affinché sia allegato ai Resoconti della seduta. *(v. Allegato B)*.

OLIVA, *segretario*. Dà lettura dei pareri della 5ª e della 1ª Commissione permanente. *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli ordini del giorno G100, G101 e G104. È favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G102 e G103. È favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G105.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Accoglie gli ordini del giorno G100 e G105. È contrario all'accoglimento degli ordini del giorno G102, G103 e G104. Propone una riformulazione dell'ordine del giorno G101.

PARAVIA, *relatore*. Modifica in senso favorevole il parere sull'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà pertanto posto in votazione. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

LI GOTTI *(IdV)*. Accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G101 avanzata dal Governo *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G101 (testo 2) non verrà pertanto posto in votazione.

DELLA SETA *(PD)*. È favorevole alla proposta di accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G102 e G103 formulata dal relatore.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G102 e G103.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBORNE (IdV), il Senato respinge l'ordine del giorno G104.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G105 non verrà pertanto posto in votazione. Procede all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti e ordine del giorno.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti e sollecita l'accoglimento dell'ordine del giorno G1.100.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore. Accoglie l'ordine del giorno G1.100.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.1. Viene respinto anche l'emendamento 1.2.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

LEGNINI *(PD)*. Con l'emendamento 3.1 si intende estendere la qualifica di zona franca urbana e con essa tutti i benefici derivanti da tale misura incentivante a tutti i Comuni della provincia dell'Aquila oltre che ai pochi altri Comuni del cratere situati fuori della provincia, evitando così che i Comuni esclusi, già danneggiati economicamente dal sisma, subiscano l'ulteriore danno causato dall'effetto distorsivo esercitato dall'aiuto statale alle economie degli altri. Con l'emendamento 3.2 si intende garantire una copertura più ampia per tutti e quattro gli anni nei quali si esplicheranno tali aiuti. Poiché questa è l'unica misura a sostegno delle zone terremotate dell'Abruzzo presente nel disegno di legge in esame, è doveroso rafforzarla dando così rassicurazione, nei giorni in cui l'Aquila è illuminata dai riflettori del vertice del G8, alle preoccupazione dei cittadini abruzzesi di non veder mantenute le promesse fatte dal Governo all'indomani dell'evento sismico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

LUSI *(PD)*. Dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo del Partito Democratico sull'emendamento 3.1 ed invita soprattutto i senatori abruzzesi, i quali non possono anteporre il vincolo politico di maggioranza alla sensibilità verso le esigenze del proprio territorio ferito, a votare favorevolmente questa misura, per la quale, nel corso dell'esame in Commissione, è stato dimostrato esservi adeguata copertura finanziaria. È evidente che le aree terremotate non hanno ricevuto attenzione sufficiente e che gli interventi promessi dal Governo non hanno trovato ad oggi attuazione: l'approvazione delle misure proposte dal Gruppo del Partito Democratico sarebbe l'occasione di compiere un gesto altamente simbolico proprio nel giorno in cui i Grandi della terra sono riuniti a L'Aquila. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.1.

PERDUCA *(PD)*. Sollecita la Presidenza ed i senatori Segretari a prestare maggiore attenzione alla correttezza delle operazioni di voto.

PRESIDENTE. Rassicura il senatore Perduca in tal senso.

LUSI *(PD)*. Nell'esprimere voto favorevole sull'emendamento 3.2, evidenzia come con esso si intenda rendere certi gli interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate previsti dal decreto-legge. Nel disegno di legge, il tetto fissato per tali aiuti è definito infatti come eventuale e spalmato su quattro anni, mentre con l'emendamento presentato tale somma diverrebbe certa e sarebbe da riferirsi a ciascuno dei quattro anni di durata degli incentivi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.2. Il Senato approva quindi l'articolo 3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 4 a 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli 9 e 10.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 11 a 17 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli 18 e 19.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 20 a 24 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 25 e dei relativi

emendamenti e ordini del giorno, avvertendo che l'emendamento 25.3 è inammissibile a seguito del parere contrario espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

BUGNANO *(IdV)*. Con l'emendamento 25.1 si propone di meglio finalizzare il fondo destinato al *decommissioning*, definendo inoltre i limiti della delega al Governo su questa materia.

DELLA SETA *(PD)*. Con l'emendamento 25.2 si propone di ripristinare la formulazione licenziata dal Senato, con la quale si estendeva la possibilità di attingere al fondo per il *decommissioning* ai Comuni limitrofi a quelli sul cui territorio insisteranno gli impianti nucleari.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e sugli ordini del giorno G25.100 e G25.101. Invita inoltre a trasformare in raccomandazione gli ordini del giorno G25.102 e G25.103, condiziona il parere favorevole all'ordine del giorno G25.104 alla soppressione dell'ultimo capoverso del dispositivo e si rimette al Governo in merito all'ordine del giorno G25.105.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore relativamente agli emendamenti e agli ordini del giorno. Condiziona infine l'accoglimento dell'ordine del giorno G25.105 ad una sua riformulazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 25.1, prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 25.2).

IZZO *(PdL)*. Segnala di non aver partecipato, per errore, alla votazione precedente.

D'UBALDO *(PD)*. Segnala che il suo voto precedente potrebbe non essere stato registrato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 25.4 e gli ordini del giorno G25.100 e G25.101.

BUGNANO *(IdV)*. Accoglie l'invito del Governo a trasformare in raccomandazione l'ordine del giorno G25.102.

BUBBICO *(PD)*. Accoglie l'invito del Governo a trasformare in raccomandazione l'ordine del giorno G25.103. Chiede al Governo di accogliere come raccomandazione anche il quarto capoverso del dispositivo

dell'ordine del giorno G25.104, del quale aveva chiesto invece la soppressione.

PARAVIA, *relatore*. Si rimette al Governo su tale proposta.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Accoglie l'ultimo capoverso dell'ordine del giorno G25.104 come raccomandazione.

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G25.102 e G25.103, accolti dal Governo come raccomandazione, non vengono posti in votazione, così come l'ordine del giorno G25.104, del quale sono accolti come impegni i primi tre capoversi del dispositivo e come raccomandazione il quarto capoverso.

FOSSON *(UDC-SVP-Aut)*. Sottoscrive l'ordine del giorno G25.105 ed accoglie le modifiche proposte dal Governo *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G25.105 (testo 2), accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

SANGALLI *(PD)*. Esprime il voto contrario, a nome del Gruppo, sull'articolo 25 del disegno di legge in esame. Il ritorno al nucleare, che di per sé non è condannabile, è però insensato, almeno nei termini nei quali viene proposto dal disegno di legge e in considerazione delle difficoltà economiche che il Paese sta attraversando. Considerando che l'Italia non utilizza il 50 per cento del proprio potenziale produttivo energetico, non si vede la necessità di un immediato passaggio al nucleare, che comporterebbe nel tempo un aggravio della bolletta energetica per i cittadini dovuto all'ammortamento delle centrali. Sarebbe auspicabile investire nella ricerca e nello sviluppo del nucleare di quarta generazione e nell'ottimizzazione dell'industria energetica italiana, piuttosto che ricorrere alle centrali nucleari di terza generazione francesi. Vi dovrebbe inoltre essere un maggior coinvolgimento dei governi territoriali nelle decisioni sulla dislocazione delle centrali ed un'informazione più trasparente sul loro impatto sul territorio, anche sfatando paure ingiustificate da parte della popolazione. L'enormità della spesa prevista, infine, pone seri dubbi circa la fattibilità del progetto. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Peterlini)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 25.

PRESIDENTE. Si associa ai saluti e agli auguri nei confronti del senatore Collino, che lascerà il Senato a seguito della sua elezione presso il Parlamento europeo. *(Generali applausi).*

Passa all'esame dell'articolo 26 e dei relativi emendamenti e ordine del giorno.

BUBBICO *(PD)*. Gli emendamenti presentati all'articolo 26 intendono rafforzare la partecipazione delle Regioni e degli enti locali alle decisioni relative alla realizzazione delle centrali nucleari sul territorio, rendendo vincolante il parere della Conferenza unificata circa le tecnologie da utilizzare per tali impianti e allungando i termini entro i quali tale parere può essere espresso.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

ADAMO *(PD)*. Invita la Presidenza a vigilare sulla regolarità delle operazioni di voto.

PRESIDENTE. Invita i senatori Segretari ad un controllo scrupoloso.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 26.1 (testo corretto) prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 26.2) e 26.3.

TOMASELLI *(PD)*. Chiede al Governo di riconsiderare il parere sull'ordine del giorno G26.100, che impegna a garantire un più ampio coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini nel procedimento di definizione delle tipologie di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare. Sollecita, infine, i senatori della Lega Nord ad assumere posizioni coerenti con il federalismo.

CURSI *(PdL)*. Chiede al Governo di rettificare il parere sull'ordine del giorno G26.100, di contenuto pressoché identico al G25.105, che è stato accolto come raccomandazione.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G26.100.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 26.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

DELLA SETA *(PD)*. La finalità degli emendamenti 27.4 e 27.5 è quella di garantire piena operatività alla Sogin, commissariata per motivi ancora non chiariti, fino a quando non sia stata perfezionata la procedura per rinnovare il consiglio di amministrazione. L'emendamento 27.6 mira a sopprimere un comma aggiunto dalla Camera che, in controtendenza con la politica europea di lotta ai mutamenti climatici e di promozione della *green economy*, depotenzia il ruolo del Comitato che vigila sulle emissioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MERCATALI *(PD)*. L'ordine del giorno G27.100 impegna il Governo a riavviare il processo di apertura del mercato degli idrocarburi e a prevedere misure finalizzate a favorire lo sfruttamento delle risorse interne attraverso un riallineamento delle *royalties* fra l'estrazione a terra e quella a mare. La differenziazione delle *royalties*, infatti, favorisce l'ENI e le grandi compagnie e penalizza i bilanci delle comunità locali. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BUGNANO *(IdV)*. L'ordine del giorno G27.102 impegna il Governo a non estendere ulteriormente le deroghe alle normative regionali vigenti in materia di localizzazione territoriale degli impianti di produzione di energia elettrica. Come rilevato dalla Corte costituzionale, tali deroghe (quella in oggetto è estesa all'intero territorio nazionale ed è riferita a tutti gli impianti a carbon fossile di nuova generazione) mal si conciliano con il rispetto del Titolo V della Costituzione.

BELISARIO *(IdV)*. L'ordine del giorno G27.103 impegna il Governo a modificare il quadro normativo in materia di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi al fine di garantire l'autonomo ruolo degli enti locali e di assicurare la partecipazione delle Regioni interessate al procedimento di autorizzazione dell'attività di perforazione.

MAZZUCONI *(PD)*. Illustra l'ordine del giorno G27.106, che impegna il Governo a rivedere l'autorizzazione per proseguire la ricerca di idrocarburi in un'area interna al parco di Montevecchia e valle del Curone, che è stata individuata come sito di interesse comunitario ed è sede di un'agricoltura di qualità, oltre che luogo di tutela naturalistica. Si tratta di tenere conto della volontà espressa dagli enti locali allo scopo di tutelare una piccola isola naturale al centro della Lombardia, che rappresenta un polmone in un territorio altamente antropizzato e urbanizzato. Sollecita un impegno in tal senso da parte dei senatori della Lega, in coerenza con le promesse fatte a livello locale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e ordini del giorno, ad eccezione del G27.105, che invita però a riformulare.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Condivide il parere del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 27.1, 27.4, 27.5 e 27.6.

MERCATALI *(PD)*. Nel dichiarare voto favorevole all'ordine del giorno G27.100, sottolinea la contraddittorietà di maggioranza e Governo, che alla Camera hanno accolto un atto di indirizzo di contenuto identico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G27.100.

BUBBICO *(PD)*. Dichiara voto favorevole all'ordine del giorno G27.101 che impegna il Governo a potenziare la politica di risparmio ed efficienza energetica, incentivando la produzione di energia elettrica di fonte solare. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori BUBBICO (PD), BUGNANO (IdV) e BELISARIO (IdV), il Senato respinge gli ordini del giorno G27.101, G27.102, G27.103 e G27.104.

LI GOTTI *(IdV)*. Accoglie l'invito a riformulare l'ordine del giorno G27.105 nel senso precedentemente indicato dal rappresentante del Governo *(v. testo 2 nell'Allegato A).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G27.105 (testo 2), non viene posto in votazione.

MAZZUCONI *(PD)*. L'ordine del giorno G27.106 impegna il Governo a ritirare l'autorizzazione che sarebbe stata rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico ad una società australiana per svolgere attività di ricerca di idrocarburi in un'area sita nel parco regionale di Montevecchia e valle del Curone. Dal momento che a tale attività hanno espresso contrarietà anche il ministro Castelli ed altri esponenti della Lega Nord e visto che l'ordine del giorno recepisce una delibera dei sindaci dei Comuni limitrofi, invita il rappresentante del Governo a riformulare il proprio parere. *(Vivi applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL).*

BODEGA *(LNP)*. Rivendica il ruolo svolto dalla Lega Nord nella difesa del territorio e nel rispetto delle leggi locali. Ad ulteriore smentita delle dichiarazioni della senatrice Mazzucconi, è stato accolto l'ordine del giorno G100 che impegna il Governo a coinvolgere le autorità locali nel rilascio delle autorizzazioni per le attività di escavazione, soprattutto nelle aree vincolate dal punto di vista paesaggistico. Preannuncia pertanto

che voterà contro l'ordine del giorno G27.106. *(Applausi dal Gruppo LNP. Vivaci commenti dal Gruppo PD).*

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici MAZZUCONI (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G27.106 e approva l'articolo 27.

PROCACCI *(PD)*. Chiede alla Presidenza di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

PRESIDENTE. Ritiene utile proseguire con l'esame sino al termine prestabilito di chiusura dei lavori. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

L'articolo 28 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 29 e dei relativi emendamenti e ordine del giorno, avvertendo che l'emendamento 29.5 è inammissibile a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Presidenza della vice presidente BONINO

BUBBICO *(PD)*. L'insieme degli emendamenti a sua firma ha lo scopo di correggere la modifica introdotta alla Camera dei deputati, al comma 3 dell'articolo 29, ovvero l'omissione, nella norma sulle modalità di funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, del richiamo ai requisiti di autonomia di giudizio e di valutazione e alla garanzia di autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, nonché della previsione che essa si avvalga di personale qualificato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

ANTEZZA *(PD)*. Sollecita il Governo a rispondere all'interrogazione 3-00788, presentata lo scorso mese di maggio, sui danni provocati alle colture dalla violenta grandinata abbattutasi sulla provincia di Matera e a dichiarare lo stato di calamità naturale.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà una risposta del Governo.

GHEDINI *(PD)*. Prega la Presidenza di sollecitare il Governo e il ministro Alfano a rispondere alle interrogazioni 3-00493 e 3-00782, nelle quali si evidenzia la situazione di drammaticità in cui versano il carcere

Dozza a Bologna e più in generale tutti gli istituti penitenziari in Italia, dovuta al sovraffollamento e alle gravi carenze di organico denunciate dai sindacati della Polizia penitenziaria.

Per comunicazioni del Governo sul rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo

VITA *(PD)*. In considerazione della situazione di profonda crisi in cui versa il settore dello spettacolo in Italia, dopo gli ingenti tagli apportati dal decreto Tremonti al Fondo unico, solo parzialmente sanati nel cosiddetto decreto anticrisi, sollecita il ministro Bondi a riferire in Aula in merito alla ventilata ricostituzione del Fondo unico per lo spettacolo.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di tale sollecitazione.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno per le sedute di giovedì 9 luglio 2009.

La seduta termina alle ore 20,31.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31).*
Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

PEGORER *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER *(PD)*. Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

ARMATO *(PD)*. Presidente, un po' più in fretta, per favore!

INCOSTANTE *(PD)*. Vogliamo chiamarli tutti al telefono?

PRESIDENTE. Colleghi, come voi sapete alla prima verifica c'è un minimo di tolleranza. Non penso d'altronde che diversamente si possano risolvere i problemi dell'Assemblea e del Parlamento italiano; quindi, fino a quando sopraggiungono dei senatori è prassi aspettarli.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,59).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

PEGORER *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER *(PD)*. Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 17,01).*

Discussione del disegno di legge:

(1195-B) ***Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 17,02)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1195-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Paravia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, questo provvedimento, collegato alla finanziaria, ritorna qui in Senato in quarta lettura. Le modifiche approvate dalla Camera dei deputati il 1º luglio scorso hanno riguardato 13 articoli sui 64 del provvedimento, ed alcune di esse sono di contenuto veramente marginale.

Con il suo permesso, signor Presidente, lascerei la relazione agli atti, perché i colleghi conoscono bene la problematica. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Bugnano per illustrarla. Ne ha facoltà.

BUGNANO *(IdV)*. Signor Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha proposto la questione pregiudiziale QP1 sull'Atto Senato n. 1195-B ritenendo che il provvedimento, che ricordiamo è un collegato alla finanziaria, nel corso dell'esame parlamentare al Senato e alla Camera (il collega Paravia prima ricordava che siamo in quarta lettura) ha visto ampliare notevolmente il suo contenuto originario. Oggi il provvedimento è quindi composto da 64 articoli, che in molti casi trattano materie che non corrispondono in alcun modo al titolo dello stesso.

Penso – per citare soltanto alcuni esempi – alla norma contenuta nell'articolo 64, recante disposizioni in materia di farmaci, come pure ad altre disposizioni, contenute negli articoli 58 e seguenti, in materia di trasporto ferroviario. Risultano poi anche presenti nel provvedimento alcune norme che recano delle vere e proprie deleghe in bianco al Governo, prive di qualsiasi oggetto esattamente determinato, e ciò in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione che, lo ricordo, recita: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

Faccio presente, come ho già detto all'inizio del mio intervento nell'illustrazione della questione pregiudiziale, che la risoluzione di approvazione del DPEF 2009-2013 considera il provvedimento che stiamo esaminando un collegato alla manovra finanziaria. Ricordo, innanzitutto a me stessa, ma anche ai colleghi, che la particolare natura dei disegni di legge collegati risulta intimamente funzionale alla realizzazione della manovra finanziaria e, in quest'ottica, oggetto di una specifica disciplina in ordine al contenuto di tali provvedimenti. Si indicano, infatti, come collegati i disegni di legge che contengono interventi connessi alla realizzazione della manovra finanziaria ed i Regolamenti parlamentari di Camera e Senato dettano una specifica disciplina dello *status* procedimentale dei provvedimenti collegati. In particolare, viene precisato che tali provvedimenti devono essere indicati nel DPEF, così come approvato dalla risoluzione parlamentare.

Pare dunque al Gruppo dell'Italia dei Valori che questo e tanti altri motivi giustifichino la questione pregiudiziale che è stata posta. Riteniamo infatti palese che, nel caso in esame, abbiamo di fronte un provvedimento collegato che va ben al di là di quanto previsto dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF. Da ultimo, ma non per importanza, esso non è dotato di adeguata copertura finanziaria, come dimostrato anche dalla Nota tecnica inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati, in data 5 giugno 2009. Vorrei leggervi il dispositivo della nota tecnica inviata dal Ministero: «nel disegno di legge (...), oltre a disposizioni che introducono, contrariamente all'azione di Governo, misure che, in quanto suscettibili di determinare incrementi delle tariffe a carico dei consumatori, direttamente o indirettamente riversano i discendenti effetti pregiudizievoli a carico degli utenti finali, risultano essere state inserite altresì una serie di norme che presentano gravi profili di legittimità sotto l'aspetto contabile, pregiudicando l'equilibrio economico-finanziario dell'intero provvedimento, che allo stato attuale è evidentemente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione». Il dispositivo che vi ho appena letto non è stato scritto del Gruppo Italia dei Valori, ma – lo ripeto – è una nota tecnica inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Camera dei deputati il 5 giugno 2009.

Per i suddetti motivi, chiediamo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, non si proceda all'esame dell'atto Senato 1195-B. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. Ricordo che sulla questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si svolge un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

BUBBICO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo, a nome del Gruppo del Partito Democratico, per sostenere la questione pregiudiziale posta dalla collega Bugnano e per ribadire le ragioni esposte in questa sede già in occasione della precedente discussione sul provvedimento in esame. Per completezza di valutazione, aggiungo che tutti quegli elementi e quelle norme che, di fatto, escludono le Regioni e gli enti locali nei procedimenti autorizzativi determineranno una lesione di competenze costituzionamente definite. Segnalo altresì che tali previsioni determineranno l'accentuarsi di un conflitto Stato-Regioni, che sicuramente non gioverà a garantire speditezza e velocità nell'assunzione delle necessarie decisioni per il rilancio economico del nostro Paese.

È altrettanto importante segnalare – com'è già stato ricordato dalla collega Bugnano – che questo provvedimento è privo di risorse finanziarie

e molte delle norme non risultano coperte o enunciano meccanismi applicativi che determineranno fabbisogni non quantificati e non quantificabili, che sicuramente pregiudicheranno gli equilibri di finanza pubblica.

Per queste ragioni, sosterremo la questione pregiudiziale. *(Applausi della senatrice Fioroni).*

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signor Presidente, siccome solitamente vengono ripresi i parlamentari che siedono nei banchi del Governo perché non ci si può stare se non se ne fa parte, mi chiedo come mai alcuni esponenti del Governo, invece, siano seduti nei banchi dei senatori, quando credo che nemmeno questo sia un atteggiamento corretto. *(Applausi dei senatori Perduca e Donaggio).*

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, se si tratta di senatori, lei sa quanto me che, in quanto tali, hanno diritto di sedere all'interno dell'emiciclo; altrimenti è da auspicare che i componenti del Governo che non sono senatori rimangano nei banchi a loro riservati e non siedano in posti che non competono loro.

MALAN *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(PdL)*. Signor Presidente, interverrò brevemente perché invece penso che questo provvedimento debba proseguire il proprio corso presso il Senato e diventare finalmente legge.

Si tratta infatti di norme importanti per il nostro Paese: il rilancio della nostra capacità di produrre energia e di farne un uso più efficiente è un fatto urgentissimo, che giustamente viene inserito tra altre norme che – come recita il titolo del provvedimento – riguardano lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese.

Gli articoli sono numerosi, ma tutti (uno per uno), inclusi quelli citati nella questione pregiudiziale, vanno precisamente in questa direzione. Vorrei citarne due, cui ci si riferisce nella questione pregiudiziale, ossia gli articoli 5 e 6, che sono particolarmente positivi. Il primo prevede che le aziende che devono presentare documentazioni in possesso della pubblica amministrazione possano sostituirle con autocertificazioni, alle quali naturalmente seguirà un eventuale controllo; ove in seguito tali certificazioni dovessero rivelarsi false, ovviamente l'azienda sarebbe privata dell'appalto ottenuto e verosimilmente sarebbero comminate sanzioni specifiche. All'articolo 6 è poi prevista una delega al Governo per il riassetto normativo per gli adempimenti procedurali applicabili alle imprese. È particolarmente necessario riunire in un solo testo tutti i numerosi adempi-

menti, che si spera diventino sempre meno anche grazie all'insieme di questo provvedimento, perché il nostro Paese ha davvero bisogno di un'economa e di un'attività industriale che trovino meno – e non più – ostacoli nella burocrazia dello Stato. È ovvio che non ci sono prescrizioni, al di là di questa, che è generale ma non generica, proprio perché è rivolta a tutte le aziende.

Questa è una delle tante ragioni per cui è bene che il disegno di legge che stiamo trattando prosegua rapidamente il proprio *iter*. Il Popolo delle Libertà pertanto esprimerà voto contrario sulla questione pregiudiziale. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avanzata dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvata.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Casoli. Ne ha facoltà.

CASOLI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, gli occhi del mondo sono rivolti oggi all'Italia dove si svolge il Vertice dei grandi Paesi della terra che, tra le sue priorità, ha proprio la crisi e lo sviluppo.

Nel contesto internazionale gli effetti della grave congiuntura che stiamo attraversando consentono però di rivalutare i presupposti su cui si basa la crescita italiana, inferiore nel *trend* rispetto ad altre Nazioni, ma più solida ed equilibrata. Questo è il frutto della propensione al risparmio delle famiglie italiane e della solidità del nostro settore manifatturiero.

Le misure adottate dal Governo a favore dello sviluppo con il disegno di legge n. 1195-B al nostro esame sono, quindi, quanto mai idonee a sostenere la nostra economia perché rivolte proprio a famiglie ed imprese attraverso strumenti che rendono più innovativo, competitivo ed equo il nostro contesto socio-economico. Riporto solo alcuni esempi che possono però dare la giusta misura della validità del provvedimento in questione.

Il primo articolo del disegno di legge riguarda i distretti produttivi e le relative imprese che favoriscono aggregazione e accordi. Il testo del provvedimento consente la semplificazione dei processi di aggregazione e li rende convenienti per le imprese stesse.

A favore di imprese e cittadini sono poi le misure adottate in materia energetica. Al riguardo il disegno di legge definisce una visione di interesse nazionale, delegando al Governo una funzione d'indirizzo degli interessi statali nel rispetto dei principi del titolo V della Costituzione: libertà di azione per le Regioni coerentemente con le esigenze del Paese e con le strategie di sviluppo condivise. In questo quadro s'inserisce il tema del nucleare, un cambio epocale non solo dal punto di vista economico ma anche con riferimento allo stile di vita degli italiani, perché strettamente collegato anche a processi di innovazione di prodotto orientati al risparmio energetico e alla sicurezza e, allo stesso tempo, alla ripresa e allo sviluppo.

Sempre in tema energetico si propone di disciplinare il mercato del gas naturale per accrescerne l'efficienza e la convenienza. L'attribuzione al Governo di una delega per la rivisitazione del tetto *antitrust*, fissato anteriormente al 2010 per le importazioni di gas, è una misura importante perché permette di realizzare dinamiche di mercato virtuose creando condizioni favorevoli ad un mercato sempre più concorrenziale. Il risparmio giornaliero di cui che gli italiani stanno usufruendo in questo periodo ne è una dimostrazione.

Ci sono poi una serie di misure attinenti ai distributori stradali di GPL che migliorano e rendono più sicuro il sistema distributivo e, allo stesso tempo, permettono ad un maggior numero di cittadini di usufruire dei vantaggi di questo sistema. Di rilievo anche l'estensione del contributo statale per l'installazione dell'impianto GPL ad ulteriori categorie di vetture, che si rivelerà di sicuro vantaggio.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 17,19)

(Segue CASOLI). Infine, ma solo per dovere di sintesi, l'internazionalizzazione – di cui anche il collega Malan ha precedentemente parlato – con la delega al Governo, prevista nell'articolo 3, relativa alla raccolta e al coordinamento di tutte le disposizioni legislative in materia.

Quanto previsto in questo provvedimento non farà altro che incentivare e rafforzare la naturale tendenza delle nostre imprese ad affacciarsi sui mercati. Ovviamente, non meno importanti sono tutti gli altri punti del provvedimento, che ha il pregio di snellire e razionalizzare l'impianto delle regole che sta alla base del nostro sistema economico e, allo stesso tempo, di agevolare le condizioni di vita di milioni di cittadini. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve e concentrato su un solo, esclusivo argomento che considero di importanza decisiva. Da fonti indubitabili risulta che il provvedimento al nostro esame è pericolosamente e scandalosamente privo di copertura finanziaria.

In una Nota tecnica, inviata in data 5 giugno 2009 dal Ministero dell'economia e delle finanze – non da un Gruppo estraneo ma, ripeto, dal Ministero dell'economia e delle finanze – alle Commissioni competenti della Camera dei deputati si legge, nella prima pagina, che in questo provvedimento «risultano essere state inserite altresì una serie di norme che presentano gravi profili di legittimità sotto l'aspetto contabile, pregiudicando l'equilibrio economico-finanziario dell'intero provvedimento, che allo stato attuale è evidentemente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione». Dunque, manca la copertura.

La cosa grave è che, nonostante questa Nota e nonostante il Governo abbia avuto una seconda possibilità di sanare i rilievi denunciati dai funzionari della nostra amministrazione pubblica, nulla è stato fatto per risolvere questa contraddizione. Per esempio, sempre nella Nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze, a proposito dell'articolo 1, si legge testualmente: «Inoltre è necessario espungere dal testo della previsione di cui al numero 5), le parole «nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni,» tenuto conto che attraverso tale inciso normativo la disposizione si rende suscettibile di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura, posto che estende la possibilità di accedere a forme incentivanti anche a quelle imprese che di fatto non hanno i requisiti per beneficiarvi». Questa parte del testo, nonostante tale invito, non è stata modificata in seconda lettura, è rimasta identica in terza lettura e ora che siamo alla quarta lettura, in ossequio al principio della doppia conforme, non si può più modificare.

In riferimento al comma 4-*ter*.2, un'altra disposizione rimasta immutata nel testo del provvedimento, si legge: «La disposizione è altresì onerosa,» – è sempre il Ministero dell'economia e delle finanze che scrive – «con conseguenti profili di illegittimità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'estensione delle misure finanziarie ed in materia di ricerca e sviluppo anche alle reti di imprese, senza prevedere adeguata copertura finanziaria». Più esplicitamente di così non si potrebbe dire.

In riferimento, infine, e cito soltanto l'ultimo caso, all'articolo 5, volto ad introdurre una delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, la nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze addirittura si spinge a chiedere la soppressione della norma ex articolo 81 della Costituzione.

Ci sono altri esempi di caratura minore, ma quelli più importanti sono questi. Se ne ricava che il Governo e la maggioranza ci chiedono di licenziare un provvedimento privo di copertura finanziaria, cioè si fanno le cose senza i soldi. Ovviamente il Governo e la maggioranza non possono stampare carta moneta, però invitano la società che si riferi-

sce a queste leggi a ragionare in termini di moneta immaginaria. A questo siamo costretti. Noi siamo invitati dal Governo e dalla maggioranza a vivere in un mondo virtuale dove la moneta è immaginaria. Il Governo e la maggioranza ne traggano le conseguenze.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI *(PdL)*. Signor Presidente, trattiamo oggi questo provvedimento in quarta lettura, ossia in seconda lettura in Senato. Ho apprezzato l'intervento del relatore, senatore Paravia, e poiché l'argomento ci è noto e le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati non sono particolarmente significative ho pensato, per snellire l'approvazione del disegno di legge in esame, di consegnare il mio intervento, se lei, Presidente, lo consente.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritta a parlare la senatrice Fioroni. Ne ha facoltà.

FIORONI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, oggi ci accingiamo ad approvare un provvedimento che nel corso del suo esame, dall'agosto 2008, ha subito notevoli modificazioni, sino ad arrivare al testo attualmente in discussione. Un testo che contiene numerose disposizioni tra loro non collegate in un quadro normativo di complicata lettura, notevolmente disarticolato e in alcune parti di difficile applicazione. Il tutto per effetto di un modo di procedere del Governo, senza un preciso filo conduttore, ma in ragione di singole necessità e senza una visione di insieme, che sarebbe necessaria in provvedimenti di questa portata e rilievo: basti pensare alle norme sulla *class action,* sul trasporto ferroviario o sulle assicurazioni.

Troppe e numerose sono anche le deleghe conferite al Governo, secondo un disegno volto probabilmente sempre più a svuotare il Parlamento delle sue funzioni con riguardo a scelte legislative che vanno ad incidere pesantemente sulla vita dei cittadini e sui poteri delle autonomie locali. Penso, in particolar modo, alla delega sul nucleare, che prevede l'adozione di decreti legislativi *ad hoc* per indicare i criteri di localizzazione sul territorio italiano degli impianti di produzione dell'energia nucleare e degli impianti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi. È questo uno solo dei tanti punti critici di un intervento complessivo che si pone l'obiettivo di rivedere le politiche energetiche nazionali attraverso la reintroduzione del nucleare, senza affrontare però il tema più ampio, legato all'approvvigionamento delle risorse energetiche e allo sviluppo di infrastrutture in tal senso.

Il nostro Paese, che dipende per la gran parte da fonti energetiche di provenienza estera, avrebbe invece bisogno di investire sullo sviluppo di fonti alternative di produzione per migliorare il *mix* delle fonti nel breve periodo, senza attendere i tempi lunghi della realizzazione e dell'entrata in

funzione delle centrali nucleari. Per questo le nostre proposte, presentate in sede di seconda lettura del provvedimento, si sono rivolte nel senso di incrementare e migliorare il *mix* delle fonti e di dare impulso al risparmio energetico, alla cogenerazione e alla generazione di piccola taglia.

A tal proposito, vorrei anche sottolineare che il testo in esame contiene norme che, al contrario, aggravano i costi di autoproduzione dell'energia elettrica e disincentivano la cogenerazione, soprattutto di piccola taglia, anche in contrasto con le normative europee. Mi riferisco, in particolare, a quanto contenuto nell'articolo 33 in materia di reti interne di utenza, per le quali abbiamo presentato un apposito ordine del giorno.

Se volessimo poi soffermarci sulle potenzialità di sviluppo e crescita economica che provengono dal settore energetico, potremmo asserire che la strategia vincente sta nel valorizzare gli investimenti in ricerca e innovazione in questi settori per sviluppare tecnologie nostre, che fanno da capofila di filiere nazionali e vengono anche esportate. Questo vale per le fonti alternative, tra cui le rinnovabili, e dovrebbe valere anche per il nucleare. Fare investimenti sul nucleare senza accompagnarli con un adeguato piano industriale per potenziare tutta la filiera nazionale, dalla ricerca alla progettazione, per arrivare alla realizzazione degli impianti, significherebbe mancare di una visione strategica d'insieme, la cui carenza non è compensata dalla supposta riduzione del costo dell'energia prodotta dal nucleare. Da come si sta muovendo questo Governo, invece, sembrerebbe che le uniche beneficiarie dell'opzione nucleare in termini industriali saranno le imprese francesi.

Rispetto a quanto contenuto in questo disegno di legge ben altre dovrebbero essere le misure da adottare per rendere effettiva la concorrenza nei mercati dell'energia, con particolare riferimento al mercato del gas naturale, dove ancora persiste una situazione di monopolio di fatto. Le nostre proposte in tal senso sono state chiare nel corso dell'esame del provvedimento, sempre concentrate nell'ottica di favorire l'apertura del mercato, anche, per esempio, per ciò che concerne i tetti *antitrust,* di cui abbiamo chiesto la proroga.

Inoltre, il testo del provvedimento licenziato da ultimo alla Camera è privo di una norma, in precedenza introdotta dal Senato, con la quale si prevedeva che l'Agenzia per la sicurezza nucleare debba operare con indipendenza di giudizio, di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, con l'apporto di personale altamente qualificato.

Perché è stata tolta questa previsione? A maggior ragione si rafforzano le nostre preoccupazioni circa l'inefficacia delle misure previste per garantire la sicurezza degli impianti nucleari. Il commissariamento della Sogin destava già perplessità in occasione del primo esame del provvedimento, perché riguarda una società che svolge il compito di provvedere al *decommissioning* degli impianti nucleari e dei rifiuti radioattivi; il tutto in vista del conferimento delle medesime funzioni ad altre società di carattere privato e a partecipazione statale. Se da un punto di vista pratico temiamo che il prolungamento dei tempi del *decommissioning* possa far crescere gli oneri di smaltimento da trasferire a carico dei consumatori,

sotto il profilo giuridico la disposizione non ci convince, così come le ultime modifiche apportate alla Camera dei deputati, che hanno previsto che il consiglio di amministrazione decade dalla data di entrata in vigore della legge anziché dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina dei commissari: nel frattempo la Sogin rimarrebbe senza un organo che la governa.

Il Gruppo del PD ha comunque contribuito alla stesura di questo testo per alcune parti. In particolare, si sono introdotte norme di fondamentale importanza per le imprese italiane, che lamentano l'onerosità dell'*iter* burocratico per ottenere autorizzazioni e concessioni. Infatti, è stata introdotta la previsione di una delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, oltre alla previsione dell'autocertificazione come modalità attraverso cui alleggerire i procedimenti per l'ottenimento di titoli autorizzatori e concessori da parte della pubblica amministrazione. Quante volte, infatti, la pubblica amministrazione chiede alle imprese e ai cittadini certificazioni che magari riguardano atti o documenti già in suo possesso o comunque li costringe ad allungare i tempi del procedimento, che potrebbero essere ridotti se si introducesse con forza e convinzione il principio di autocertificazione?

Sempre grazie al nostro contributo sono state introdotte misure importanti nel senso della trasparenza nella determinazione del prezzo di beni e servizi per i consumatori, come l'introduzione nel codice del consumo di una norma che stabilisce che è ingannevole la pubblicità riguardante le tariffe praticate dalle compagnie marittime che reclamizzino il prezzo del biglietto separatamente dagli oneri accessori o come la previsione di nuove forme di conoscibilità del prezzo dei carburanti, come quella della pubblicazione dei prezzi sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico.

Abbiamo infine molto insistito sulla valorizzazione delle reti di impresa quale modello organizzativo che integra quello di distretto e lo può anche sostituire. La rete infatti fa sì che ogni impresa possa mantenere la propria indipendenza ed individualità, che ne costituisce la forza, ma allo stesso tempo possa lavorare e collaborare insieme alle altre creando forme di organizzazione flessibile. Questo discorso vale ancora di più in questo particolare momento di crisi dei distretti industriali.

Voglio dunque concludere il mio intervento auspicando che possa essere in qualche modo raggiunto l'obiettivo di dare maggiore omogeneità alle norme statali e regionali – per quello che riguarda le reti di impresa – di carattere amministrativo, fiscale e finanziario, ed anche a quelle che riguardano la formazione e l'efficienza energetica, senza che vi siano contrasti e contrapposizioni o duplicazioni tra i diversi livelli. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Della Seta, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G103. Ne ha facoltà.

DELLA SETA *(PD)*. Signor Presidente, come ha detto la senatrice Fioroni, questo disegno di legge da una parte mette al centro della politica energetica del nostro Paese l'inseguimento dell'opzione nucleare che, per come viene rappresentata, nasce tecnologicamente datata e si presenta con tali problematicità, in termini di costi economici, prima ancora che di accettazione sociale e di impatto ambientale, da configurarla come molto difficilmente realizzabile. Dall'altra, viene ulteriormente indebolito il sistema delle politiche che devono promuovere, spingere e favorire gli investimenti e le innovazioni riguardanti il risparmio energetico, l'efficienza e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Mi soffermerò brevemente solo su un punto, già accennato anche dalla senatrice Fioroni, che forma l'oggetto dell'ordine del giorno G103 di cui sono primo firmatario, che riguarda l'articolo 33 del disegno di legge, nel quale si prevede che le reti interne di utenza sono assoggettate al pagamento di tariffe ed oneri commisurati al consumo di energia elettrica, tranne che per le utenze di alta tensione. Ciò significa, molto concretamente, un grande aggravio di costi per alcune categorie di aziende, che oggi fanno cogenerazione.

Cito, ad esempio, il caso delle cartiere, nelle quali la produzione di energia e vapore avviene attraverso la cogenerazione, che è ampiamente diffusa. Questo è un sistema che produce al tempo stesso energia elettrica e calore, fornisce grandi vantaggi dal punto di vista ambientale e dei costi energetici sopportati dalle imprese e grandi vantaggi per l'intero Paese, visto che contribuisce ad alleggerire il peso della nostra bolletta energetica nazionale.

In questo modo, invece, ci sono molte imprese italiane, soprattutto del settore manifatturiero, che vedrebbero caricata la loro produzione di energia in regime di cogenerazione di un aggravio che, soprattutto vista la crisi attuale, che durerà anche per i prossimi mesi, rischia di diventare per loro insopportabile.

Nel momento in cui si sta aprendo all'Aquila il G8, nel quale uno dei temi all'ordine del giorno è quello di concertare tra i Paesi più ricchi e industrializzati del mondo scelte capaci di spingere all'innovazione energetica, in particolare in questo punto e non solo il disegno di legge che stiamo discutendo va nella direzione esattamente opposta.

Mi auguro, se non altro, che il Governo e la maggioranza vorranno accogliere l'ordine del giorno G103 che ho presentato che invita il Governo a porre rimedio a questa che vogliamo sperare sia una svista e non semplicemente una modifica fatta per rispondere agli interessi di un unico grande produttore energetico, disinteressandosi di tutti gli altri. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, un giorno non si potrà certamente dire che questo provvedimento importante e vitale per l'economia e l'avvenire del nostro Paese non fosse

stato sufficientemente delibato e discusso visto che esso viene a noi per la seconda volta e per la quarta volta al vaglio delle due Camere nel loro complesso.

Il provvedimento, pur passando ripetutamente al vaglio dell'esame parlamentare, non ha subito grandi modificazioni dall'epoca in cui lo abbiamo considerato e approvato. Ciò significa che, nonostante ogni migliore attenzione, poco c'era da rettificare, così come si è fatto. In questo provvedimento spicca il nuovo istituto delle reti di imprese, che si rivelerà virtuoso e vitale per un'economia dove il 95 per cento è costituito da piccole e piccolissime imprese che, nonostante ogni migliore sforzo ed azione dei Governi del passato, non hanno conseguito il risultato pregevole della migliore commercializzazione dei loro prodotti proprio per effetto della polverizzazione del sistemo produttivo.

Adesso, signor Ministro, noi guardiamo con molta attenzione e affidiamo a lei la disciplina e l'attuazione dell'istituto delle reti di imprese che certamente, se realizzato appieno, dovrebbe consentire l'internazionalizzazione delle nostre microeconomie e, quindi, l'esaltazione del lavoro e della produzione dei cittadini italiani.

Un'attenzione particolare avete pure riservato, onorevole Ministro, ai consorzi agrari. Questo è un grande istituto che per un lungo periodo è stato dimenticato nonostante nei decenni passati ci fosse stato invidiato da tutte le economie in via di sviluppo e fosse stato ritenuto il più grande istituto di ingegneria societaria mai pensato. L'averlo riconsiderato e rispolverato certamente ha dato soddisfazione a noi, che alla gente dei campi guardiamo sempre con grande rispetto e grande affetto.

La SIMEST, se integrata dall'economia delle Regioni con i fondi rotativi previsti, potrà certamente esplicarsi e applicarsi su più vasta scala e all'estero dove ormai le nostre economie vanno a delocalizzare non anche per fuggire la Patria quanto per conseguire colà quelle economie che ormai – come mostra la teoria dei costi comparati e, in particolare, la comparazione del costo del lavoro di questo Paese con quello di altri in via di sviluppo – non ci consentono di poter avere i risultati che abbiamo avuto in passato.

Pertanto, signor Ministro, ha fatto bene a prestare attenzione a questo istituto che fino ad oggi, per quanto mi è dato sapere, ha operato veramente bene. La tutela della qualità delle produzioni, la tracciabilità, l'origine della stessa, l'attenzione che con la riconsiderazione dell'articolo lei ha voluto riservare alla pesca, completa questi due grandi ambiti a noi tanto cari dell'agricoltura e della pesca.

L'AGEA, un'istituzione che si ritiene possa essere lo strumento ideale di intervento, così come comunicatoci oggi dal Ministro, si occuperà della patata novella Galatina terra rossa, lunga e a pasta gialla, anche per effetto degli stanziamenti che sono stati postulati in questo provvedimento e dell'ultima modifica da noi suggerita.

Il tema dell'energia nucleare è stato certamente ed opportunamente considerato e blindato con l'Agenzia per la sicurezza nucleare, anche se certamente non è l'unico tema trattato in questo provvedimento tenuto

conto, signor Ministro, dell'attenzione che lei ha riservato alle energie alternative alle quali guardano da tutto il mondo e a cui guarda anche la nostra Italia.

Signor Ministro, il provvedimento sarà nelle sue mani tra poche ore e siamo fiduciosi che la sua competenza e la sua esperienza, onorevole Scajola, ci metteranno nelle condizioni di raccogliere nel breve periodo tutti i frutti che un disegno di legge così completo potrà dare al popolo italiano e alla sua economia. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poli Bortone. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE *(Misto-IS)*. Signor Presidente, svolgerò solo alcune brevi considerazioni, non sull'intero provvedimento, ma solo sull'articolo 26 del disegno di legge, che porta la rubrica «Energia nucleare»: un tema che è stato già affrontato in quest'Aula, rispetto al quale, in prima lettura al Senato, erano state date alcune assicurazioni, anche se non mi pare siano intervenute modifiche di carattere sostanziale o tanto meno rassicuranti rispetto a ciò che era stato chiesto in precedenza. In sostanza, le osservazioni non entravano tanto nel merito della validità o no dell'affrontare le tematiche dell'energia nucleare, che possono ben essere affrontate con una cultura peraltro assolutamente diversa, più moderna, aggiornata, quanto piuttosto sul tema della scelta dei territori su cui fare insistere le eventuali centrali nucleari, che investe la questione dell'effettiva valenza delle autonomie locali.

È un tema che diventa ancor più forte, signor Presidente, rispetto a quanto ormai è già accaduto in queste Aule parlamentari, vale a dire l'avere affrontato il tema del federalismo per quanto soltanto sotto l'aspetto del federalismo fiscale e purtroppo non sotto quello più sostanziale del federalismo istituzionale. In questo senso credo che non si possa parlare di federalismo e quindi di esaltazione del ruolo delle autonomie locali e delle funzioni che le stesse devono esercitare per poi mortificarle di fatto nel momento in cui si deve dare loro la possibilità di incidere in scelte che sono di vita, esistenziali per coloro che abitano su quei territori e che spesso sono afflitti da scelte fatte in passato, assolutamente non condivisibili e fortemente penalizzanti.

Fuor di metafora, sto facendo riferimento alla Regione Puglia, da cui provengo, che viene tra l'altro fuori da una campagna elettorale particolarmente vivace in occasione della quale sono state date assicurazioni, con estrema certezza da parte di esponenti del Governo, secondo cui quella Regione sarebbe stata assolutamente immune dall'insediamento di centrali nucleari. Mi sarei aspettata a questo punto che un minimo di certezza potesse venire da un testo modificato dalla Camera dei deputati e che in realtà viene modificato in maniera improbabile negli effetti, considerato che si fa riferimento solo ad un passaggio attraverso la Conferenza unificata Stato-Regioni, che si potrebbe definire platonico, perché subito dopo

si aggiunge che trascorsi 60 giorni il parere comunque si intende acquisito.

Dunque, non si dà neanche un ruolo effettivo alla Conferenza unificata che, per un motivo o per l'altro, potrebbe non riuscire ad esprimersi entro i termini previsti. A parte il fatto che mi auguro si possa fare in tema di riforme istituzionali, in altre occasioni, un discorso molto serio sulla validità, sulla presenza e sulla incidenza delle conferenze stesse, in particolare della Conferenza unificata rispetto a quello che dovrebbe essere un federalismo che renda protagonisti realmente i territori. Mi auguro che il Mezzogiorno possa diventare un territorio finalmente protagonista rispetto a scelte che per il passato sono state fatte in maniera assolutamente autoritaria.

Mi piace ricordare ancora, Presidente, che nella mia Regione si produce più energia di quanta non se ne consumi, il che naturalmente non esime la Regione ad una sorta di vincolo di solidarietà nei confronti di altri territori nell'ambito di un discorso normale di unità nazionale. Ritengo però che quel *mix* energetico verso il quale pure l'Unione europea ci spinge ormai da anni e che è un dato ormai acquisito nella cultura comune debba, tuttavia, essere ponderato, voluto dai territori ed organizzato dalle istituzioni territoriali.

Le ripeto ancora una volta che, sia per espressione del Consiglio regionale sia per assicurazioni reiterate venute nella recente campagna elettorale dai vari rappresentanti del Governo – e lei sa che in Puglia abbiamo autorevoli rappresentanti di Governo – è stato escluso qualsiasi insediamento nucleare nella nostra Regione, ma l'articolo 26 non risponde minimamente, così come formulato, alle esigenze del territorio. Comprendo bene che le sto parlando semplicemente di una Regione, ma credo che se siamo eletti (o, meglio, nominati) da un territorio, quanto meno dobbiamo rispettare le esigenze dello stesso.

Per questo motivo, Presidente, in assenza di un ordine del giorno che possa tranquillizzare realmente, ma soprattutto in carenza di una norma che non ritrovo nell'articolo 26, così come formulato dalla Camera dei deputati, che non mi pare possa essere modificato in alcun modo, ritengo di non poter votare – così anticipo anche la mia dichiarazione di voto – favorevolmente a questo provvedimento per il rispetto che devo alle autonomie locali e, quindi, al federalismo *in itinere*. *(Applausi dei senatori Fosson e Sangalli. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Possa. Ne ha facoltà.

POSSA *(PdL)*. Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, concentrerò il mio intervento sugli importantissimi tre articoli che disciplinano il ritorno dell'Italia all'utilizzazione dell'energia nucleare: gli articoli 25, 26 e 29. Commento innanzitutto i pochi cambiamenti rispetto al testo approvato dal Senato subiti da questi tre articoli nel corso dell'esame alla Camera.

Per quanto riguarda l'articolo 25, l'unico cambiamento è relativo alla lettera *n)* del comma 2. Nella versione approvata alla Camera viene semplicemente prevista la costituzione da parte dei produttori di energia nucleare di un fondo per il finanziamento del *decommissioning* a fine vita delle centrali. La definizione di *decommissioning*, non comparendo nelle definizioni delle leggi nazionali in materia, necessiterà di un chiarimento nell'ambito dei decreti delegati.

Ragionando a buon senso, il fondo per il *decommissioning* dovrebbe coprire sia quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive sue modifiche, in riferimento alla parola disattivazione, che viene lì definita come «l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica», sia quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 368 del 2003 che prevede che «la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi nel rispetto delle condizioni in sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo, sia effettuata presso il Deposito Nazionale riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprietà dello Stato».

Nella versione approvata dal Senato si prevedeva inoltre che la gestione del fondo fosse attribuita agli stessi produttori che l'avrebbero costituito con i loro contributi. Sulla delicata questione di chi amministrerà il fondo per il *decommissioning* il disegno di legge al nostro esame non dice nulla, lasciando aperta al Governo qualunque possibilità di scelta.

Per quanto riguarda l'articolo 26, la modifica introdotta dalla Camera al comma 1 riguarda la definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettronucleare realizzabili nel territorio nazionale. Non riguarda perciò assolutamente nulla di quanto ipotizzato dalla senatrice Poli Bortone un attimo fa. La delibera del CIPE prevista dal comma 1 per tale definizione dovrà essere adottata, ed è questa la novità introdotta dalla Camera, previo parere della Conferenza unificata permanente Stato-Regioni, che deve esprimersi entro 60 giorni. È effettivamente singolare che la Conferenza Stato-Regioni si esprima su una scelta avente caratteristiche sostanzialmente tecniche. L'impianto nucleare potrà essere del tipo EPR francese o del tipo AP1000 statunitense o di altri tipi ancora; le differenze di impatto sul territorio esistenti tra questi vari tipi d'impianto sono modeste.

Per quanto riguarda l'articolo 29, la principale modifica apportata dalla Camera concerne il comma 3. In questo comma, nella versione approvata dal Senato, veniva garantita all'Agenzia per la sicurezza nucleare indipendenza di giudizio e di valutazione, piena autonomia tecnico-scien-

tifica e regolamentare ed il riconoscimento della sua necessità di operare con personale qualificato ed altamente specializzato. Sono caratteristiche essenziali per il buon funzionamento di un'Agenzia per la sicurezza nucleare in qualunque Paese, come è evidente, e come prescrivono i regolamenti internazionali, ad esempio quelli della IAEA. L'esplicitazione di tali caratteristiche operative dell'Agenzia è stata soppressa nel testo approvato dalla Camera. È un passo non positivo, che comunque confidiamo non avrà alcuna influenza sulle modalità di funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia non potrà non operare a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, se non con indipendenza di giudizio e di valutazione, in piena autonomia tecnico-scientifica e avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato. E va sottolineata con chiarezza la seguente ovvietà: il buon funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare è indispensabile per il ritorno del nucleare in Italia. Su di essa non si possono fare risparmi eccessivi. Non si possono fare le nozze con i fichi secchi.

Vorrei fare ora alcune osservazioni sul testo degli articoli 25, 26 e 29. A mio avviso, vi è la possibilità di ulteriori miglioramenti, che tuttavia, per ovvi motivi, non possono essere apportati in questa occasione, data l'urgenza dell'approvazione del testo del disegno di legge al nostro esame, così come pervenuto approvato dalla Camera dei deputati. Tali miglioramenti sono i seguenti.

In primo luogo, al comma 2 dell'articolo 25 mi sarebbe sembrata opportuna l'introduzione tra i principi e i criteri direttivi della previsione di procedure trasparenti per pervenire alla scelta dell'ubicazione del deposito nazionale centralizzato dei rifiuti radioattivi ed alla definizione della sua struttura gestionale, coinvolgendo naturalmente le amministrazioni locali ed individuando chiaramente il regime di responsabilità nel medio e lungo periodo, come raccomandato dalle organizzazioni internazionali.

La realizzazione del deposito nazionale centralizzato dei rifiuti radioattivi ha ormai assunto carattere di necessità urgente. Solo così potrà essere assicurata la gestione in piena sicurezza dei rifiuti radioattivi generati nel primo periodo di utilizzazione dell'energia nucleare nel nostro Paese. Va al riguardo segnalato che in base all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito in materia di riprocessamento (in Gran Bretagna) di combustibile nucleare irraggiato in Italia, il rientro nel nostro Paese dei prodotti radioattivi del riprocessamento dovrà avvenire entro il 2017. Un ulteriore successivo rientro in Italia di materiale radioattivo derivante dal riprocessamento di combustibile irraggiato a suo tempo avverrà nel 2025, in base all'accordo firmato in data 24 novembre 2006 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, riguardante il riprocessamento in Francia di tale combustibile nucleare. I tempi tecnici per la realizzazione del deposito nazionale centralizzato definitivo di rifiuti radioattivi a lunga emivita appaiono quindi ormai piuttosto stretti.

Per quanto riguarda il principio e criterio *c)*, di cui al comma 2 dell'articolo 25, mi chiedo francamente come possa pretendersi che i benefici diretti ai residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio cir-

costante il sito siano caricati sulle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti elettronucleari, facendo divieto a tali imprese di trasferire gli oneri così determinati a carico degli utenti finali. Se questi oneri non saranno pagati dagli utenti finali da chi mai saranno pagati? Certamente non dai cittadini tramite imposizione fiscale. Così come è scritto, l'importantissimo principio e criterio direttivo *c)*, essenziale per il ritorno al nucleare, mi sembra impraticabile.

Circa l'articolo 25, comma 2, lettera *m)*, c'è da chiedersi che cosa significhi «individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare per l'Agenzia dell'autorizzazione unica». Tali rischi sono difficilmente prevedibili. Non si vede come una società di assicurazione possa valutare questi rischi e offrire ai produttori strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa. Si pensa allora ad un contributo dello Stato, parziale o totale, a copertura di questi rischi? In effetti, negli USA con l'*Energy Policy Act* del 2005 è stata prevista da parte dello Stato la copertura di eventuali perdite dovute a ritardi nella costruzione (non imputabili alle imprese) fino ad un ammontare massimo di 500 milioni di dollari per le prime due centrali nucleari e fino a 250 milioni dalla terza alla sesta centrale.

Anche in Francia è lo Stato a coprire direttamente i rischi di danni conseguenti a ritardi non imputabili agli operatori, estendendo, attraverso la COFACE, la copertura dei rischi di questo tipo alla costruzione di centrali nucleari all'estero. Come si vede, le uniche esperienze finora esistenti di copertura assicurativa e finanziaria dei rischi a cui sono esposti i produttori di energia elettronucleare prevedono che sia lo Stato ad effettuare la suddetta copertura. Se tale forma di assicurazione pubblica dovesse essere adottata anche in Italia, si porrebbe ovviamente un problema di copertura dei relativi oneri nel bilancio dello Stato; tuttavia, tale copertura non è stata prevista nel disegno di legge al nostro esame.

Sempre al comma 5 dell'articolo 29, alla lettera *i)*, riterrei più opportuna la parola «approva» al posto della parola «definisce». Infatti i soli che dispongono di tutte le informazioni necessarie per definire nel dettaglio le procedure per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e lo smantellamento degli impianti a fine vita sono i titolari autorizzati all'esercizio o allo smantellamento. L'Agenzia per la sicurezza nucleare è in grado di definire non le procedure, ma le linee guida per le stesse ed in ogni caso ad essa compete la loro approvazione.

In conclusione, con l'imminente approvazione del disegno di legge al nostro esame si compie il primo fondamentale passo per la reintroduzione nel nostro Paese dell'energia nucleare, un obiettivo assai complesso, di grande rilevanza simbolica ed economica, che il Governo Berlusconi ha saputo coraggiosamente assumere all'indomani della vittoria nelle elezioni politiche dell'aprile 2008. Il prossimo passo competerà al Governo con la creazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e l'elaborazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 25.

Auguri cordiali di buon lavoro! *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poretti. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, senatrici e senatori, mi fa piacere parlare dopo il senatore Possa, per svolgere un intervento che sarà probabilmente di segno opposto, se non contrario. Sono lieta comunque che con questa occasione e con quest'ultimo voto del Senato perlomeno si discuta di nucleare, visto che dopo la nostra votazione sarà tutto solo ed esclusivamente nelle mani del Governo.

Non c'è nessun pregiudizio, né alcun preconcetto che sta alla base della nostra contrarietà al provvedimento in esame, in particolare per la parte riguardante il nucleare e, appunto, la delega al Governo, su cui vorrei però soffermarmi.

Alle richieste di confronto che da oltre un anno stiamo avanzando (e parlo soprattutto come delegazione radicale nel Gruppo del PD), alle perplessità che la scelta del nucleare sia quella più conveniente, nessuna risposta; solo annunci propagandistici e misure illiberali che impongono scelte, impedendo un confronto su costi e benefici.

Questo decreto stabilisce che dopo la sua approvazione il Governo avrà sei mesi per predisporre la normativa necessaria, per localizzare i siti su cui sorgeranno le centrali e decidere i sistemi di stoccaggio e di deposito dei rifiuti radioattivi. I siti saranno dichiarati di «interesse strategico nazionale» e sottoposti a segreto di Stato e controllati dai militari. La tipologia degli impianti sarà decisa dal CIPE; per costruirli e farli funzionare basterà un'unica autorizzazione che verrà rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, d'accordo con i colleghi dei Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture: una partita di giro all'interno di Palazzo Chigi.

Si istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare, composta da un presidente e da quattro membri nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, anche in questo caso senza neppure dare la parvenza che sia un'Agenzia indipendente. In pratica, il Governo chiede ed esige un mandato in carta bianca, per fare come meglio crede, senza bisogno di consultare il Parlamento, né tanto meno gli enti locali: alla faccia del federalismo!

Non è un caso che il nucleare è fermo da tempo là dove le preoccupazioni e il controllo dell'opinione pubblica hanno più peso e dove l'energia è un affare di mercato; invece continua ad andare avanti in Cina, in India, in Russia, dove il controllo democratico o non c'è, oppure è molto più fragile e dove le centrali vengono pagate con i soldi dello Stato. Nel complesso il nucleare è in declino e l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) calcola che nel 2030 la quota di elettricità prodotta nelle centrali atomiche si ridurrà dall'attuale 16 al 9-12 per cento.

Si dice però che la scelta del nucleare serva a diminuire la nostra dipendenza da fonti energetiche (petrolio) dall'estero: è un falso, e vediamo perché. Innanzitutto, la tecnologia nucleare è di importazione francese e la Francia, con il suo 78 per cento di produzione elettrica nucleare, consuma più petrolio della Germania: infatti, se è vero che la Francia ci vende ener-

gia elettrica nelle ore morte, (è sovracapacitata), nelle ore di punta la compra dalla stessa Germania.

Il combustibile poi, l'uranio, è estero: il 58 per cento delle riserve sono in Canada, Australia e Kazakistan. Il premio Nobel Carlo Rubbia già ci mette in guardia sulla poca disponibilità dell'uranio a livello mondiale e di conseguenza il prezzo dello stesso è soggetto a speculazioni, come e peggio del petrolio. Se la dinamica sarà la stessa che l'uranio ha seguito dal 2000 ad oggi, aumentando di venti volte da 7 a 130 dollari per libbra (ha spiegato così il fisico premio Nobel), il prezzo potrebbe arrivare anche a 500 dollari e il costo dell'elettricità nucleare schizzerebbe da 40 a 65 euro per megawatt, un livello insostenibile.

Si aggiunga il problema della disponibilità: le riserve conosciute valgono per non più di una trentina d'anni; per due terzi il mercato dipende dalle forniture militari e il più grande impianto di estrazione, quello di Cigar Lake in Canada, tarda ad entrare in esercizio.

Ancora, tra i vantaggi di questa scelta ci si dice che «il nucleare dovrà produrre un quarto dell'energia elettrica del Paese (25 per cento)», ma si finge di dimenticare che la produzione elettrica italiana rappresenta il 18 per cento del nostro fabbisogno energetico complessivo, l'82 per cento del quale (carburanti e così via) va essenzialmente ai trasporti. Quindi, l'obiettivo del 25 per cento del ministro Scajola, rispetto al 18 di produzione elettrica, significa che il nucleare sarà il 4,5 per cento del fabbisogno di energia elettrica.

Ma allora, se si tratta del 4,5 per cento, l'alternativa c'è già, ed è quella di puntare sull'efficienza energetica, la più grande fonte di energia a detta di tutti gli esperti. Ciò significa evitare gli sprechi. La via è quella di un *mix* di energie rinnovabili: efficienza energetica, solare, eolico e quant'altro la tecnologia odierna possa offrire. E poi la ricerca. Un recente studio dell'istituto McKinsey, uno dei più accreditati a livello mondiale, spiega come con l'efficienza energetica nella costruzione di edifici si possa coprire il 4 per cento del nostro consumo nazionale: la stessa cifra delle centrali nucleari. Questa sarebbe la strada da percorrere, sembra abbastanza ovvio; lo si può fare da subito e spendendo molto meno.

Infine, non possiamo non porci il problema, tutt'altro che marginale, della sicurezza e delle scorie, tra l'altro in un Paese in cui non si riesce neppure a smaltire la spazzatura. Dopo il *referendum* del 1987, non siamo ancora riusciti, nel 2009, a liberarci delle vecchie scorie stoccate in luoghi non adatti, come a Saluggia, o che sono rimaste nelle vecchia centrale. A Caorso, per esempio, sono state trasferite in speciali piscine. Non vorrei inoltre ricordarvi la vicenda di Scanzano Jonico, in Basilicata, terminata con un costo, per l'invio in Francia delle scorie, di 250 milioni di euro, ovviamente pagati dal contribuente. Ancora notizie giornalistiche ci parlano della Basilicata come luogo individuato per lo smaltimento delle scorie: auguri, dico io in questo caso.

Noi, Italia, che non abbiamo neanche un piano energetico nazionale per disporre di un quadro della situazione e delle scelte per il futuro, ci lanciamo in questo passo – con un ritorno al passato, un tuffo all'indietro

– del nucleare. Senza un piano energetico nazionale non si vede davvero che tipo di politica si possa e si intenda programmare; senza tale piano, le date e le cifre di cui parliamo restano solo dei numeri che non hanno alcun senso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G101. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, in un intervento precedente si è detto, cogliendo una verità, che oggi il mondo ci guarda. Questo è vero, ma potremmo anche aggiungere che oggi il mondo, a guardarci, sorriderebbe nel verificare ciò che stiamo approvando in materia di energia.

Il provvedimento in discussione si caratterizza per due aspetti assolutamente non comprensibili dal punto di vista di una visione politica ottimale. Siamo il Paese che fa pagare di meno i diritti di estrazione ai petrolieri, pur con il risibile aumento dal 7 al 10 per cento. Mentre nel resto del mondo i concessionari dei pozzi di estrazione pagano l'83 per cento in Indonesia, l'85 per cento in Libia, l'80 per cento in Russia, il 60 per cento in Alaska, l'85 per cento in Venezuela, l'80 per cento in Norvegia, il 50 per cento in Gran Bretagna e in Canada, da noi pagano il 7 per cento. Si tratta di denari che non vanno a beneficio dello Stato a discapito del territorio su cui insistono i pozzi estrattivi; è denaro, invece, che viene dato in beneficio ai concessionari, cioè a coloro che hanno ottenuto la concessione di perforare il nostro territorio estraendo energia e idrocarburi liquidi o gassosi. E penso alla mia Regione: nella mia Provincia si estrae il 19 per cento del metano nazionale.

L'aumento che il Governo ha deciso con questo provvedimento porta dal 7 al 10 per cento l'aliquota che devono pagare i concessionari, ma non per i pozzi a mare, ossia quelli che rientrano nel mare della mia Provincia. Sono decine e decine di milioni di euro, che, in base alla legge, vanno in parte allo Stato e in parte al territorio: è un furto, che si consente nonostante il nostro sforzo di chiedere una modifica radicale nella direzione di un adeguamento del pagamento delle cosiddette *royalties*, fissate originariamente nel 22 per cento, in seguito ridotte prima al 9, poi al 7, ed ora lievemente aumentate al 10 per cento.

Non conosciamo la ragione per cui il Governo non voglia ridare i benefici economici ai territori che offrono questo prodotto, il cui lucro è garantito solo ai concessionari. Questo poteva spiegarsi forse quando i concessionari erano pubblici, ma ora sono privati: perché non devono pagarci il prodotto e dobbiamo regalarglielo? Perché il resto del mondo garantisce i territori e noi no?

Il secondo punto che qualifica questo provvedimento è l'opzione netta che il Governo fa nella direzione del nucleare. È una battaglia che non finisce in quest'Aula, ma dovrà proseguire, perché coinvolge un'opzione di fondo fatta dal Governo con la previsione della realizzazione delle centrali nucleari di terza generazione, i cui tempi di costruzione

sono stimabili in dieci o dodici anni, quando già si sa che tra quindici o vent'anni saranno realizzabili le centrali nucleari di quarta generazione. Questo significa che di qui a dieci o dodici anni andremo a realizzare centrali nucleari con un sistema rischioso e sorpassato, mentre tutto il resto del mondo – lo sottolineo – va in un'altra direzione.

Anche in Finlandia, Paese efficiente e di vocazione per la maggior parte favorevole al nucleare, i tempi di realizzazione della centrale che si sta costruendo, originariamente previsti in quattro o cinque anni, secondo i loro programmi, si sono allungati ad otto ed i costi sono lievitati da 3 a 4,5 miliardi di euro, senza considerare che rimane ancora insoluto, a livello mondiale, il problema del trattamento delle scorie.

Non riusciamo ancora ad eliminare le scorie delle centrali che hanno funzionato fino a 20 anni fa: 25.000 metri cubi di rifiuti di combustibile irraggiato, cui si sommano 1.500 metri cubi prodotti annualmente dai settori della ricerca, della medicina e dell'industria e 80.000-90.000 metri cubi derivanti dallo smantellamento delle quattro centrali. Ancora non abbiamo risolto questo problema, ben sapendo che tutti gli studi certificano che il trattamento delle scorie attualmente in atto (ossia la cosiddetta vetrificazione) è garantito per non più di 100 anni. Ciò significa che il trattamento di vetrificazione non riuscirà a contenere le scorie.

Il nostro pianeta ha tante bombe atomiche disseminate. Non riusciamo ad eliminare le scorie e ci avventuriamo verso la strada del nucleare, che è abbandonata dal resto del mondo. Non riusciamo a cogliere le ragioni politiche, se non attraverso una interpretazione lobbistica di queste scelte.

È assurdo pensare che mentre nel resto del mondo si va avanti verso le energie alternative, noi abbandoniamo la strada delle energie alternative, quelle che nel resto del mondo si stanno sfruttando grazie alle conoscenze e alle industrie italiane: e in Italia no! Dovete spiegarci il perché di tutto ciò. Perché le nostre industrie possono realizzare gli impianti in Spagna, in Libia, nel Nevada e non in Italia? Questa è una scelta lobbistica contraria agli interessi nazionali.

Per questi motivi fondamentali (ne ho citati due) anticipo che il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signor Presidente, chiedo di consegnare il mio intervento. Mi consenta, però, solo due parole.

Voglio ringraziare tutti i senatori e le senatrici che mi sono stati vicini e che sono stati vicini alla mia città, Viareggio, in seguito ai tragici eventi dei giorni scorsi. *(Generali applausi).*

PRESIDENTE. Senatrice Granaiola, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI *(LNP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame è stato predisposto per affrontare alcune problematiche di natura strutturale che investono importanti settori strategici dell'economia del nostro Paese e che, di fatto, impediscono al nostro sistema produttivo di emergere da una situazione di generalizzato stallo economico.

Gli argomenti affrontati sono sostanzialmente tre: sviluppo delle piccole imprese e del commercio internazionale, tutela della proprietà industriale e lotta alla contraffazione e adozione di nuove strategie energetiche nazionali, con il riassetto di importanti enti che operano nel settore.

Il tema dell'energia, come tutti sappiamo, rappresenta l'argomento centrale, il baricentro di questo provvedimento, direi il centro di gravità permanente attorno al quale costruire il rilancio dell'economia del nostro Paese.

Un'economia fiorente – lo sappiamo – necessita di disporre di energia, di tanta energia, libera, possibilmente ecologica e, soprattutto, a basso costo.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,19)

(Segue VALLARDI). Servono quindi incentivi per energia pulita, politiche ecologiche, investimenti di valorizzazione delle fonti di produzione delle energie rinnovabili, sia industriali che agricole.

Con questo provvedimento viene incentivata per il mondo agricolo la realizzazione di impianti a biomassa non molto grandi, di ridotte dimensioni, quindi facilmente realizzabili in molte aziende agricole, con potenze inferiori a un megawatt. Ciò offrirà certamente nuove possibilità di far impresa e sarà fonte di reddito per gli agricoltori che potranno integrare e diversificare le attività dell'azienda nell'ottica di un'agricoltura sostenibile, sia dal punto di vista energetico che ambientale.

In questo provvedimento viene affrontato anche il tema della trasparenza dei prodotti alimentari. Troviamo espressamente, all'articolo 17, un'anticipazione di quello che presto sarà un provvedimento che il Governo, tramite il Ministro dell'agricoltura, attuerà, presentando in maniera più organica e complessa l'etichettatura, cioè la tracciabilità dei prodotti agricoli, a tutela della salute dei consumatori.

In questo provvedimento si regolamenta l'identificazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, andando finalmente nella direzione della tutela e dell'informazione del consumatore, attraverso l'obbligatorietà dell'esposizione di tantissime informazioni sull'etichetta dei prodotti ittici. In sostanza, si scriverà sull'etichetta il tipo di pesce, la sua provenienza, ad-

dirittura quale nave lo ha pescato ma soprattutto quando e dove è stato pescato o allevato. Quindi sicuramente andiamo verso un futuro di trasparenza, di tracciabilità, di qualità e di genuinità del prodotto ittico venduto all'interno del nostro Paese.

Energia pulita, rinnovabile, a buon mercato, ecologicamente sostenibile: è con questa filosofia che all'articolo 27 di questo provvedimento – grazie ad un emendamento proposto dalla Lega Nord – abbiamo dato la possibilità ai Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti di costruire degli impianti fotovoltaici con potenza fino a 200 kilowatt, mutuando la norma che è in vigore per gli impianti di potenza fino a 20 kilowatt ed estendendo chiaramente i benefici per lo scambio sul posto, che oggi è in vigore per impianti fino a 20 kilowatt, a tutto il territorio comunale per gli impianti fino a 200 kilowatt. Diamo quindi la possibilità ai Comuni medio-piccoli, che hanno una popolazione di circa 4.000-5.000 abitanti, di produrre l'energia elettrica di cui hanno bisogno per le esigenze delle proprie utenze. Non serve molto spazio per poterlo fare: bastano circa 2.000 metri quadrati di superficie, che dovrebbero essere disponibili, credo, in ogni Comune.

Sicuramente i benefici arriveranno perché si produrranno circa 250.000 kilowattora ogni anno per ogni impianto con potenza fino a 200 kilowatt. Inoltre, la cosa che credo più ci interessi è che per ogni impianto di queste dimensioni riusciremo a risparmiare sino all'equivalente di 170 tonnellate di anidride carbonica, quindi a produrre meno CO2. Dal punto di vista ambientale credo che questo sia un grandissimo risultato.

Al di là del risparmio ambientale, ritengo che anche l'aspetto economico per i piccoli e medi Comuni sia di notevole rilevanza perché, come sappiamo, l'energia elettrica pubblica consumata in un Comune incide sul bilancio di ogni singola amministrazione per il 5-7 per cento. Se riusciamo a produrre l'energia elettrica con questo sistema, è semplice capire quale sarà il risparmio per il bilancio di un Comune.

Secondo la stessa filosofia, si è pensato – sempre con un emendamento della Lega Nord – di dare anche la possibilità ai Comuni di mettere a disposizione dei propri cittadini alcune aree su cui realizzare impianti fotovoltaici, da cedere ai privati che vogliono accedere al conto energia. Ora anche chi non ha spazio in casa propria – sto pensando a tutti quelli che vivono in appartamento e che fino ad oggi non potevano, chiaramente, costruire un impianto fotovoltaico – può, con la partecipazione del suo Comune, realizzare un impianto fotovoltaico e beneficiare quindi dell'energia prodotta. Mi rivolgo all'amico senatore Li Gotti per fargli notare che anche noi facciamo particolare attenzione alle energie alternative e agli impianti fotovoltaici e anche noi stiamo andando nella giusta direzione.

Il provvedimento al nostro esame, nel suo insieme, ci permetterà certamente di dare nuovo slancio all'economia e di recuperare quel *gap* energetico che, negli ultimi anni, aveva visto il nostro Paese particolarmente arretrato nei confronti dei Paesi più all'avanguardia. È per questo che il

movimento della Lega Nord voterà con convinzione a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomaselli. Ne ha facoltà.

TOMASELLI *(PD)*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, torna nell'Aula del Senato, in quarta lettura, questo provvedimento a circa un anno dalla sua adozione in Consiglio dei ministri e dopo che ha conosciuto un progressivo stravolgimento ed ampliamento nel merito delle questioni trattate e nella dimensione del testo, passato da 17 articoli iniziali a ben 64.

Torna in quest'Aula, dopo l'ulteriore esame da parte della Camera, un testo che avremmo voluto e sperato fosse migliore di quello licenziato dal Senato circa due mesi fa e che invece, proprio per via di alcune delle modifiche apportate, ci ritorna purtroppo, per alcuni aspetti, peggiorato.

Siamo di fronte, infatti, ad un testo che lascia innanzitutto irrisolti alcuni gravi limiti che nel corso del lungo esame in Senato abbiamo evidenziato con forza e che hanno indotto il Gruppo del Partito Democratico a votare contro, sia alla Camera che al Senato, il provvedimento nel suo insieme: dal sostanziale svuotamento della norma sulla *class action*, tanto attesa dal mondo dei consumatori, che rende pressoché impraticabile l'azione risarcitoria collettiva, all'incomprensibile, per molti aspetti, maxiemendamento di un collega senatore della maggioranza con cui si è modificata la legislazione sul trasporto ferroviario nel nostro Paese, un maxiemendamento che, per ampiezza, specificità e contenuti si è configurato come una sorta di provvedimento nel provvedimento; e ancora, all'arretramento sul terreno delle liberalizzazioni e della tutela dei consumatori, che si è manifestato nel settore delle assicurazioni, con l'introduzione dell'impossibilità, per gli assicurati attraverso polizze poliennali, del recesso anticipato: un regalo – chiamiamolo con il proprio nome – alla potente *lobby* delle assicurazioni nell'ambito di un articolo del disegno di legge in questione, che recita testualmente: «Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi»; ebbene, giudichi ognuno di voi, onorevoli colleghi, signor Ministro, signora Presidente, la coerenza tra la rubrica di questo articolo e il merito; per finire con il corposo capitolo del cosiddetto ritorno al nucleare che, da parte nostra, abbiamo affrontato in questi mesi, al contrario di vasti settori del Governo e della stessa maggioranza, senza alcun pregiudizio di natura ideologica. Anzi, vorrei dire che il nucleare è questione troppo seria per essere affrontata in termini ideologici.

Abbiamo avuto modo di denunciare, negli scorsi mesi, la forzatura con cui, nel pieno dell'*iter* parlamentare di un provvedimento che concerne una materia così delicata, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa – e il ministro Scajola lo ricorda bene – tra il Governo italiano e quello francese che, in qualche modo, prefigura quelli che saranno, una volta che tale provvedimento diventerà legge, i requisiti e le tipologie degli impianti che verranno utilizzati nel nostro Paese, attraverso un rapporto pri-

vilegiato con l'industria francese. Sostanzialmente, stiamo cedendo una parte del mercato energetico italiano ad una tecnologia ormai obsoleta, rinunciando alla sollecitazione di un'adeguata competizione internazionale, che non si potrà realizzare a causa dell'accordo stipulato tra il Governo italiano e il Governo francese, tra l'ENEL e l'EDF. Di questo stiamo parlando.

Così come non possiamo non tornare a denunciare le forzature delle procedure, specie nel rapporto democratico con le comunità locali e con le istituzioni locali, chiamate alla espressione di un mero parere consultivo e non, invece, vincolante, come abbiamo proposto con i nostri emendamenti, bocciati sia alla Camera che al Senato, per la definizione dei decreti delegati che andranno a regolamentare la scelta dei siti, delle tipologie di impianti, dei processi di smaltimento delle scorie e così via.

In realtà, non solo non si è messo mano a tali aspetti negativi, che abbiamo provato ad alleviare con i nostri emendamenti, prima in Senato e poi alla Camera, ma il testo che torna qui oggi, seppur modificato in punti assolutamente parziali, ha il segno di un ulteriore peggioramento.

Penso all'articolo 1, che definisce le disposizioni per la operatività delle reti di impresa, terreno su cui si è consumato un altro capitolo di una guerra – mi perdonerà il ministro Scajola – non tanto sotterranea, di competenze e primazia tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo economico, che vede, purtroppo, soccombere quest'ultimo a seguito delle modifiche introdotte, che capovolgono la competenza nell'emanazione di alcuni decreti attuativi a vantaggio, appunto, del Dicastero di Via XX Settembre.

Penso all'articolo 25, che definisce l'ambito della delega al Governo in materia di energia nucleare e i principi che devono ispirarne il concreto esercizio: qui si consuma, infatti, un altro grave strappo, cancellando, peraltro, una norma introdotta proprio qui, in Senato. Mi riferisco alla previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il *decommissioning*, per il quale viene soppresso il vincolo a che tale fondo sia esplicitamente costituito con una contribuzione a carico dei produttori medesimi, come espressamente richiamato nel testo licenziato dal Senato unitamente alla previsione, anche questa soppressa, che tali risorse potevano essere attribuite agli enti locali che ospitano gli impianti. Mi sembra un arretramento del tutto evidente.

Per concludere, richiamo altre due modifiche: all'articolo 27 in cui, quasi in una sorta di accanimento, si prevede che la decadenza degli organi amministrativi della Sogin avvenga non più alla data di nomina dei commissari straordinari, ma alla data di entrata in vigore della presente legge, con il rischio, evidentemente, di un periodo di assenza di guida e di confusione gestionale di una così importante e delicata struttura. E, infine, all'articolo 29, che istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare, in cui si sopprime una norma di garanzia in maniera incomprensibile, laddove nel testo precedente si prevedeva che l'Agenzia avrebbe operato «con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tec-

nico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato». Era una norma che garantiva la terzietà, l'autonomia e la qualità di un organismo chiamato a compiti straordinariamente delicati, che ora con un tratto di gomma vengono cancellate.

Il nostro Gruppo ha inteso presentare pochi ma significativi emendamenti e alcuni ordini del giorno sulla parte modificata del testo, che vanno nella direzione di ripristinare i testi precedenti, peggiorati nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, nonché di migliorare quelle garanzie, che sono state affievolite, di terzietà e di affidabilità delle strutture la cui funzione è assolutamente delicata. Mi auguro che il Governo e la maggioranza colgano il senso di collaborazione che viene dalle proposte del Partito Democratico e possano accoglierle come meritano, nell'interesse del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vetrella. Ne ha facoltà.

VETRELLA *(PdL)*. Signora Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1195-B rappresenta una risposta concreta del Ministro, del Governo e anche del Parlamento a due esigenze fondamentali dello sviluppo del Paese: lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese e l'energia.

Avendo altri colleghi trattato in modo adeguato e ampio l'aspetto relativo all'energia, nel mio breve intervento vorrei focalizzarmi su un aspetto che riguarda le imprese e in particolare quelle piccole e medie. Sono diversi i fattori significativi che troviamo come elementi in favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione delle imprese e in particolare, come dicevo, delle piccole e medie imprese: essi vanno tutti nel senso di offrire strumenti di aggregazione, di semplificazione amministrativa, di miglioramento della conoscenza e di sviluppo della concorrenza internazionale.

Il primo elemento è rappresentato senz'altro dallo strumento della rete di imprese, ovvero dall'aggregazione tra piccole e medie imprese, anche distribuite in diverse zone del Paese, sulla base di progetti comuni. In questo modo le piccole e medie imprese, senza perdere la propria identità e la propria efficienza, possono ampliare il proprio mercato, avendo a disposizione strumenti per migliorare l'economia di scala ed il livello dell'innovazione e della conoscenza, ottimizzando altresì, eventualmente, anche i processi di produzione.

L'evoluzione informatica consente sempre di più di considerare l'aggregazione di imprese non solo su scala di particolari ambiti territoriali, come avvenne per i distretti produttivi, dove molto spesso l'aggregazione non è stata tanto per prodotto/processo produttivo, cioè non tanto per «progetto», ma per la messa in comune di servizi e di infrastrutture.

La rete di imprese, così come viene chiaramente definita, si basa quindi non sul concetto di «aggregazione territoriale», ma particolarmente su «aggregazione su progetto», che rappresenta una grande evoluzione, ed ha quindi maggiore potenzialità di incrementare la ricerca e l'innovazione,

aprirsi verso i mercati internazionali, sfuggire ad un'influenza politica e sindacale a volte troppo presente sia nei distretti che nelle grandi imprese, migliorare il proprio sistema di impresa traendo vantaggio dal confronto con le altre facenti parte della rete ed incrementare la propria partecipazione ai progetti europei, ampliando eventualmente la rete anche ad imprese estere. Come si vede, si tratta quindi di elementi estremamente significativi.

L'emendamento da me presentato e già approvato in Senato, condiviso anche da gran parte dell'opposizione, introduce nell'articolo 1 l'estensione di vantaggi e agevolazioni, riservati fino ad oggi solo ai distretti industriali, anche alle reti di imprese, consentendo all'Italia un salto in avanti verso la competitività.

Nel testo che stiamo discutendo si definisce, quindi, per la prima volta in maniera dettagliata il contratto di rete, con il quale due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Non elenco tutti gli elementi che sono parte integrante del contratto che viene redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Desidero menzionare soltanto uno di questi punti, che è estremamente importante: questo contratto richiede l'individuazione di un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune. C'è, inoltre, un organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, portando su una centralità di tipo manageriale e gestionale le imprese che afferiscono alla rete di imprese.

È anche da menzionare il fatto che, in seguito alla discussione in Commissione 10ª, abbiamo voluto escludere la possibilità di chiedere la divisione del fondo per la durata del contratto di rete e che i creditori della singola impresa possano far valere il proprio diritto sul fondo.Invece, per le obbligazioni assunte in nome del fondo patrimoniale dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo.

Il punto *b)* del comma1 dell'articolo 1 inserisce due nuovi commi dopo il 4-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009. Il comma 4-*ter*.2 dispone la ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete. Si ricorda che il comma 368 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 ha recato numerose disposizioni per i distretti produttivi che, come dicevo prima, vengono ampliate al concetto di reti di imprese.

Se consideriamo le diverse facilitazioni, osserviamo che, ampliando anche alle reti di imprese le facilitazioni finanziarie, amministrative e di ricerca e innovazione, previste precedentemente solo per le imprese all'interno dei distretti, noi mettiamo in condizione le piccole e medie imprese di aggregarsi su scala nazionale ed internazionale per affrontare meglio il mercato.

Il disegno di legge al nostro esame ha modificato la disciplina fiscale dei distretti produttivi, estesa anche alle reti di imprese e alle catene di fornitura, reintroducendo il regime fiscale previsto dalla legge finanziaria 2006. In particolare, la legge n. 266 del 2005 modifica la disciplina tributaria dei distretti produttivi prevedendo la facoltà, per questi ultimi, di optare per il regime della tassazione consolidata di distretto ovvero per la tassazione preventiva concordata triennale.

Dato il tempo ristretto non menziono altri punti, ma desidero mettere in risalto che la lungimiranza di questa legge comporta al proprio interno altri elementi significativi che favoriscono la piccola e media impresa – che, come si sa, è la struttura portante del nostro sistema industriale nazionale – grazie all'estensione anche ad essa di tutte le potenzialità che vengono dalla reindustrializzazione, dallo sviluppo, dagli incentivi, dall'innovazione e dagli interventi per i settori industriali in crisi.

Si introduce, inoltre, tutta la semplificazione normativa. È il caso di menzionare, ad esempio, tra i vari aspetti, le novità che troviamo anche nei campi della reindustrializzazione, dello sviluppo, dell'innovazione e degli incentivi, con particolare riferimento a quei settori e a quelle zone che si trovano in forte stato di crisi industriale. Dall'altra parte, sono presenti tutti gli elementi tesi a promuovere i rapporti con l'estero grazie all'attivazione di misure per lo sviluppo del *made in Italy*, per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio.

Ora, nella semplificazione normativa, si deve tener conto di alcuni temi importanti tra cui, ad esempio, è bene ricordare quello della semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni, oltre alla differenziazione e alla regolamentazione delle misure di incentivazione, ove necessario, in funzione della dimensione dell'intervento agevolato ovvero dei settori economici di riferimento.

Da un lato, prevale dunque un concetto di sviluppo di rete di impresa, che crea una grande potenzialità per le piccole e medie imprese in termini di aggregazione per progetto e per finalità di produzione e di innovazione; dall'altro, si riporta nell'ambito delle piccole e medie imprese, e quindi della rete di impresa, una serie di opportunità, derivanti dalla semplificazione normativa, di incentivazione per l'innovazione e la ricerca, per l'internazionalizzazione, e menzionerei anche la lotta alla contraffazione e il diritto industriale.

In conclusione, reputo che il disegno di legge al nostro esame offra una notevole ed ulteriore potenzialità allo sviluppo e alla internazionalizzazione delle nostre piccole e medie imprese. Queste, con l'intelligenza e l'impegno che le caratterizza, sapranno cogliere pienamente le opportunità offerte per crescere e svilupparsi, opponendo efficienza e conoscenza al basso costo del lavoro nei Paesi emergenti, quali la Cina e l'India. Si tratta di un elemento che come senatore della Campania considero piuttosto im-

portante per lo sviluppo e una migliore integrazione della piccola e media impresa del Meridione nel tessuto imprenditoriale nazionale. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Dimissioni del senatore Giovanni Collino

PRESIDENTE. Prima di dare la parola per la replica al senatore Paravia e successivamente al ministro Scajola, informo l'Assemblea che, con lettera in data 8 luglio 2009, il senatore Giovanni Collino ha dichiarato, a seguito della propria elezione a parlamentare europeo, di voler rassegnare le dimissioni da senatore della Repubblica, con decorrenza dalla prima seduta del Parlamento europeo, che avrà luogo il 14 luglio 2009.

Trattandosi di dimissioni originate da motivi di incompatibilità e conseguenti ad un'opzione, quest'Assemblea non può che prenderne atto.

Pertanto, le dimissioni dispiegheranno effetto a partire dal 14 luglio 2009.

Collega Collino, questa Presidenza intende darle atto del lavoro svolto e farle anche i migliori auguri per il lavoro che svolgerà nel Parlamento europeo. *(Generali applausi).*

COLLINO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINO *(PdL)*. Signora Presidente, la ringrazio per le sue parole. Colgo l'occasione per ringraziare della collaborazione i membri del Governo e tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione.

La mia elezione al Parlamento europeo non era prevista. Questa volta le preferenze hanno giocato veramente uno scherzo al sottoscritto. Lascio il Senato dopo aver svolto la mia attività di parlamentare in quest'Aula per quattro legislature. Cercherò di fare del mio meglio, con serietà ed abnegazione, per rappresentare l'Italia nel Parlamento europeo. *(Generali applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B (ore 18,45)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

PARAVIA, *relatore*. Signora Presidente, rinuncio al mio intervento in sede di replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SCAJOLA, *ministro dello sviluppo economico*. Signora Presidente, onorevoli senatori, ho seguito con attenzione l'andamento della discussione generale e le posizioni espresse dagli esponenti della maggioranza e delle opposizioni. Al di là delle diverse valutazioni, credo sia chiara a tutti la rilevanza strategica del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare. Possiamo affermare che con questo provvedimento passiamo dalle misure di emergenza per contrastare la crisi a riforme strutturali per aiutare l'Italia ed il suo sistema produttivo ad uscire dalle attuali difficoltà, avviando processi di competitività, modernizzazione, efficienza che configureranno l'Italia del futuro.

Per economia di tempo e per permettere una celere approvazione di questa importante legge, onorevoli colleghi, consegnerò il testo del mio intervento alla Presidenza perché possa essere allegato al Resoconto della seduta. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 5ª e dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

OLIVA, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 25.3 e 29.5, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La 1ª Commissione permanente, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARAVIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G100, G101 e G104 e favorevole sul G105. Inviterei il Governo ad accogliere gli ordini del giorno G102 e G103 come raccomandazioni, se i presentatori sono d'accordo.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signora Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G100.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G101, propongo di riformulare il dispositivo nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare

la possibilità di rivedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la disciplina organica dei canoni minerari e delle aliquote di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625». Se i presentatori sono d'accordo con tale riformulazione il parere del Governo è favorevole.

Esprimo quindi parere contrario agli ordini del giorno G102, G103 e G104 e favorevole all'ordine del giorno G105.

PRESIDENTE. Signor relatore, il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno G100; lei mantiene l'orientamento precedentemente espresso?

PARAVIA, *relatore*. No, signora Presidente, il mio parere diventa favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto in votazione. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

Sull'ordine del giorno G101 c'è una proposta di riformulazione avanzata dal Governo. Senatore Li Gotti, l'accetta?

LI GOTTI *(IdV)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Paravia, qual è il suo parere in ordine a tale riformulazione?

PARAVIA, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G101 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Senatore Della Seta, sull'ordine del giorno G102 c'è una proposta del relatore di accoglierlo come raccomandazione, mentre il Governo ha espresso parere contrario.

DELLA SETA *(PD)*. Signora Presidente, sono favorevole alla trasformazione dell'impegno contenuto nell'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'ordine del giorno G102 come raccomandazione, così come suggerito dal relatore?

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Come raccomandazione il Governo lo può accogliere.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G102 non verrà posto ai voti.

Senatore Della Seta, il relatore ha proposto che venga accolto come raccomandazione anche l'ordine del giorno G103.

DELLA SETA *(PD)*. L'oggetto dell'ordine del giorno G103 è analogo, signora Presidente. Accetto, pertanto, la raccomandazione.

PRESIDENTE. Il Governo può accettare come raccomandazione anche l'ordine del giorno G103?

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Lo accetto come raccomandazione, signora Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G103 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G104.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G104, presentato dal senatore De Toni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G105 non verrà posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARAVIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2 e, naturalmente, favorevole sull'ordine del giorno G1.100 della Commissione.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Granaiola e da altri senatori.

Non è approvato

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LEGNINI *(PD)*. Signora Presidente, illustrerò gli emendamenti 3.1 e 3.2. La presentazione di queste proposte di modifica, che hanno ad oggetto la regolazione finanziaria della zona franca urbana per la Provincia dell'Aquila e per i Comuni del cratere, è occasionata dall'esistenza in que-

sto provvedimento di una norma che riattribuisce risorse finanziarie certe alle zone franche urbane così come erano state istituite e regolamentate nella finanziaria per il 2008, norma peraltro modificata alla Camera con un espresso riferimento alla riserva finanziaria per la zona franca urbana della Provincia dell'Aquila contenuta nel cosiddetto decreto terremoto.

Ricordo all'Assemblea che tale misura – quella cioè che prevede la possibilità di istituire in quei territori disastrati zone franche urbane – fu ritenuta necessaria sia da parte nostra che della maggioranza, e la soluzione adottata in Commissione fu di assegnare per l'istituzione di una o più zone franche urbane in quei territori con una somma di 45 milioni di euro per il 2009, lasciando impregiudicata la possibilità, (direi la necessità) di finanziare per gli anni successivi le predette zone franche con un importo di eguale entità. Tant'è che noi presentammo sia in Commissione che in Aula emendamenti volti ad estendere la copertura anche al triennio successivo. Se nonché il Governo in Aula, a conclusione dell'esame del provvedimento, presentò un suo emendamento volto a modificare la norma che era stata approvata dalla Commissione, stabilendo che la copertura di 45 milioni di euro valesse per tutti e quattro gli anni.

Si trattava quindi, anzi si tratta (perché è risultato poi questo il testo definitivo approvato dalla Camera) di una copertura di 45 milioni di euro suddivisi per i quattro anni, cioè poco più di 10 milioni di euro all'anno, una cifra che definire insufficiente è eufemistico: si tratta di una cifra larghissimamente insufficiente a far fronte a qualunque esigenza di quei territori.

Gli emendamenti che stiamo esaminando contengono due proposte: la prima, contenuta nell'emendamento 3.1, è quella di estendere la zona franca urbana a tutti i Comuni della Provincia dell'Aquila, come avevamo già proposto in Commissione, oltre che ai pochi altri Comuni del cratere situati fuori dalla Provincia stessa. Con il successivo emendamento, il 3.2, si propone, invece, di stabilire che la copertura debba essere di 45 milioni di euro all'anno, un importo dignitoso che potrà consentire di far decollare la misura.

Vorrei soltanto rilevare che già nella prima fase di verifica della possibilità di istituire in quei territori zone franche urbane si è riscontrato un rischio molto forte: quello che, scegliendo un territorio piuttosto che un altro, si possano verificare situazioni non desiderabili. Infatti, come è noto, le zone franche urbane, secondo il modello adottato nel nostro ordinamento, costituiscono strumenti di forte incentivazione e di forte attrazione degli investimenti, seppure riferiti a piccole attività economiche, ma rappresentano oggettivamente un elemento distorsivo della concorrenza. È evidente che, se si incentiva con una defiscalizzazione pressoché totale l'insediamento di nuove attività in un'area, è probabile che nell'area vicina non si registrino neppure quei normali insediamenti che si sarebbero avuti ove non fosse stata istituita una zona franca urbana nel territorio confinante.

In questo modo dunque, ove il CIPE decidesse di istituire una o più zone franche urbane in territori circoscritti nell'ambito del cratere e degli

altri Comuni della Provincia dell'Aquila, potrebbe accadere che i territori esclusi subiscano un doppio danno, derivante sia dal fatto che tutti quei Comuni hanno subito gravissime conseguenze di carattere economico, in modo diretto o indiretto, a seguito dell'evento sismico, sia dal fatto che verrebbero appunto esclusi da una simile misura. Per questo motivo insistiamo affinché si estenda all'intero territorio interessato questo tipo di misura incentivante.

Nel decreto-legge n. 39 del 2009 non ci sono, come è noto, altre risposte significative per far riprendere le attività economiche in quei territori. Ne abbiamo già discusso e non è questa la sede per riproporre quegli argomenti, ma ciò che noi prevedevamo, e cioè che la struttura di quel decreto e in particolare il fatto che non fossero in esso individuate misure precise a sostegno dell'economia costituisse un gravissimo limite del provvedimento stesso, si sta puntualmente verificando. Ad oggi non sappiamo quali siano gli indennizzi, i risarcimenti, le incentivazioni per le imprese e i professionisti di quei territori. Non solo, ma nel decreto anticrisi, o decreto incentivi, a seconda di come lo si voglia chiamare, attualmente all'esame della Camera, il Governo ha addirittura stabilito che, a partire da gennaio del prossimo anno, dovranno essere restituite le imposte sospese a seguito dell'emanazione delle ordinanze, prima, e del decreto-legge poi.

Quindi, questa misura ad oggi costituirebbe l'unica possibilità per realizzare un minimo di attrattività per gli investimenti e di capacità di ripresa economica in quei territori.

Il G8 in corso da oggi all'Aquila costituisce una straordinaria vetrina, un'occasione, ma come qualunque occasione la si può cogliere oppure no. E io temo – tutti temiamo – che, spenti i riflettori del G8, si spegneranno anche i riflettori dell'attenzione sui gravissimi problemi che le aree terremotate stanno vivendo in queste settimane.

Le proposte che formuliamo sono assolutamente ragionevoli. La copertura finanziaria è garantita, poiché si attinge al Fondo strategico per il Paese che in parte consistente è già destinato a finanziare gli interventi per la ricostruzione. Sarebbe una buona notizia se l'Aula del Senato accogliesse oggi queste proposte emendative necessarie ed assolutamente ragionevoli. Sollecitiamo un'apertura in questo senso da parte del Governo e speriamo vi sia sensibilità da parte dei colleghi della maggioranza.

È inutile che io ricordi, signora Presidente, che in ogni occasione riproporremo i tanti, troppi problemi rimasti aperti rispetto a tale problematica. Il nostro timore, ripeto, è che dopo il G8 tutto passi sotto silenzio e che le sofferenze e i problemi non risolti di quei territori siano destinati ad accrescersi. Le preoccupazioni che avevamo espresso in occasione dell'esame del decreto-legge n. 39 e poi alla Camera si stanno rivelando – ahinoi! – assolutamente fondate, e molte delle promesse e delle chiacchiere fatte sono rimaste tali.

La ricostruzione ancora non parte, l'economia non sta ripartendo. Occorrono misure urgenti, e questa è una misura assolutamente necessaria per riavviare l'economia di quei territori. Ecco perché confidiamo nell'at-

tenzione e nel voto favorevole dei colleghi della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PARAVIA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

LUSI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo del Partito Democratico vi chiede di appoggiare ed approvare l'emendamento 3.1. In particolar modo lo chiede ai senatori abruzzesi di questa Assemblea, che sanno benissimo in quali condizioni si trovi l'economia reale di quella terra e conoscono benissimo i problemi derivanti dal danno diretto ed indiretto provocato dal sisma del 6 aprile scorso. Lo sanno perché sono a conoscenza di tali problemi, anche se il loro spirito di giusta devozione alla maggioranza li porta a non rompere con la loro maggioranza e con il Governo.

Vi chiediamo, senatori abruzzesi, di collaborare affinché le imprese, l'economia, il lavoro, l'occupazione che non sono stati tutelati dal decreto-legge n. 39, ora diventato legge dello Stato, possano avere con gli emendamenti in esame la giusta attenzione che oggi, come voi sapete, non hanno. Vi chiediamo, colleghi, di ragionare su questo punto: non ci sono forzature, non ci sono spese inutili, non stiamo allargando l'intervento dove il danno non c'è stato. Stiamo intervenendo su Comuni, su realtà imprenditoriali, su luoghi di lavoro che hanno subito danni e a cui oggi nessuno risponde con soldi, con provvedimenti, con misure di alcun tipo, né sul danno diretto né su quello indiretto. Ne è prova un'ordinanza del presidente del Consiglio Berlusconi, che il 6 giugno ha modificato ciò che aveva stabilito il 9 aprile.

Colleghi della maggioranza, immaginate che cosa significherebbe per voi, per noi tutti, approvare oggi in quest'Aula questi due emendamenti o anche uno di essi. Il presidente Berlusconi potrebbe dire, di fronte ai Grandi della Terra, che grazie al voto unanime di questo Parlamento e della sua maggioranza ha portato per tutta quella terra un risultato incredibile, proprio in questa giornata.

Invitiamo i colleghi abruzzesi a sottoscrivere l'emendamento 3.1 e a votarlo insieme a noi. Non è una questione di bandiera, bensì di contenuti

e di sostanza. Se non state attenti alla sostanza, probabilmente rischiate di perdere anche quello che di vero c'è in questa situazione e in questa terra.

Un'attenzione che non abbiamo ricevuto dal Governo e un no pregiudiziale, inizialmente gestito, dimostrato e difeso in Commissione con un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quando, grazie al presidente Azzollini (e gliene diamo atto, come in tante altre occasioni), siamo stati invece in grado di dimostrare che la copertura finanziaria c'era, eccome.

Colleghi, questa è una delle occasioni per porre rimedio ad un problema non risolto nel vostro decreto-legge, ora diventato legge dello Stato. Vi chiediamo di appoggiare questa proposta emendativa, esprimendo voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, vorrei segnalare che non sempre c'è il senatore dietro la tessera che gli appartiene. Credo che i senatori Segretari dovrebbero fare maggiore attenzione.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari ad effettuare le verifiche.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

LUSI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI *(PD)*. Signora Presidente, in questo secondo emendamento, a differenza del primo, si dà certezza della distribuzione della somma indicata nell'articolo 10 del decreto-legge n. 39. In quell'articolo – che, come il senatore Legnini ci ha ricordato poc'anzi, è stato modificato con un emendamento presentato dal Governo in sede di approvazione presso l'Aula del Senato – è precisato che per la costituzione delle zone franche urbane si possono spendere fino a 45 milioni di euro. C'è scritto che «si possono» spendere, il che vuol dire che è anche possibile non spendere e quindi non utilizzare quelle somme.

Il secondo aspetto da rilevare è che, nello stesso emendamento presentato dal Governo, viene posta un'alternativa: nella nuova formulazione dell'articolo 10 si prevede che o si spende fino a 45 milioni di euro in quei quattro anni, con la specificazione fatta dal senatore Legnini (e cioè che quella cifra vale per i quattro anni, non per ciascuno di essi), oppure il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare provvedimenti di incentivazione, esenzione fiscale o altro. In sintesi, la prima alternativa non si presenterà, forse si presenterà la seconda, perché l'intero capoverso è retto dal verbo «possono».

Signora Presidente, nell'emendamento 3.2 diamo certezza dell'utilizzo di una somma «pari a» – e non «fino a» – 45 milioni di euro, da impiegare per l'istituzione e l'utilizzo indicati appunto nell'articolo 10 del decreto-legge n. 39, ossia la realizzazione di zone franche urbane nell'ambito del procedimento di approvazione europea.

Il Partito Democratico chiede ai colleghi dell'Assemblea di appoggiare questo emendamento e, ancora una volta, chiedo ai senatori abruzzesi di sottoscriverlo e di votarlo tutti insieme, per il bene degli abruzzesi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Ricordo che gli articoli da 4 a 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Ricordo che gli articoli da 11 a 17 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Ricordo che gli articoli da 20 a 24 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BUGNANO *(IdV)*. Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 25.1.

L'articolo 25 è stato modificato alla Camera. In particolare, è stata modificata la lettera *n)* sopprimendo le disposizioni introdotte dal Senato nelle quali si esplicitavano le finalità del fondo di *decommissioning*.

Poiché alla Camera dei deputati questa parte è stata eliminata, l'emendamento 25.1 si ripropone di riformulare la delega al Governo affinché non sia più, come sarebbe invece adesso di fatto, una delega in bianco.

Sostanzialmente, dunque, l'emendamento proposto dal Gruppo Italia dei Valori si propone di meglio finalizzare e dare più chiare indicazioni al Governo per l'utilizzo di tale fondo.

DELLA SETA *(PD)*. Signora Presidente, l'emendamento 25.2 ha l'obiettivo di reintrodurre la formulazione con cui questo testo era stato licenziato dal Senato con riguardo al fondo per il *decommissioning* degli impianti per l'energia nucleare.

Alla Camera dei deputati la formulazione è stata quasi del tutto cancellata; in questo modo, in particolare, non si prevede più che le risorse finanziare di cui al fondo per il *decommissioning* possano essere attribuire, oltre che alla Provincia e al Comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai Comuni confinanti.

Visto che, come tutti sanno, generalmente gli impianti per la produzione di energia nucleare sorgono sul territorio di Comuni di non grandi dimensioni e le problematiche collegate hanno un impatto anche sui Comuni confinanti, credo che la cancellazione di queste disposizioni rappresenti un fatto molto grave, destinato ad accrescere le preoccupazioni delle comunità interessate. Per questi motivi chiedo che venga ripristinato il testo originario.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno.

PARAVIA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3 (peraltro inammissibile) e 25.4. Esprimo, inoltre, parere contrario sugli ordini del giorno G25.100 e G25.101, mentre sarei favorevole a che il Governo accogliesse come raccomandazione gli ordini del giorno G25.102 e G25.103.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G25.104, il parere è favorevole a condizione che venga eliminato l'ultimo capoverso del dispositivo, e quindi il quarto impegno richiesto al Governo, a partire dalle parole «a valutare l'opportunità...».

Infine, mi rimetto al parere del Governo sull'ordine del giorno G25.105.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 25.

Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G25.100 e G25.101. Concordo con il relatore sulla possibilità di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G25.102 e G25.103, ove i presentatori fossero d'accordo. Concordo con il relatore anche sull'ordine del giorno G25.104, e sono quindi contrario all'ultimo capoverso del relativo dispositivo.

Sull'ordine del giorno G25.105 il mio parere è favorevole se il senatore D'Alia accoglie una riformulazione del dispositivo, che credo conosca già e della quale do lettura: «impegna il Governo a predisporre, nell'ambito della «Strategia energetica nazionale» da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 133 del 2008, un piano dettagliato sugli interventi in materia di energia nucleare che preveda una stima delle centrali che si intendono realizzare, i tempi previsti per la realizzazione delle infrastrutture e i fondi da destinare al progetto. Il piano sarà illustrato al Parlamento entro tre mesi dall'approvazione del DPCM che definisce la «Strategia energetica nazionale»».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 25.1.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 25.1, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori, fino alle parole «in materia».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.1 e l'emendamento 25.2.

IZZO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO *(PdL)*. Signora Presidente, vorrei comunicare che ero presente al momento della votazione precedente a questa, ma che non sono riuscito a premere in tempo il pulsante.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Izzo.

D'UBALDO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'UBALDO *(PD)*. Signora Presidente, credo che il dispositivo elettronico non abbia registrato il mio voto favorevole nell'ultima votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
L'emendamento 25.3 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.4.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.4, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G25.100.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G25.100, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G25.101.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G25.101, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Quanto all'ordine del giorno G25.102, il Governo si è detto disponibile ad accoglierlo come raccomandazione; senatrice Bugnano, insiste per la votazione?

BUGNANO *(IdV)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo si è detto disponibile ad accogliere come raccomandazione anche l'ordine del giorno G25.103; i presentatori insistono per la sua votazione?

BUBBICO *(PD)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G25.104 è stata avanzata la richiesta di eliminare l'ultimo capoverso del dispositivo; in tal caso, l'ordine del giorno verrebbe accolto dal Governo. I presentatori accolgono tale richiesta?

BUBBICO *(PD)*. Signora Presidente, la proposta può essere accolta se il Governo accetta l'ultimo capoverso come raccomandazione. Quindi, mentre i primi punti manterrebbero la loro qualificazione di ordine del giorno, per l'ultimo punto accettiamo che venga accolto come raccomandazione.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,28)

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta testé formulata.

PARAVIA, *relatore*. Il relatore si rimette al Governo.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Il Governo accoglie l'ultimo punto dell'ordine del giorno G25.104 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G25.104, essendo stati accolti dal Governo, i primi tre capoversi del dispositivo non

verranno posti in votazione, come pure l'ultimo capoverso, accolto come raccomandazione, non insistendo i presentatori per la votazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G25.105, il Governo è disponibile ad accoglierlo qualora venga riformulato. Il presentatore accoglie tale richiesta?

FOSSON *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, aggiungo la firma all'ordine del giorno G25.105 e accetto le modifiche proposte.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G25.105 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, desidero dichiarare il nostro voto contrario sull'articolo 25 e in realtà sul complesso della proposta che formulano il Governo e la maggioranza in materia di energia nucleare.

Riteniamo che tornare al nucleare nel modo proposto rappresenti, in questa fase e prospettiva economica, un totale non senso. Abbiamo già avuto modo di argomentarlo: il non senso deriva dal fatto che siamo un Paese che in *deficit* di combustibili, ma non in difficoltà per la produzione energetica; anzi, il 50 per cento del potenziale produttivo energetico del nostro Paese non è utilizzato. Una sola volta, nel 2007, abbiamo raggiunto il 60 per cento di produzione energetica.

Per di più, la delega presuppone il fatto che si travalichi il rapporto tra Stato, enti locali e territori: l'individuazione di siti strategici nazionali, anche se con un passaggio alla Conferenza Stato-Regioni, toglie infatti totalmente la possibilità di concertare i luoghi di insediamento delle centrali. Faccio notare che nel nostro Paese non c'è un solo luogo, se non le coste, dove esiste una quantità di acqua sufficiente a raffreddare le centrali nucleari. Non siamo in condizione di farlo nella Pianura padana e dovremo quindi scegliere le coste. Tuttavia, tutte le volte che la maggioranza si è pronunciata in sede elettorale – si pensi al caso della Puglia, ricordato dalla senatrice Poli Bortone, e a quello della Sardegna in occasione delle recenti elezioni – i massimi esponenti del Governo, con il Presidente del Consiglio dei ministri in testa, hanno escluso l'insediamento di centrali nucleari in quei territori, quasi che tale esclusione dovesse essere assunta dalle popolazioni (al contrario di quanto questo disegno di legge presuppone), come un fatto favorevole. Se escludiamo la Puglia, la Sardegna e le coste ad alta sismicità, vediamo che la quota di territorio costiero italiano disponibile per l'insediamento del nucleare diventa molto limitata, a meno che non si stia pensando a Venezia o ai luoghi a più alta attrattività turistica del nostro Paese.

Devo ancora dire che una delega che rimette totalmente nelle mani dell'ENEL e dell'accordo tra l'ENEL e la Francia l'adozione di centrali nucleari francesi di terza generazione, è una delega che viene conferita in bianco a un'azienda italiana, sia pure importante, e ad un'altra che ha il monopolio tecnologico sul nucleare di terza generazione. Al contrario, avremmo dovuto lavorare per ricostituire il nucleare italiano partendo dalla ricerca, seguendo le traiettorie del nucleare di quarta generazione e cercando di patrimonializzare quel poco o molto che è rimasto all'industria energetica nazionale riguardo alla capacità di progettare e proporre innovazione in materia.

Con il *referendum* abbiamo distrutto l'industria nucleare italiana, ma sono rimaste parti dell'industria privata, penso ad Ansaldo energia, a Tecnoimpianti, a Finmeccanica, che possiedono ancora oggi le condizioni per essere dei progettatori di lungo periodo. Viene prevista una spesa tra 20 e 30 miliardi di euro (con risorse che francamente non so dove verranno trovate, in quale capitolo del bilancio), tanto da far ritenere che questi articoli siano di puro orientamento propagandistico, che non avranno mai alcun senso attuativo. Con una spesa di questo genere si potrebbe finanziare per 100 volte la ricerca nucleare di quarta generazione.

Inoltre, si punta su sistemi tecnologici che in moltissimi altri Paesi sono ormai considerati del tutto obsoleti: ricordo che negli Stati Uniti dal 1972 non si costruiscono centrali nucleari di questo tipo. Ci esprimeremo dunque in senso contrario, non con un voto condizionato dalla paura o ideologicamente contrario al nucleare, ma per dimostrare che vi è una totale inadeguatezza di progetto industriale sul nucleare italiano e una totale inadeguatezza di tipo economico di questo intervento. Spendere per centrali nucleari mentre abbiamo un *surplus* di produzione energetica vuol dire che l'investimento strutturale ricadrà come ammortamento sulla bolletta energetica nazionale dei contribuenti; non si ridurrà neppure in prospettiva, tra 15 o 20 anni, quando verrà utilizzato questo tipo di energia, il costo della bolletta energetica, perché pagheremo gli ammortamenti delle centrali. Inoltre, ciò non aumenta la nostra indipendenza dal punto di vista dei combustibili, perché l'uranio è un combustibile limitato, per cui siamo totalmente dipendenti dall'estero, mentre il nucleare di quarta generazione ci consente di utilizzare le scorie, di impiegare più ricerca e più industria italiana e di avere minori problemi di approvvigionamento.

Francamente, se molti dicono che non vi sono le ragioni di sicurezza, io sostengo, credo consapevolmente, che non vi sono né le ragioni scientifiche, né le ragioni industriali, né le ragioni economiche per essere favorevoli a una delega sul nucleare, in questo momento, nel nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Peterlini).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 25.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. La Presidenza si associa ai saluti e agli auguri di buon lavoro rivolti al senatore Collino, che lascia quest'Aula per dedicarsi all'attività parlamentare di carattere europeo. *(Generali applausi).*

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BUBBICO *(PD)*. Signor Presidente, noi proponiamo di arricchire l'articolo 26 rendendo più significativa la partecipazione delle Regioni e degli enti locali. Il CIPE delibera circa la scelta delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare, che devono poi essere realizzati sul territorio nazionale, comportando con questa decisione un coinvolgimento diretto nell'ambito delle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali.

Alla Camera è stato accettato l'emendamento che prevede il parere della Conferenza unificata, ma quel parere, secondo la nostra valutazione, deve essere vincolante. Inoltre, deve essere assegnato un tempo congruo perché la Conferenza unificata possa esprimersi in ordine alle tecnologie che si pensa di impiegare. Per questo motivo chiediamo che venga reso vincolante il parere della Conferenza e che i termini vengano allungati, tanto da mettere la stessa nella condizione di potersi esprimersi. Per questo proponiamo un termine di 180 giorni anziché di 60.

Proponiamo, altresì, che qualora la Conferenza unificata, che esprime la pluralità delle istituzioni locali e dei Governi regionali, pronunci un parere contrario la delibera non venga adottata. Trattandosi di organismo che esprime la pluralità delle istituzioni locali, noi siamo convinti che il per-

corso che proponiamo possa risultare più in grado di determinare le condizioni attraverso le quali la scelta delle tecnologie e delle tipologie degli impianti garantisca che si tratti di quelle più avanzate e più sicure per la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia ambientale, questioni delle quali le Regioni e gli enti locali sono titolari.

Per questo chiediamo di considerare con attenzione questi emendamenti sui quali ovviamente noi ci esprimeremo positivamente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 26 e sull'ordine del giorno ad esso relativo.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

ADAMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO *(PD)*. Signor Presidente, senza fornire indicazioni su nomi e cognomi, devo segnalare che in varie votazioni colleghi assenti sono risultati votanti. La questione non rileva ai fini del voto, è ovvio; però, è un po' troppo evidente.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di essere molto scrupolosi nella verifica.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 26.1 (testo corretto).

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito i senatori Segretari a vigilare sulla correttezza della votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 26.1 (testo corretto), presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori, fino alle parole «180 giorni».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 26.1 (testo corretto) e l'emendamento 26.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.3.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.3, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G26.100.

TOMASELLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo in sede di dichiarazione di voto su questo ordine del giorno nel tentativo di convincere il relatore ed il rappresentante del Governo a modificare il parere precedentemente espresso.

Con riferimento al tema del nucleare va ricordato un tema di fondo da noi proposto nel corso dell'esame del disegno di legge in prima lettura al Senato, poi riproposto anche dai colleghi della Camera, secondo cui di fronte ad una materia così delicata e complessa il coinvolgimento delle comunità locali e delle loro istituzioni, Comuni, Province e Regioni, in particolare attraverso lo strumento e la sede istituzionale della Conferenza unificata Stato-Regioni, non può essere meramente formale.

Nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento in Aula si è tentato di proporre emendamenti volti a trasformare il parere meramente formale, che più volte è previsto nell'articolato, in parere vincolante. Crediamo di avere motivato tale indicazione sulla base della necessità, di fronte ad una materia così complessa, di assicurare il coinvolgimento e la piena soddisfazione dei territori, questione che emergerà ancora di più quando il processo di ritorno al nucleare sarà andato avanti ed avrà portato ad un loro pieno coinvolgimento nel senso di una vera e propria codecisione.

Siamo rimasti particolarmente delusi da un atteggiamento di chiusura da parte del Governo e della maggioranza, che hanno respinto, sia nel corso dell'esame in prima lettura che pochi istanti fa, alcuni emendamenti che andavano in questa direzione. Ora, siamo di fronte ad un ordine del giorno che ripropone il tema del pieno coinvolgimento nel processo decisionale, legato nel caso di questo articolo all'individuazione delle tipologie degli impianti, ma conseguentemente anche dei siti.

Con l'ordine del giorno G26.100 si chiede dunque l'impegno del Governo a garantire il coinvolgimento più ampio delle istituzioni locali e dei cittadini. Il fatto che vi sia un atteggiamento di chiusura, che dà anche la cifra del rapporto istituzionale tra Stato centrale e comunità locali su un tema – ripeto ed insisto – così delicato e complesso, ci lascia davvero preoccupati rispetto ad un'importante scelta che il Governo sta facendo, sostenuto dalla sua maggioranza, e che in quest'Aula abbiamo contrastato non in maniera ideologica o pregiudiziale ma in maniera assolutamente motivata.

Infine, signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi della maggioranza, mi sia consentito richiamare un aspetto che in quest'Aula ha dato vita nelle scorse settimane e mesi ad una grande discussione civile e politica, nella quale si è operato per cercare di migliorare il testo, tanto da esprimere alla fine un voto di operatore rispetto all'importante provvedimento che avvia la riforma in senso federalista dello Stato. Ecco, se da un lato si investe su un coinvolgimento e su una responsabilizzazione dei territori, delle comunità, delle istituzioni locali – e sul coinvolgimento si incentra una delle riforme più significative di questa legislatura – ci chiediamo come mai questo tipo di investimento – richiamo i colleghi della Lega ad una testimonianza di coerenza – viene poi contraddetto su un

tema così importante, su cui le comunità locali non possono che essere coinvolte pienamente.

Sulla base di queste motivazioni dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo su questo ordine del giorno e chiedo al relatore ed al Vice ministro di modificare il parere e accoglierlo per il senso che ho voluto qui motivare. In caso di parere negativo, chiedo il voto elettronico.

CURSI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare un aspetto che mi sembra importante per tutti noi. Abbiamo accettato come raccomandazione l'ordine del giorno G25.104, a prima firma del senatore Bubbico, il cui ultimo comma è identico a quello dell'ordine del giorno G26.100. Delle due l'una: o avete presentato un ordine del giorno che riguarda lo stesso argomento – basta leggere le parole «...a garantire il coinvolgimento più ampio delle istituzioni locali e dei cittadini...» – o vi è stato un errore.

Considerato che abbiamo accettato come raccomandazione l'ordine del giorno G25.104, chiedo pertanto al Governo di accettare anche il G26.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi nel merito.

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Condividendo le motivazioni logiche del presidente Cursi, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

TOMASELLI *(PD)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 26.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DELLA SETA *(PD)*. Gli emendamenti 27.4 e 27.5 riguardano il comma 9 dell'articolo 27, che prevede il commissariamento di Sogin. - Sulla oscurità delle reali motivazioni che hanno portato il Governo e la maggioranza a decidere il commissariamento della Sogin non mi soffermo, perché già altri colleghi del mio Gruppo al Senato e colleghi deputati del Gruppo PD alla Camera hanno argomentato largamente su questo tema.

Mi limito a descrivere brevemente il contenuto di questi due primi emendamenti, che hanno l'obiettivo, se non altro, di preservare l'operatività della Sogin fino a quando non saranno perfezionate le procedure di rinnovo degli organismi statutari, in un caso mantenendo in carica il consiglio di amministrazione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge e l'emanazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 7; nell'altro caso, in via subordinata, evitando la cessazione del consiglio di amministrazione di Sogin all'entrata in vigore della legge, posticipandola invece all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Poiché nessuno finora ha capito, perlomeno in via esplicita, le ragioni reali di questa scelta di commissariamento, il testo eviterebbe di esporre la Sogin ed il ruolo e la funzione importante e delicata che svolge ad un pericoloso periodo di interregno, in cui non ci sarebbe responsabilità reale da parte di questa società per azioni.

Il terzo emendamento che illustro rapidamente, il 27.6, chiede la soppressione dal comma 47 dell'articolo 27. Il comma 47 è un comma aggiunto nel corso della lettura alla Camera, che presenta contenuti molto gravi perché sostanzialmente depotenzia il ruolo del comitato nazionale di gestione della direttiva ETS, quello che si occupa dell'applicazione della direttiva europea sull'*emission trading*, per quanto riguarda i meccanismi legati al Protocollo di Kyoto. Ne fa un soggetto totalmente subordinato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; di

fatto, come unica facoltà, avrebbe quella di proporre iniziative al Ministero. In una fase in cui tutto il mondo, a cominciare dal G8 riunito oggi all'Aquila, si interroga sui modi per rendere più spedita, più efficace e più utile, anche in termini economici e di innovazione tecnologica, la lotta ai mutamenti climatici, credo che l'aggiunta di questo comma 47 fatta alla Camera sia uno dei tanti segni negativi di questo disegno di legge, che ne fanno un provvedimento in totale ed esplicita controtendenza rispetto alle politiche che in tutta Europa ed in tutto il mondo occidentale si stanno mettendo in campo sul tema dell'innovazione energetica, della lotta ai mutamenti climatici e della cosiddetta *green economy. (Applausi dal Gruppo PD).*

MERCATALI *(PD).* Signor Presidente, l'ordine del giorno G27.100 chiede al Governo di correggere in fretta una misura che viene messa in atto con questo disegno di legge e che differenzia le *royalties* tra l'estrazione a terra e quella a mare. Ora, a terra si estrae il 20 per cento ed a mare si estrae l'80 per cento del gas. È molto difficile comprendere la *ratio* di questa misura, se non considerandolo un favore alle grandi compagnie che estraggono il gas nel nostro territorio, o all'ENI.

Voglio richiamare il Governo – e chiedo al vice ministro Urso di prestare un attimo di attenzione – di rimediare in fretta, perché si farà un favore alle grandi compagnie ed ai grandi estrattori ed all'ENI, ma il Governo deve sapere che si metterà contro le Regioni ed i Comuni nei territori dai quali si estrae oltre l'80 per cento del gas in Italia. Introdurre la differenziazione tra le *royalties* a terra ed a mare e mettersi contro i Comuni e le Regioni dai quali proviene l'80 per cento del gas, credo sia una logica fuori luogo.

Alla Camera un analogo ordine del giorno è stato proposto all'unanimità ed accolto; chiedo pertanto che tale proposta venga accolto anche qui, ma soprattutto chiedo al Governo di rimediare in fretta a qualcosa che è davvero privo di senso. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BUGNANO *(IdV).* Signor Presidente, con l'ordine del giorno G27.102 portiamo all'attenzione l'articolo 27 del disegno di legge, in particolare il comma 27, che stabilisce la deroga alle vigenti normative regionali relative alla localizzazione di impianti energetici. Si prevede che questa deroga valga anche per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione qualora siano allocati in impianti industriali dismessi, nonché per impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva.

L'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2009 stabilisce poi che per la riconversione a carbone degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile si proceda in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, che prevedono limiti di localizzazione territoriale. Con questa disposizione, che – si sa – era nata per poter derogare a una norma della Regione Veneto, di fatto si estendono tali dero-

ghe su tutto il territorio nazionale, quindi a tutti gli impianti di carbon fossile di nuova generazione. Vorrei ricordare che delle sentenze della Corte costituzionale del 2004 e del 2005 hanno sottolineato che disposizioni come questa, grazie alle quali con una norma nazionale si consente di derogare anche a normative regionali, mal si conciliano con il rispetto del Titolo V della Costituzione per quanto riguarda i poteri concorrenti delle Regioni sulla produzione dell'energia e quindi sul governo del territorio.

Con l'ordine del giorno G27.102 impegniamo quindi il Governo, alla luce dell'importanza dell'ambito oggetto di deroga e dei suoi effetti in termini d'impatto ambientale, affinché non si prevedano in futuro ulteriori estensioni dei soggetti beneficiari della deroga alla normativa vigente, che prevede limiti di localizzazione territoriale di impianti di produzione di energia elettrica.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, con l'ordine del giorno G27.103 intendiamo ricordare all'Assemblea che è in atto l'estromissione delle Regioni dalle procedure di autorizzazione alla perforazione per la ricerca di idrocarburi. Infatti, portando tutto il procedimento autorizzativo all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, di fatto a nostro avviso Regioni ed enti locali vengono espropriati e riteniamo che ciò sia in contrasto con quanto disposto in materia di ambiente, territorio ed energia dalla modifica apportata al Titolo V della Costituzione.

Pertanto, vorremmo che il Governo si impegnasse non solo a modificare il quadro normativo in genere, ma soprattutto a coinvolgere in maniera stringente e partecipata gli enti locali e le Regioni in particolare.

MAZZUCONI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione su un problema che in questi giorni è particolarmente all'attenzione dei territori richiamati nell'ordine del giorno G27.106. Infatti, le procedure definite dall'articolo 27 e quanto di fatto prevede questo disegno di legge, che mira a estromettere gli enti locali dalle decisioni che riguardano i loro territori, hanno già provocato delle vittime.

Mi riferisco al caso richiamato dall'ordine del giorno G27.106 e che è già stato oggetto di un altro atto: all'interno di un parco regionale, dove sono stati identificati un parco naturale e un sito di interesse comunitario, viene inopinatamente prorogata la concessione per procedere alle perforazioni di studio e di prova per la ricerca di petrolio e metano.

I Comuni si sono pronunciati con grande attenzione, spessore e conoscenza del problema, ma nessuno li ha ascoltati; il disegno di legge esclude gli enti locali, ma il Governo ha appena accolto un ordine del giorno sul medesimo problema e riferito alla stessa zona in cui in sostanza afferma che ascolterà gli enti locali.

L'ordine del giorno da me presentato dettaglia dunque una situazione particolare e grave che si sta verificando in uno dei più bei polmoni naturali della Lombardia, in particolare della Brianza. Spero che il Governo voglia accogliere anche quest'ordine del giorno, perché sarebbe un segno di chiara attenzione e di interesse verso i Comuni interessati, che da oltre

trent'anni ormai lavorano con grande attenzione per mantenere un ecosistema particolare, per introdurre un'agricoltura di qualità e per preservare un'area situata all'interno di una delle zone più urbanizzate e antropizzate d'Italia.

Dunque, se la Comunità europea ha ritenuto di identificare questo sito come di interesse comunitario e se la Regione Lombardia ha voluto riconoscere parte di questa zona come parco naturale, mi chiedo come sia possibile che questa stessa area venga assoggettata ad una procedura che renderà possibile una trivellazione per verificare se vi sono idrocarburi.

Abbiamo allora a questo punto tante leggi e tante decisioni di enti locali che confliggono tra di loro, ma abbiamo soprattutto inspiegabilmente l'identificazione di un'isola, che dovrebbe appunto dare idrocarburi, in una Regione come la Lombardia in cui le zone identificate a tale scopo sono molte, ma distanti da quella individuata. Mi chiedo quindi come sia possibile che una piccola isola, nel cuore della Lombardia, possa essere così importante per una società australiana che si occupa di idrocarburi, soprattutto quando questa zona è isolata dal contesto che la circonda e soprattutto da quelle aree che invece tradizionalmente in Lombardia vengono considerate per le estrazioni petrolifere e di gas metano.

Voglio sperare in una svista, considerato che la concessione precedente era in scadenza; voglio anche sperare in un benevolo accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo, perché questo sarebbe davvero il modo di ascoltare gli enti locali – che in questo caso non sono stati ascoltati –, i Comuni, che sono molti, e il Consorzio del parco.

Vorrei infine ricordare che tutti gli esponenti politici, compresi esponenti del Governo, sono intervenuti a favore del Parco della Valle del Curone: si tratta di vedere ora se tutti gli interventi che sono stati fatti sulla stampa locale, anche da autorevoli rappresentanti del Governo, trovano davvero riscontro o se invece quello che si dice ai giornali è frutto di parole destinate a perdersi poi nel vento, per cui quello che si fa in quest'Aula o quello che fa il Governo è molto diverso dalle promesse fatte sui territori, quando si dice che alcuni partiti, a differenza di altri, hanno radicamento territoriale. Si vedrà allora qui se le dichiarazioni del senatore Castelli o di tanti autorevoli senatori della Lega sono vere e se sono state rese per farsi realmente portavoce di quanto dicevano i Comuni, oppure se tutto questo è invece semplicemente un gioco delle parti: su tale argomento il Governo deve dare una risposta.

Se sarà accolto l'ordine del giorno, allora la politica – quella di tutti – sarà servita a qualcosa; in caso contrario, insisto sin da ora per la votazione dell'ordine del giorno G27.106, chiedendo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Rimarrebbe comunque in tal caso la mia considerazione amara sulle parole che si spendono quando si parla di politica e di ascolto dei territori. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 27, nonché sugli ordini del giorno, escluso il G27.105, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, per il quale inviterei i proponenti a riformulare la parte finale, relativa agli impegni al Governo, sostituendo le parole «ad adottare ogni iniziativa volta» con le altre «a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta».

URSO, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.1, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.4.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.4, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.5.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.5, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.6.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.6, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G27.100.

MERCATALI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERCATALI *(PD)*. Signor Presidente, non ben ho capito le ragioni e le motivazioni per le quali alla Camera un analogo ordine del giorno sia stato giustamente approvato, peraltro anche su proposta di parlamentari della maggioranza. Approvare un ordine del giorno alla Camera e non approvarlo al Senato mi sembra una contraddizione ancora più grande di differenziare, dal 7 al 10 per cento, le *royalties* fra l'estrazione a terra e quella a mare.

Pochi giorni fa, il sottosegretario Saglia, all'assemblea degli industriali, presente il presidente degli industriali Emma Marcegaglia, si era formalmente impegnato a recepire un'indicazione che veniva in maniera unitaria dalla Camera. Mi pare che questo sia un modo di procedere del tutto incomprensibile. Certo è che le Regioni e gli enti locali che si troveranno di fronte a un provvedimento del genere, non staranno in silenzio. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G27.100, presentato dai senatori Mercatali e Bubbico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G27.101.

BUBBICO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per motivare il nostro voto a favore dell'ordine del giorno G27.101, ed anche per segnalare la meraviglia e, in qualche misura, lo sconcerto per la posizione assunta dal relatore e dal Governo. Stiamo producendo atti e dichiarazioni con le quali annunciamo l'obiettivo di potenziare le politiche per l'efficienza energetica, per il risparmio e per la produzione da fonti rinnovabili.

Accade spesso che vengano mobilitate ingenti risorse finanziarie per sostenere tali sforzi e per incentivare attività ed impianti di questa natura. In questo caso, si chiede semplicemente di organizzare l'impianto normativo perché possa essere riconosciuta, alla pari delle reti di utenza per gli utilizzatori industriali, la comunità di utenti costituita dai soci delle cooperative non solo di proprietà delle abitazioni, ma dei soci di quelle forme giuridiche formate per gestire in maniera unitaria servizi alla residenza. Tra tali servizi vi è anche la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in aree condominiali e in aree gestibili attraverso quelle forme giuridiche,

tanto da poter gestire anche lo scambio sul posto dell'energia prodotta e dell'energia consumata, quindi senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Organizzare un impianto normativo che abbia quella finalità ci parrebbe sacrosanto ed utile.

Per questo motivo, desidero richiamare l'attenzione del relatore e del Governo affinché vogliano riconsiderare il loro orientamento ed esprimere un parere positivo nei confronti di quest'ordine del giorno, che sosterremo in ogni caso, anche attraverso la richiesta del voto elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bubbico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G27.101, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G27.102.

BUGNANO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bugnano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G27.102, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G27.103.

BUGNANO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bugnano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G27.103, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G27.104.

BELISARIO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G27.104, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto una modifica al dispositivo dell'ordine del giorno G27.105. Chiedo al senatore Li Gotti se intende accoglierla.

LI GOTTI *(IdV)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G27.105 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G27.106.

MAZZUCONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI *(PD)*. Signor Presidente, leggo una dichiarazione non mia.

«La notizia secondo cui il Ministero delle attività produttive avrebbe consentito ad un'azienda australiana di effettuare perforazioni nel Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone è ancora da verificare e in questo senso intendo chiedere informazioni al ministro Scajola. Nel caso in cui questa notizia venisse confermata» – e lo è – «va da sé che tutta la Lega sarebbe fortissimamente contraria. Il Parco del Curone è un ambiente incontaminato, all'interno del quale gli abitanti non sono nemmeno liberi di scegliere le piante per il giardino della propria abitazione, perché soggetti alle scelte del Parco. È chiaro che queste trivellazioni sarebbero del tutto incompatibili con la bellezza del paesaggio». *(Applausi dal Gruppo PD).*

Allora, la dichiarazione è del senatore Castelli, che mi risulta ancora componente autorevole di questo Governo, se non è intervenuto qualche

cambiamento. In Commissione, i senatori Bodega e Monti hanno addirittura chiesto di firmare il nostro ordine del giorno.

Vorrei sapere come fanno tutti i senatori che abitano in quella zona o nelle vicinanze a rientrare a casa dopo tutte le dichiarazioni che hanno rilasciato. Come fanno a tornare a casa? *(Commenti dai Gruppi LNP e PdL).* Adesso parlo io: vorrei capire come si fa. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lasciamo concludere la senatrice Mazzuconi.

MAZZUCONI *(PD)*. Il mio ordine del giorno trascrive alla lettera una delibera del Consorzio di gestione del Parco, nel quale siedono i sindaci, non tutti del PD, dei Comuni di Missaglia, Montevecchia, Olgiate Molgora, Perego, Rovagnate, Cernusco Lombardone, Lomagna, Osnago, Sirtori e Viganò. Mi dovete spiegare com'è possibile che in quelle zone si continui a dire che qualcuno vince perché è radicato sul territorio e qualcuno perde perché non lo è. Credo che in quelle zone si raccontino tante belle storie e qui non si abbia neppure il coraggio di accogliere un ordine del giorno che ripete semplicemente un deliberato del Consorzio del Parco, nel quale siedono sindaci del PdL, della Lega e del PD.

A questo punto, mi chiedo perché il senatore Castelli abbia dichiarato che tutta la Lega sarebbe fortissimamente contraria all'ipotesi di trivellazione all'interno del parco naturale, non in una zona industriale. Stiamo parlando di un parco naturale che, come sapete, si trova al centro di una delle zone più intensamente urbanizzate della Lombardia. *(Applausi ironici dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo LNP).*

L'ho già detto ai senatori Bodega e Monti. Questo parco è incastonato all'interno di una serie di Province che distano pochissimo da esso. Sarebbe un peccato se ciò accadesse in una zona oggi così importante non solo paesaggisticamente. Non vi sto parlando delle sorgenti pietrificanti, non ho intenzione di intrattenere il Senato su questo. Sto parlando semplicemente dello sviluppo di un'agricoltura di qualità e di una industria agroturistica. E mi dite che questo ordine del giorno non è accoglibile!

Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno G27.106 venga votato mediante procedimento elettronico; ciascuno poi a casa propria giocherà le proprie carte! *(Vivi applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL).*

BODEGA *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA *(LNP)*. Signor Presidente, le esternazioni della senatrice Mazzuconi mi sembrano un po' esagerate. La Lega difende il territorio ed è per il territorio, per le decisioni locali, per il rispetto degli enti locali. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Credo che il Governo, dichiarando di accogliere l'ordine del giorno G100 da me presentato, che nelle premesse evidenzia la necessità che nell'ambito di tali procedure, la Regione stipuli un accordo con gli enti locali per poter procedere poi, in armonia con il Governo centrale, a dare parere favorevole al rilascio di autorizzazioni di escavazioni in aree vincolate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, abbia dimostrato quanta attenzione è riservata al rispetto delle autonomie locali e la volontà di coinvolgere gli enti locali su determinate scelte.

Senatrice Mazzucconi, io vado a casa sempre a testa alta, convinto di avere fatto il mio dovere di parlamentare del territorio *(Applausi dal Gruppo LNP)*, ma anche di aver rispettato uno dei principi base della Lega, e cioè la tutela territoriale. Signor Presidente, annuncio che non parteciperò al voto di questo ordine del giorno. *(Vivaci commenti dal Gruppo PD).* Benissimo, allora, visto che sono stato provocato, voterò contro questo ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo LNP. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Mazzucconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G27.106, presentato dai senatori Mazzucconi e Della Seta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 27.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 28 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PROCACCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI *(PD)*. Signor Presidente, poiché mancano dieci minuti al termine dei nostri lavori, potremmo procedere all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 29 domani mattina?

PRESIDENTE. Poiché concluderemo in ogni caso domani l'esame del provvedimento, rinviare non sposta nulla.

Pertanto, utilizzerei questi dieci minuti per esaurire l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 29. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

BUBBICO *(PD)*. Signor Presidente, l'articolo 29 disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, e nel testo che fu licenziato dal Senato fu introdotta una specificazione circa la natura dell'Agenzia, che mi pare non debba essere sottovalutata. Nel testo licenziato dal Senato, al comma 3, era scritto: «L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato». Il comma 3 continuava dichiarando che l'Agenzia avrebbe svolto quelle funzioni senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Bubbico, ma così non si può lavorare. Colleghi, se siete d'accordo, per meglio disciplinare i lavori propongo all'Aula di concludere la seduta con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 29.

BUBBICO *(PD)*. In altra parte dell'articolato è previsto che l'Agenzia si avvalga delle competenze presenti nell'ISPRA e nell'ENEA.

Ebbene, non si capisce per quale motivo la maggioranza abbia voluto cancellare questa dichiarazione di indipendenza e di autonomia dell'Agenzia che ha una funzione strategica a tutela degli interessi nazionali, della salute dei cittadini e della salvaguardia della qualità ambientale. Per questo motivo noi proponiamo di ripristinare tale dichiarazione di indipendenza e di autonomia dell'Agenzia, proprio perché la materia nucleare richiede le massime garanzie di trasparenza e di certezza che solo un'Agenzia qualificata ed indipendente, alla pari delle Autorità costituite nel nostro Paese, può garantire all'opinione pubblica, ai cittadini, ai portatori di interessi. *(Brusìo)*.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 20,23)

PRESIDENTE. Colleghi, è vero che state defluendo, ma si può fare anche in silenzio.

BUBBICO *(PD)*. Noi insistiamo nel richiamare l'attenzione del Governo e della maggioranza perché possa essere ripristinata una norma che, ripeto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 29, noi proponiamo di ripristinare condizioni di tranquillità che devono essere garantite attraverso la costituzione e l'operatività dell'Agenzia nucleare, che deve allinearsi ai migliori standard internazionali, osservando i criteri direttivi offerti dall'Agenzia internazionale per l'energia nucleare anche rispetto all'espressione di pareri vincolanti sulle opzioni tecnologiche e sulle tipologie di impianti che si realizzeranno eventualmente sul territorio nazionale. Inoltre proponiamo che l'Agenzia possa presentare annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare, perché questo possa prenderne atto e possa adottare tutti i provvedimenti necessari a rendere più matura la politica e la strumentazione tesa a garantire la sicurezza dei nostri cittadini.

Vorremmo richiamare l'attenzione del Governo e della maggioranza perché si riconsideri un aspetto fortemente lesivo della credibilità di un'operazione che, già per altre componenti, risulta piuttosto audace, velleitaria e in qualche misura superficiale, come verrebbe confermato dalla contrarietà agli emendamenti da noi proposti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

ANTEZZA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTEZZA *(PD)*. Signora Presidente, intervengo per richiamare e sollecitare il Governo ad una risposta, mi auguro davvero in tempi brevi, rispetto all'atto di sindacato ispettivo 3-00788 del 29 maggio, pubblicato il 9 giugno scorso.

L'interrogazione fa riferimento a più eventi calamitosi che si sono verificati nella Regione Basilicata, in questo caso nella Provincia di Matera, nei giorni 2, 4, 18 e 28 maggio 2009, eventi grandinosi che hanno danneggiato le colture in atto in alcuni Comuni. In particolare, la grandinata che si è verificata nel pomeriggio del 28 maggio si è abbattuta su una vasta area della Provincia, interessando anche le colture già colpite da precedenti eventi calamitosi. L'ultimo evento è stato di notevole intensità, con chicchi della grandezza di noci caduti in assenza di acqua e quindi con un elevato potere lacerante. Tale evento, naturalmente, ha comportato notevoli danni alle imprese agricole operanti in tale area della Regione Basilicata, già duramente provate dai precedenti eventi.

Anche a seguito degli adempimenti che la Giunta regionale lucana ha messo in atto con una delibera – la n. 1153 del 19 giugno – con la quale ha perimetrato i territori interessati ed ha quantificato i danni per il riconoscimento dello stato di calamità, vorrei sollecitare il Governo per sapere se rispetto a questa grave situazione non ritenga opportuno dichiarare con urgenza lo stato di calamità per i territori della Regione Basilicata colpiti.

PRESIDENTE. Senatrice Antezza, la Presidenza trasmetterà la sua sollecitazione al Governo.

GHEDINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI *(PD)*. Signora Presidente, intervengo per pregarla di sollecitare il Governo a rispondere a due interrogazioni che ho proposto al ministro della giustizia Alfano, la 3-00493, ormai sei mesi fa, il 27 gennaio, e la 3-00782, più recente, il 26 maggio. Si tratta di interrogazioni che chiedono al Governo di rispondere sulla situazione del carcere Dozza di Bologna e delle carceri in Italia in generale.

La situazione del carcere della città di Bologna è drammatica. Questa mattina, a Bologna, si sono riuniti in manifestazione tutti i sindacati di polizia penitenziaria e si è svolta una manifestazione nazionale per lamentare la gravissima carenza di organico della polizia penitenziaria, che colpisce tutte le carceri a livello nazionale. Gli organici sono ridotti a poco più

della metà di quelli previsti dalle piante organiche. Le condizioni delle carceri in Italia rispetto al problema del sovraffollamento sono drammatiche: oltre la metà degli istituti penitenziari italiani vede una presenza superiore del 40-50 per cento rispetto alla propria capienza, e questi dati sono destinati ad aggravarsi, visti anche i recenti provvedimenti assunti dal Governo in materia di giustizia che, come purtroppo ci è noto, hanno aumentato il numero dei reati penali per i quali è prevista la reclusione.

Per comunicazioni del Governo sul rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo

VITA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA *(PD)*. Signora Presidente, sono qui a chiederle di sollecitare il Governo a riferire sulla situazione drammatica che si è venuta a determinare nel mondo della cultura e dello spettacolo dopo l'incauta promessa di inserire nell'ultimo decreto, per così dire, anticrisi, un fondo parzialmente restitutivo dei tagli veementi che un anno fa furono apportati al Fondo unico per lo spettacolo dal cosiddetto decreto Tremonti.

Vi fu un'ampia promessa, anche esibita e sostenuta, peraltro per una cifra relativamente non eccezionale, pari a 60 milioni di euro. È un mondo che sta chiudendo i battenti: non parlerò troppo a lungo, ma diamo per letto che i teatri sono ormai sull'orlo del fallimento, che il film italiano, tanto decantato, è ormai ridotto a poco. Il ministro Bondi, che in un più di una circostanza si era dichiarato interessato e anzi favorevole a fare con tutti – come si dice in gergo, in modo *bipartisan* – una battaglia per ripristinare il FUS (Fondo unico per lo spettacolo), si è poi reso «latitante». Egli venga a dirci come mai, dopo che il suo Governo non ha fatto quello che era stato promesso, non ha avuto la determinazione di dare un segno di esistenza.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà una risposta alla problematica da lei sollevata.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 9 luglio 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

ALLE ORE 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta *(ore 20,31).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,15 del giorno 9-7-2009

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195-B)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1
BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO
Respinta

Il Senato,

premesso che:

l'Atto Senato n. 1195-B reca disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

considerato che:

il provvedimento in esame, nel corso dell'esame parlamentare ha visto ampliare il suo contenuto originario, attualmente composto da 64 articoli che, senza alcuna partizione in titoli o capi, trattano temi riconducibili ad una serie di materie che, in molti casi, non corrispondono in alcun modo al titolo del provvedimento stesso. Ne sono esempi solari la norma contenuta nell'articolo 64, recante «Disposizioni in materia di farmaci», come pure le disposizioni contenute negli articoli 58, 59, 60, 61, 62 e 63 in materia di trasporto ferroviario che, in buona sostanza, affossano la legge di riforma n. 422/1997 sulla liberalizzazione del settore e riordinano in senso restrittivo della concorrenza il sistema ferroviario - i treni dei pendolari e la lunga e media percorrenza -, abolendo l'obbligo di gara anche per le Spa pubbliche che gestiscono le reti di bus urbane ed extraurbane;

risultano presenti alcune norme recanti vere e proprie deleghe «in bianco», prive di oggetto esattamente determinato, in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione che recita: «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Ne sono esempi l'articolo 5 del provvedimento in esame che reca

una «Delega al Governo per il riassetto normativa delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applica bili alle imprese», nonché l'articolo 6 rubricato «Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese» con la quale si prevede in modo del tutto generico che, ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico;

non appare condivisibile la genericità della previsione contenuta nell'articolo 3 del comma 6 che incrementa di 30 milioni di euro la dotazione per il 2009 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Un titolo in apparenza accettabile, ma che può essere interpretato in altro modo, a causa della indeterminatezza e dell'indeterminatezza delle finalità dell'intervento. Si rammenta al riguardo che durante l'esame del decreto-legge sul terremoto n. 39/09 non sono stati trovati 30 milioni per favorire un rapido avvio dell'università de L'Aquila, volano importantissimo per l'economia di quella città, ma gli stessi soldi da disperdere in mille rivoli finanze pubbliche verso provvedimenti e interventi di nessun significato e di nessuna efficacia sono adottati con il provvedimento al nostro esame;

non appare condivisibile l'intera impostazione dell'articolo 25 del provvedimento in esame recante delega al Governo in materia nucleare. Si rammenta al riguardo che in data 28 giugno 2006 la Commissione Europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 96/29/Euratom, che fissa le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti e dalla direttiva 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria da adottare in caso di emergenza radioattiva. La Commissione, in particolare, ha contestato all'Italia di non aver adottato i decreti di attuazione necessari a garantire un'effettiva applicazione delle due direttive in esame. L'articolo 25, oltre a non intervenire sul punto dell'emergenza radioattiva, reca tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo la definizione di «elevati livelli» di sicurezza dei siti (lettera *b)* - grazie, peraltro, all'approvazione di un emendamento proposto dal Gruppo dell'Italia dei Valori in Senato ma non prevede adeguati strumenti di tutela, informazione, trasparenza e coinvolgimento dei cittadini e delle amministrazioni locali;

non appare condivisibile l'intera impostazione dell'articolo 27 del provvedimento in esame ed in particolare il comma 27 con il quale si prevede che agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali di-

messi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. Sotto tale profilo si rammenta che detto articolo 5-*bis* contiene una norma a carattere fortemente incostituzionale con la quale si riducono i vincoli per la conversione di vecchie centrali elettriche inquinanti in nuove strutture a carbone, come ad esempio la centrale di Porto Tolle. In particolare, la norma in questione, prevede che per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di leggi regionali e nazionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purchè la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione. Il comma 25 dell'articolo 27 del provvedimento in esame amplia, dunque, ulteriormente la deroga prevista dal decreto 5/09. Già nel caso dell'articolo 5-*bis* del dl n. 5 2009, convertito nella legge 33/2009 argomentavamo, facendo anche riferimento ad importanti Sentenze della Corte Costituzionale (sentenze della CC n. 6/2004 e n. 383/2005), che questa disposizione grazie alla quale si consente con una norma nazionale di derogare direttamente anche alle norme regionali, mal si concilia con il rispetto del Titolo V della Costituzione e dei poteri concorrenti delle Regioni sulla produzione dell'energia e di governo del territorio, di cui all'articolo 117, e con i principi di leale collaborazione, di cui all'articolo 118. Con la disposizione contenuta al comma 27 dell'articolo 25 del provvedimento dell'A.S. 1195-B in esame, gli effetti di quanto disposto dall'articolo 5-*bis* della legge n. 33/2009, concepito per aggirare una norma regionale del Veneto che impediva l'alimentazione a carbone della centrale di Porto Tolle, rischiano di estendendersi agli impianti a carbon fossile e a tutto il territorio nazionale. Nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento reca numerose modifiche non testuali alla normativa attuale e procede alla novellazione di norme di recentissima approvazione: circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino dello stato della normativa vigente;

la risoluzione di approvazione del DPEF 2009 - 2013 considera il provvedimento in esame come un «collegato» alla manovra finanziaria. La particolare natura dei disegni di legge collegati risulta intimamente funzionale alla realizzazione della manovra finanziaria e in tale ottica oggetto di una specifica disciplina in ordine al contenuto proprio. Si indicano, infatti, come «collegati» i disegni di legge che contengono interventi connessi alla realizzazione della manovra finanziaria ed i regolamenti parlamentari di Camera e Senato dettano una specifica disciplina dello status procedimentale dei provvedimenti collegati: in particolare viene precisato che tali provvedimenti devono essere indicati nel DPEF, così come approvato dalla risoluzione parlamentare. È pertanto palese che, nel caso in oggetto, abbiamo di fronte un provvedimento collegato che, oltre ad andare ben al

di là di quanto previsto dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF votata lo scorso luglio, non è dotato di adeguata copertura finanziaria come dimostrato anche dalla nota tecnica inviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alle Commissioni competenti per materia della Camera dei Deputati in data 5 giugno 2009 dove si legge: «nel disegno di legge di cui in oggetto, oltre a disposizioni che introducono, contrariamente all'azione di Governo, misure che, in quanto suscettibili di determinare incrementi delle tariffe a carico dei consumatori, direttamente o indirettamente riversano i discendenti effetti pregiudizievoli a carico degli utenti finali, risultano essere state inserite altresì una serie di norme che presentano gravi profili di legittimità sotto l'aspetto contabile, pregiudicando l'equilibrio economico finanziario dell'intero provvedimento, che allo stato attuale è evidentemente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione».

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1195-B.

ORDINI DEL GIORNO

G100
BODEGA
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che,

il collegato alla finanziaria in materia di energia, tra i vari interventi, modifica ed integra la disciplina in materia di permesso di ricerca e connessione di coltivazione degli idrocarburi;

le modifiche apportate al testo vigente intervengono in primo luogo nell'eliminare le amministrazioni locali dalla partecipazione al procedimento unico per il rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi in terraferma a cui partecipano, invece, le amministrazioni statali e regionali competenti;

tale esclusione, tuttavia, è in parte compensata dal coinvolgimento degli enti locali nel procedimento unico previsto per il rilascio dell'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e alla costruzione degli impianti e delle opere connesse;

la nuova disciplina, infatti, stabilisce che l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e alla costruzione degli impianti e delle opere connesse, è concessa a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi;

il parere degli enti locali risulta quindi obbligatorio, ma non vincolante, per poter autorizzare l'apertura di un pozzo esplorativo per la ricerca di idrocarburi in terraferma;

le autorità locali, chiamate ad esprimere il proprio parere sull'apertura del pozzo esplorativo, sono tuttavia escluse dal procedimento per la concessione del permesso di coltivazione degli idrocarburi in terraferma;

la nuova normativa crea, pertanto, una situazione di incertezza sul ruolo riconosciuto alle amministrazioni territoriali in merito al rilascio del permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi;

i comuni di Rovagnate e di Olgiate ed gli altri territori ubicati all'interno del parco della Valle del Curone, sono fortemente interessati dai risvolti applicativi della suddetta normativa e al contempo preoccupati di vedersi riconosciuto un ruolo marginale nei descritti procedimenti:

è fondamentale che i territori competenti possano esprimere pareri e giudizi in merito a determinate operazioni che vanno ad intaccare ambiti da sempre tutelati dal punto di vista paesaggistico e ambientale; è per tali ragioni che le stesse amministrazioni territoriali hanno rinunciato all'inserimento all'interno del parco di attività economiche impattanti, puntando invece allo sviluppo di attività ricettive leggere per le famiglie e i turisti;

impegna il Governo:

a coinvolgere sempre, al di là dell'interesse generale e della normativa nazionale, intervenuta per tutelare la ricerca di fonti energetiche, le realtà locali che sono l'espressione più diretta della volontà delle nostre popolazioni e dei nostri territori.

(*) Accolto dal Governo.

G101

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede una riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti in favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*;

a tal fine si dispone un aumento dal 7 per cento al 10 per cento delle *royalties* che i titolari di concessioni di coltivazione per le produzione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, sono tenuti a corrispondere allo Stato;

la disciplina vigente di dette royalties è dettata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dalle successive modifiche introdotte al medesimo decreto;

attualmente le royalties gravano per il 7 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 4 per cento. I versamenti sono effettuati direttamente dai concessionari con destinazioni diverse (Stato, regioni e comuni interessati dall'estrazione) a seconda della localizzazione delle produzioni, e in particolare:

a) per le concessioni di coltivazione in terraferma (regioni a statuto ordinario): 55 per cento alla regione; 15 per cento ai comuni interessati e 30 per cento allo Stato;

b) per le concessioni di coltivazione in mare territoriale: 55 per cento alla regione adiacente e 45 per cento allo Stato;

c) per le concessioni di coltivazione nella piattaforma continentale: 100 per cento allo Stato;

a decorrere dal 1999, per le concessioni di coltivazione in terraferma ricadenti nelle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, anche l'aliquota del 30 per cento destinata allo Stato è corrisposta alla regione (comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo n.625 del 1996, introdotto dalla legge 11 maggio 1999, n. 140) per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti;

dal 2007, per effetto della modifica introdotta con l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale disposizione si applica a tutte le concessioni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno;

con la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, era previsto (articolo 22) che il concessionario del permesso di coltivazione fosse tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera dei pozzi in misura che poteva raggiungere la percentuale del 22 per cento. Successivamente, con legge 21 luglio 1967, n. 613 (articoli 33 e 66), le aliquote furono unificate nella percentuale dell'8 e del 9 per cento. Da ultimo, la percentuale delle *royalties* fu ulteriormente ridotta al 7 per cento (e al 4 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare) con il citato articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

attualmente non si conoscono le motivazioni politiche, economiche, sociali, strategiche che hanno indotto il Governo ed il Parlamento italiani a stabilire, a carico dei titolari delle concessioni di coltivazione, le quote percentuali più basse al mondo da corrispondere allo Stato per le

attività estrattive di petrolio. In Libia, ad esempio, la percentuale corrisposta è dell'85 per cento, in Indonesia dell'83 per cento, in Russia dell'80 per cento, in Alaska del 60 per cento, in Venezuela dell'85 per cento, in Norvegia dell'80 per cento, in Gran Bretagna e in Canada del 50 per cento;

impegna il Governo,

a proseguire nella iniziativa di elevare l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

G101 (testo 2)

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede una riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti in favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*;

a tal fine si dispone un aumento dal 7 per cento al 10 per cento delle *royalties* che i titolari di concessioni di coltivazione per le produzione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, sono tenuti a corrispondere allo Stato;

la disciplina vigente di dette royalties è dettata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dalle successive modifiche introdotte al medesimo decreto;

attualmente le royalties gravano per il 7 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 4 per cento. I versamenti sono effettuati direttamente dai concessionari con destinazioni diverse (Stato, regioni e comuni interessati dall'estrazione) a seconda della localizzazione delle produzioni, e in particolare:

a) per le concessioni di coltivazione in terraferma (regioni a statuto ordinario): 55 per cento alla regione; 15 per cento ai comuni interessati e 30 per cento allo Stato;

b) per le concessioni di coltivazione in mare territoriale: 55 per cento alla regione adiacente e 45 per cento allo Stato;

c) per le concessioni di coltivazione nella piattaforma continentale: 100 per cento allo Stato;

a decorrere dal 1999, per le concessioni di coltivazione in terraferma ricadenti nelle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, anche l'aliquota del 30 per cento destinata allo Stato è corrisposta alla regione (comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo n.625 del 1996, introdotto dalla legge 11 maggio 1999, n. 140) per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti;

dal 2007, per effetto della modifica introdotta con l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale disposizione si applica a tutte le concessioni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno;

con la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, era previsto (articolo 22) che il concessionario del permesso di coltivazione fosse tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera dei pozzi in misura che poteva raggiungere la percentuale del 22 per cento. Successivamente, con legge 21 luglio 1967, n. 613 (articoli 33 e 66), le aliquote furono unificate nella percentuale dell'8 e del 9 per cento. Da ultimo, la percentuale delle *royalties* fu ulteriormente ridotta al 7 per cento (e al 4 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare) con il citato articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

attualmente non si conoscono le motivazioni politiche, economiche, sociali, strategiche che hanno indotto il Governo ed il Parlamento italiani a stabilire, a carico dei titolari delle concessioni di coltivazione, le quote percentuali più basse al mondo da corrispondere allo Stato per le attività estrattive di petrolio. In Libia, ad esempio, la percentuale corrisposta è dell'85 per cento, in Indonesia dell'83 per cento, in Russia dell'80 per cento, in Alaska del 60 per cento, in Venezuela dell'85 per cento, in Norvegia dell'80 per cento, in Gran Bretagna e in Canada del 50 per cento;

impegna il Governo, a valutare la possibilità di rivedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina organica dei canoni minerari e delle aliquote di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

(*) Accolto dal Governo.

G102

SANNA, DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RIU), indicando, per prima cosa, a quali specifiche condizioni deve rispondere l'assetto di una rete elettrica per poter essere definita come RIU, precisando anche i limiti della responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;

inoltre, si interviene sulle modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema;

con le nuove norme l'energia elettrica cogenerata ed utilizzata sul posto sarà caricata dei costi di trasporto, dispacciamento ed oneri di sistema. Il metodo utilizzato è quello di affermare che tali oneri sono dovuti su tutta l'energia consumata dall'utente [male, anziché solo su quella prelevata

dalla rete come avviene oggi;

restano escluse solo le reti industriali in alta tensione;

pertanto, i collegamenti interni di un'azienda in media tensione non costituiranno RIU e quindi potranno essere assoggettati a pagare tariffe ed oneri (cosiddetti oneri di sistema) commisurati al

consumo di energia elettrica;

una definizione delle RIU che non tenga conto delle utenze di media tensione si tradurrebbe in un notevole aggravio di costo per alcune categorie di aziende, come ad esempio le cartiere, nelle quali la produzione di energia e vapore avviene attraverso la cogenerazione ed è ampiamente diffusa;

si tratta di una norma fatale per il settore della cogenerazione, che attende da anni l'incentivo sulla produzione (ex art. 6 Dlgs 20/07) e vede invece caricata la propria produzione di oneri pari a due o tre volte l'incentivo atteso, e contraddittoria, dal punto di vista di politica industriale, con le misure di incentivazione adottate dagli altri paesi europei, volte ad incentivare la cogenerazione:

impegna il Governo,

a salvaguardare settori importanti, come quello cartario, così da consentire loro il superamento dell'attuale stato di crisi, provvedendo ad escludere anche le medie tensioni dagli oneri di sistema.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G103

DELLA SETA, SANNA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MARCUCCI (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RIU), indicando, per prima cosa, a quali specifiche condizioni deve rispondere l'assetto di una rete elettrica per poter essere definita come RIU, precisando anche i limiti della responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;

l'articolo inoltre interviene sulle modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema;

con le nuove norme l'energia elettrica cogenerata ed utilizzata sul posto sarà caricata dei costi di trasporto, dispacciamento ed oneri di sistema. Il metodo utilizzato è quello di affermare che tali oneri sono dovuti su tutta l'energia consumata dall'utente finale, anziché solo su quella prelevata dalla rete come avviene oggi;

in tal modo vengono penalizzati i piccoli autoproduttori di energia elettrica da rinnovabili o da cogenerazione facendo loro pagare tutti gli oneri di trasmissione, distribuzione e di sistema, non come è oggi solo dell'energia elettrica prelevata dalla rete (in aggiunta a quella autoprodotta e consumata sul posto, non immessa nella rete) ma con esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali;

di conseguenza, si produrranno oneri economici superiori agli incentivi delle rinnovabili e della cogenerazione, determinando il blocco dello sviluppo delle iniziative degli autoproduttori;

resteranno escluse solo le reti industriali in alta tensione;

tale condizione farebbe dell'Italia l'unico paese occidentale nel quale è impossibile esercire un impianto di cogenerazione:

impegna il Governo,

a salvaguardare i piccoli autoproduttori di energia elettrica da rinnovabili o da cogenerazione, provvedendo a determinare i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica prelevata dalla rete nei punti di connessione.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G104
DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO
Respinto

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene una serie di articoli che recano ampie e rilevanti modiche della disciplina in materia di trasporto ferroviario;

le disposizioni suddette non rispondono all'obiettivo di garantire il processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario, poiché dal loro contenuto si evince chiaramente la volontà di introdurre un deroga alla disciplina dei trasporti locali in contrasto con la normativa comunitaria;

detta disciplina prevede attualmente l'obbligatorietà del ricorso alla gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di qualsiasi servizio, mentre il provvedimento in esame concede la possibilità alle regioni di ricorrere alla procedura dell'affidamento diretto;

tale previsione rischia di provocare gravi danni all'efficienza, alla trasparenza e all'economicità del servizio di trasporto ferroviario;

impegna il Governo,

a valutare di adottare ulteriori iniziative normative al fine di garantire un vero processo di liberalizzazione in materia di trasporto ferroviario quali l'introduzione dell'obbligatorietà del ricorso alla gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di qualsiasi servizio.

G105
CURSI, PARAVIA, MESSINA
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di. legge recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese. nonché in materia di energia» (A.S. n. 1195-B);

considerato che il disegno di legge prevede la possibilità di affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente. in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al fine di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema;

tenuto conto che la *ratio* della disposizione in esame consiste nel soddisfacimento di esigenze energetiche e nel contenimento degli oneri e delle spese di gestione delle infrastrutture militari;

atteso che la norma in argomento, interpretata in chiave logica e sistematica . non può che rivolgersi a tutte le Amministrazioni militari, inclusa la Guardia di finanza, in quanto parte integrante delle Forze armate (cfr., tra l'altro, legge n. 189 del 1959) e Forza di polizia ad ordinamento militare (decreto legislativo n.68 del 2001) rientrante nel Comparto «Difesa-Sicurezza»;

avuto altresì riguardo alle procedure contrattuali correlate all'utilizzo di immobili e beni militari delineate dalla norma in esame che. tra l'altro, opera un espresso rinvio articolo l7 del codice dei contratti pubblici recante disposizioni comuni a tutte le attività contrattuali delle Forze armate e dei Corpi di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti di istituto;

rilevata, conseguentemente, la necessità di evitare eventuali incertezze in sede applicativa correlate al mero dato letterale dell'attuale formulazione dell'articolo 39 suscettibili di generare ingiustificate sperequazioni tra similari Amministrazioni e pregiudizievoli disallineamenti organizzativi e procedurali,

impegna il Governo ad assicurare in base all'interpretazione logica e sistematica, che la richiamata disposizione del disegno di legge in esame riguardi direttamente anche la Guardia di finanza alla quale sono riconosciute le medesime facoltà contemplate in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per la valorizzazione ambientale delle infrastrutture a qualunque titolo in uso o in dotazione al medesimo Corpo.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni per l'operatività delle reti di imprese)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter:*

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete»;

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: «l'indicazione» sono inserite le seguenti: «degli obiettivi strategici e» e dopo le parole: «della rete» sono aggiunte le seguenti: «, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato»;

3) alla lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile»;

4) alla lettera *d)*, dopo le parole: «del contratto» sono inserite le seguenti: «, le modalità di adesione di altre imprese»;

5) alla lettera *e)*, la parola: «programma» è sostituita dalla seguente: «contratto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento»;

b) dopo il comma 4-*ter* sono inseriti i seguenti:

«4-*ter.*1. Le disposizioni di attuazione della lettera *e)* del comma 4-*ter* per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-*ter.*2. Nelle forme previste dal comma 4-*ter.*1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-*ter,* lettera *e)*, secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse»;

c) al comma 4-*quinquies,* le parole: «lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *b)*, *c)* e *d)*» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta».

2. L'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

EMENDAMENTI

1.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso «*4-*ter.1», dopo le parole:* «il Ministro dello sviluppo economico» *aggiungere il seguente periodo:* «Per le procedure inerenti a specifici ambiti di competenza ministeriale o a settori specifici di operatività dei contratti di rete, il decreto è adottato di concerto anche con il Ministro competente per settore».

1.2

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «4-*ter.1*», *dopo le parole:* «il Ministro dello sviluppo economico» *aggiungere il seguente periodo:* «Per le procedure inerenti a specifici ambiti di competenza del settore turistico o per contratti di rete aventi ad oggetto lo sviluppo del turismo, il decreto è adottato di concerto anche con il Ministro del turismo».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame contiene nuove disposizioni per l'operatività delle reti d'impresa;

a tal fine, viene stabilito che nel contratto di rete, l'organo preposto a garantire l'operatività della rete d'impresa agisce in rappresentanza di queste nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela

dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento;

con riguardo alle procedure di programmazione negoziata attinenti alle pubbliche amministrazioni, oltre alle reti d'impresa, assumono un ruolo fondamentale sia il Ministero dell'economia e delle finanze sia quello dello sviluppo economico;

dalla stesura delle norme sopra richiamate, con particolare riguardo a quelle relative all'operatività delle reti di imprese, manca qualsiasi riferimento al settore del turismo e nelle procedure di programmazione negoziata attinenti alle pubbliche amministrazioni si evidenzia il mancato coinvolgimento del Ministero del turismo e delle regioni;

considerato che,

il turismo, a livello mondiale, è sempre stato considerato uno dei pochi settori in continua evoluzione, secondo i dati del World Travel and Tourism Council, il contributo del turismo al prodotto interno lordo europeo è pari al 10,2 per cento, gli occupati della sola industria turistica in Europa ammontano a 8.709.000, compreso l'indotto si arriva al 10,8 per cento dell'occupazione totale;

nel corso del 2008 gli arrivi di turisti internazionali nel mondo si sono attestati a 924 milioni (+16 milioni in rapporto al 2007), ma la crescita è stata considerevolmente inferiore a causa dell'influsso di un'economia mondiale divenuta estremamente instabile e sfavorevole; secondo *il World Travel Tourism Council,* su 181 paesi considerati, l'Italia è al 7º posto nel turismo mondiale, al 77º per il contributo all'economia nazionale, 169º nella crescita a lungo termine (10 anni);

un vero e proprio bollettino di guerra è quanto emerge dalle prime indicazioni sullo stato del turismo italiano, perdite su tanti fronti, alcune molto dolorose come quelle che riguardano l'occupazione:

meno 4 miliardi del fatturato turistico, meno 40.000 posti di lavoro, chiusura delle linee di credito alle piccole realtà imprenditoriali che toccherebbe il 95 per cento delle imprese turistiche italiane secondo dati divulgati dal Ministro del turismo;

meno 927 milioni il fatturato di alberghi e hotel, meno 5,6 per cento le partenze degli italiani, meno 6,7 per cento camere vendute secondo l'indagine ISNART-Unioncamere; - e nel 2009 meno 3,7 miliardi di fatturato dei pubblici esercizi, meno 20 mila esercizi pubblici, meno 100 mila posti di lavoro secondo un'indagine della FIPE;

meno 3,7 per cento spese delle imprese private per viaggi d'affari secondo il mensile «Turismo d'affari»;

la bilancia dei pagamenti turistica ha presentato nel periodo gennaio-dicembre 2008 un saldo netto positivo di 10.259 milioni di euro, a fronte di uno di 11.169 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno precedente. Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia, per 31.107 milioni di euro, sono diminuite dello 0,04 per cento; quelle dei viaggiatori italiani all'estero, per 20.848 milioni di euro, sono aumentate del 4,5 per cento;

in tale contesto il Presidente del Consiglio dei ministri ha di recente indicato al nuovo Ministro del turismo l'obiettivo di raddoppiare il PIL del settore in 4 anni, ovvero nel 2013 il turismo dovrebbe generare un PIL pari al 22 per cento, tutto ciò senza risorse, visto che il Governo ha tagliato una parte dei 220 milioni di euro stanziati dalla finanziaria 2007 per il turismo;

la crisi di competitività del comparto turistico nazionale si accentua in forza della più generale crisi economica globale, vincono le destinazioni che sono in grado di proporre prodotti qualitativamente appetibili a costi contenuti e l'Italia nonostante le sue infinite eccellenze è debole perché non è in grado di fare sistema,

impegna il Governo,

nell'ambito delle disposizioni per l'operatività delle reti di imprese, a predisporre, sentite le regioni, un piano di sviluppo delle reti di imprese turistiche.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o

parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 10, l'accordo di programma costituisce fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.

3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 10, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata «Agenzia», mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 devono prevedere, tra l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti produttivi.

7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare, ai sensi del comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi, dà priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

9. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia.

10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

11. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito delle iniziative di reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile – abbigliamento – calzaturiero del PIT n. 9 – territorio salentino-leccese.

12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:

a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo sviluppo del «*Made in Italy*», per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'estero;

b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno

delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;

c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;

e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;

f) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;

g) dell'accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;

h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati.

13. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera *c)* del comma 12, sono individuate quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente.

Art. 3.

Approvato

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di

interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano è approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.

2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonché attraverso sistemi quali buoni e *voucher*;

b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;

g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;

i) individuazione di princìpi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento;

l) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera *l),* è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma.

5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di

euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della presente legge.

7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «con delibera del CIPE,» è inserita la seguente: «adottata» e dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

EMENDAMENTI

3.1
LUSI, LEGNINI, MARINI
Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,» *inserire le seguenti:* «nel limite di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per estendere

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'intera provincia dell'Aquila e».

3.2

LEGNINI, LUSI, MARINI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,» *inserire le seguenti:* «nel limite di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e».

ARTICOLI DA 4 A 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)

1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'*iter* procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;

c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera*a)*.

2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)

1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Al comma 6 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie».

5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma».

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «,usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».

3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Modifiche in materia di ICI)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Approvato

(Disciplina dei consorzi agrari)

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai princìpi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.

3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari

entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorità amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi connessi alla attività del commissario, indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 10.

Approvato

(Società cooperative)

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo leparole: «con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti: «iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512,secondo comma, e all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.

4. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

6. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.318, le parole: «depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

8. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della so-

spensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

9. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4*-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico».

10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti è trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltreché dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità della predetta quota è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: «amministrativa» è sostituita dalla seguente: «esclusiva» e le parole: «anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche» sono soppresse.

12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

«*5*-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

13. All'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono soppresse.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Internazionalizzazione delle imprese)

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il Ministro dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente»;

b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali,» sono soppresse.

Art. 12.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'allegato 1, nonché degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'allegato 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle

finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;

d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi *export* multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;

e) complementarità degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2009, quanto a euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Fondi regionali con finalità di venture capital *gestiti dalla SIMEST Spa)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

«*6*-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di *venture capital*, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di *venture capital* previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio *(start-up)* di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.

3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

Art. 15.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Art. 473. - *(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).* – Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. - *(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).* – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:

«Art. 474-*bis*. - *(Confisca)*. – Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-*ter*.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 474-*ter*. - *(Circostanza aggravante)*. – Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.

Art. 474-*quater*. - *(Circostanza attenuante)*. – Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti»;

d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 517-*ter*. - *(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)*. – Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di pro-

prietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis,* 474-*ter,* secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-*quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).* – Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter,* secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 517-*quinquies. - (Circostanza attenuante).* – Le pene previste dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater* sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-*ter* e 517-*quater*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e)*, all'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416, sesto

comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*,».

4. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,».

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 4-*bis*, comma 1-*ter,* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,».

7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*bis:*

1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

2) al comma 1, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

b) dopo l'articolo 25-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis.*1 - *(Delitti contro l'industria e il commercio). – 1.* In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-*bis* e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera *b)* del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2»;

c) dopo l'articolo 25-*octies* è inserito il seguente:

«Art. 25-*novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). – 1.* In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis),* e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-

septies e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-*quinquies* della citata legge n. 633 del 1941».

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

*(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-*ter *e 517-*quater *del codice penale)*

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n.43.

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Contrasto della contraffazione)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473, 474,».

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

Art. 18.

Approvato

(Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici)

1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni 2009-2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.

2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e, limitatamente alle attività di controllo, con il coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:

a) il numero di identificazione di ogni partita;

b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;

c) il peso vivo espresso in chilogrammi;

d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto;

e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;

f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;

g) l'attrezzo da pesca.

4. A ciascuna partita è applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.

6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo:

a) alle iniziative di formazione e di informazione;

b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;

c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 15, comma l, lettera *e)*, della presente legge.

8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la qualità delle produzioni e dei prodotti.

9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabiltà dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.

13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

15. Per attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 19.

Approvato

(Proprietà industriale)

1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3*-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando

con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

3. All'articolo 122 del citato codice di cui aldecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio»;

b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» è sostituita dalla seguente: «titoli».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 134. - *(Norme in materia di competenza). – 1.* Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;

c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».

6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 239. - *(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). – 1.* La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di

pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore».

8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.

9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.

10. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

12. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi.

13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato.

15. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;

b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;

c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;

e) riconoscere ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con ele-

menti grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attività di *merchandising*, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente;

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Bollo virtuale)

1. La lettera *a)* del comma 1-*quater* dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a)* per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:

euro 42,00».

2. Dopo la lettera *a)* del comma 1-*quater* dell'articolo 1 della citata tariffa dell'imposta di bollo, parte I, è inserita la seguente:

«*a-bis)* per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:

1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;

2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;

3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:

euro 20,00».

Art. 21.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le of-

ferte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarieper l'attuazione delle misure di cui al comma 1.

3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

*(Introduzione dell'articolo 22-*bis *del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime)*

1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis*. - *(Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime). – 1.* È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in *code-sharing*, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci».

Art. 23.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di-

rette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera *m)*, e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».

Art. 24.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)

1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n.448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 25.

Approvato

(Delega al Governo in materia nucleare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

c) riconoscimento di benefìci diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;

d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università;

f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'even-

tuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;

l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;

m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il *«decommissioning»*;

o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;

p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;

q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera *d)* del comma 2».

EMENDAMENTI

25.1

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «materia» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera n), *sostituire le parole:* «di un fondo per il *decommissioning*» *con le seguenti:* «, con contribuzione a carico dei medesimi produttori, e alla gestione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smantellamento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia. Le risorse finanziarie di cui al suddetto articolo sono attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio. Il contributo a carico dei suddetti produttori deve essere calcolato in modo da garantire una dotazione del Fondo tale da risultare congrua per il perseguimento delle sue finalità».

25.2

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Precluso

Al comma 2, lettera n),*sostituire le parole:* «di un fondo per il *decommissioning*» *con le seguenti:* «con contribuzione a carico dei medesimi produttori, e alla gestione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia. Le risorse finanziarie di cui al suddetto fondo possono essere attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio».

25.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Inammissibile

Al comma 2, lettera n), *dopo le parole:* «di un fondo per il *decommissioning*» *aggiungere le seguenti:* «, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli *standard* internazionali in materia. Le risorse finanziarie di cui al suddetto fondo possono essere attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio;».

25.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 2, alla lettera n)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che dovrà prioritariamente riguardare la dismissione in tempi certi, previa messa in sicurezza, degli impianti e degli insediamenti obsoleti e o contaminati esistenti sugli attuali siti, e svolgimento delle necessarie bonifiche per l'eliminazione di ogni vincolo radiologico;».

ORDINI DEL GIORNO

G25.100
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI
Respinto

Il Senato,

premesso che:

gli articoli 25 e 26 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di energia nucleare;

in particolare l'articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare alle popolazioni interessate; con i medesimi provvedimenti verranno stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti;

l'articolo 26 affida ad una delibera del CIPE la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti; sempre con delibera del CIPE si provvede all'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei criteri e delle misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi;

in sostanza questo provvedimento prevede in modo esplicito il rientro del nostro Paese nel nucleare ed è pertanto necessario valutare con la massima attenzione le conseguenze di questa scelta;

il principale tema da prendere in considerazione riguarda quello della sicurezza, al quale va legato il quello del costo effettivo dell'energia nucleare e, a tal fine, appare opportuno avvalersi dei più recenti studi effettuati da autorevoli istituti scientifici, che indicano come l'opzione nucleare presenti numerosi rischi soprattutto di carattere economico e di sicurezza;

secondo un documento del *Massachusetts Institute of Technology,* che aggiorna un *report* dal 2003 al 2009, nonostante l'attenzione sul tema sia notevolmente cresciuta e nuove politiche di rilancio siano state annunciate in molti Paesi, lo sviluppo del nucleare è in calo a livello globale; ad eccezione dell'Asia, in particolare di Cina, India e Corea, esistono infatti

pochissimi progetti concreti: vi sono complessivamente quarantaquattro impianti attualmente in costruzione, di cui solo quattro nei ventisette Paesi dell'Unione europea, due dei quali in Bulgaria;

negli Stati Uniti non vi è attualmente alcun cantiere aperto ed il lento sviluppo del nucleare rispetto agli annunci ed alle previsioni rende meno probabile lo scenario di espansione ipotizzato nel 2003 (si parlava di 1000 gigawatt elettrici nel 2050, di cui 300 negli Stati Uniti);

il documento ribadisce che, in un'economia di mercato, il nucleare non è attualmente competitivo rispetto al gas o al carbone, infatti i costi del capitale ed i costi finanziari delle centrali nucleari continuano ad essere infatti significativamente incerti: dal 2003 i costi di costruzione delle centrali nucleari sono aumentati drasticamente, con una media del 15 per cento all'anno in più, come dimostrano le esperienze in Giappone e in Corea;

sempre secondo i dati riportati dallo studio citato, realizzare una centrale nucleare costa 4000 dollari per chilowattora, ossia il doppio rispetto al costo di soli quattro anni prima, mentre il costo del carbone e del gas è stimato rispettivamente a 2300 e a 850 dollari a chilowattora;

per quanto riguarda il costo finale dell'energia, rispetto ai 6,7 centesimi a chilowattora stimati nel 2003, il nucleare è passato oggi ad 8,4 centesimi a chilowattora, con la conseguenza che l'unica possibilità di rendere il nucleare competitivo è quella di sostenerne la produzione con risorse pubbliche;

la stessa Commissione europea afferma che le prospettive di investimento nel nucleare in Europa sono più interessanti se si pone l'attenzione alla sostituzione o all'estensione della durata di vita delle centrali nucleari che raggiungeranno il termine della loro vita utile originariamente al 2020, piuttosto che costruire nuovi impianti;

la realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare non può prescindere dal grado di accettabilità della popolazione, la quale è fortemente legata alla disponibilità di soluzioni sicure e permanenti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi, su cui ancora non vi sono elementi di chiarezza;

un ulteriore costo da aggiungere all'energia prodotta con gli impianti nucleari riguarda la necessità che essi siano protetti sia contro i tentativi di sabotaggio, sia contro gli eventuali attacchi terroristici e l'eventuale furto di materiale nucleare,

impegna il Governo:

a valutare con estrema attenzione scelte che incidono profondamente sul sistema di produzione energetico del nostro Paese e il cui avvio comporta enormi costi economici ed ambientali, dei quali si rischia di non avere sufficiente cognizione;

ad avviare un accurato studio sul rapporto tra costi e benefici dell'opzione nucleare nel nostro Paese non trascurando tutte le esternalità che la scelta comporta, sia per quanto concerne la gestione e lo smaltimento delle scorie radioattive, sia per quanto riguarda i costi complessivi di si-

curezza, legati sia a fattori endogeni che a fattori esogeni, sia per quanto riguarda l'enorme impatto ambientale delle strutture necessarie.

G25.101

BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Il Senato,

premesso che:

gli articoli 25 e 26 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di energia nucleare;

in particolare l'articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e la definizione delle misure compensative da realizzare e da corrispondere alle popolazioni interessate;

con i medesimi provvedimenti verranno stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti;

nel novembre del 1987, con un *referendum*, il nostro paese si pronunciò negativamente sul nucleare, bloccando conseguentemente l'attività delle centrali nucleari presenti nel territorio del Paese;

dopo oltre 20 anni, i problemi collegati al nucleare, sono tutti irrisolti: approvvigionamento dell'uranio, gestione delle scorie radioattive, alti costi;

i costi del KWh nucleare imputabili all'investimento, all'esercizio e alla manutenzione sono enormemente superiori a qualunque altra fonte di produzione di energia. La tecnologia nucleare esistente, sulla quale il Governo sta puntando con decisione, è quella di terza generazione, ossia una tecnologia che risale agli anni sessanta. Le ricerche in questo campo prevedono ancora 10-20 anni di tempo necessari per arrivare invece alla cosiddetta tecnologia di IV generazione, ossia quella che potrà dare risposte convincenti ai problemi suddetti, a cominciare da quello della sicurezza;

sussiste il grave rischio che il nostro paese vedrà entrare in funzione le sue centrali nucleari, appena prima la probabile disponibilità dei nuovi reattori di quarta generazione,

considerato che:

la vita media di un impianto nucleare è di circa 60 anni, il nostro Paese rischierebbe di trovarsi per oltre 50 anni con impianti meno sicuri e obsoleti;

i tempi attuali indicano, nella migliore delle ipotesi, in ben oltre 10 anni i tempi minimi per l'entrata in funzione degli impianti suddetti. L'*iter* è infatti molto complesso e lungo: decisioni sugli indirizzi di politica energetica, definizione di procedure e certificazione tecnologica, scelta del sito, autorizzazione ambientale, preparazione del sito, costruzione, entrata in funzione;

sotto tale profilo può essere utile rammentare che in un paese efficiente come la Finlandia, dove il consenso al nucleare è maggioranza, ed esistono già 5 centrali, i tempi fra l'avvio del dibattito su un nuovo reattore e la posa della prima pietra, si sono allungati ad otto anni, rispetto ai cinque anni programmati, e i costi sono già lievitati dai 3 miliardi di euro previsti a circa 4,5 miliardi.;

il presunto basso costo del kWh da nucleare è quasi esclusivamente dovuto in tutto il mondo dall'intervento dello Stato nella chiusura del ciclo del combustibile nucleare (costi per lo smaltimento definitivo delle scorie e per lo smantellamento delle centrali). In conseguenza degli elevatissimi costi a carico delle casse pubbliche (finanziamenti e sovvenzioni), la scelta nucleare ostacola il perseguimento degli obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili, innovazione tecnologica ed efficienza energetica: l'Agenzia internazionale per l'energia ha calcolato che dal 1992 al 2005 nei Paesi OCSE il nucleare da fissione ha usufruito del 46% degli investimenti in ricerca e sviluppo, quello da fusione del 12% mentre alle rinnovabili è stato destinato l'11%;

è da considerarsi irrealistico, per problemi non solo ambientali ed economico-finanziari, ma anche tecnici, l'obiettivo di Enel ed Edison di coprire il 15-20% del fabbisogno elettrico dell'Italia con il nucleare. Infatti, bisognerebbe realizzare 10-15 centrali entro quella data e il primo impianto entrerebbe in funzione tra almeno 10 anni, in una situazione in cui ancora non è stato risolto - tra l'altro - nemmeno il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi del nostro Paese;

si rammenta infine che i tempi di realizzazione di una nuova centrale nucleare non possono essere compressi in un periodo più breve di 12 anni (come dimostra l'esperienza dell'unica nuova centrale europea in costruzione in Finlandia) e che quindi, se proprio si deve perseguire questo obiettivo, l'unica, eventuale possibilità sarebbe quella di scegliere la tecnologia del nucleare di quarta generazione che, pur non risolvendo i problemi di fondo, viene presentata come in grado di garantire maggiore efficienza, minore produzione di scorie, impossibilità di impiego delle scorie negli usi bellici,

impegna il Governo,

a rivedere la scelta politica di realizzare nuovi impianti di produzione di energia nucleare nel nostro Paese.

G25.102
BUGNANO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 25 , comma 2, lettera *n)* prevede che nell'ambito dei principi della delega in materia nucleare rientri anche quello di una generica previsione «delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;

il *decommissioning* è un'attività multidisciplinare e non si applica solo agli impianti come quelli italiani, in fase di demolizione, ma anche a quei siti, europei e non, in fase di rinnovamento e costruzione;

il problema del costo dello smaltimento nucleari è da considerarsi eccezionalmente gravoso per il nostro Paese;

impegna il Governo:

a prevedere che la costituzione del fondo con contribuzione a carico dei produttori di energia elettrica sia calcolato in modo tale da garantire un adeguato finanziamento delle operazioni di smaltimento delle scorie nucleari;

a prevedere interventi volti ad assicurare la piena partecipazione dei cittadini al processo decisionale inerente la localizzazione degli impianti nucleari, nel pieno rispetto delle direttive comunitarie delle convenzioni internazionali in materia di diritto di accesso alle informazioni ambientali.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G25.103
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che,

l'articolo 25 del provvedimento in esame contiene un'ampia delega al Governo volta a reintrodurre il nucleare in Italia;

nell'elencazione dei princìpi e dei criteri direttivi con cui la delega deve essere esercitata, si prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerate tutte attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

inoltre, si prevede che i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione per il decommissioning che dovrebbe essere finalizzato a finanziare lo smantellamento degli impianti nucleari, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi;

considerato che,

la materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia rientra tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

l'attuazione della delega implicherà la «chiamata in sussidiari età» di parte delle funzioni amministrative concernenti il settore energetico, con l'attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del succitato terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 383/2005, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni riguardanti il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, ha stabilito una serie di principi tra i quali quello che riconosce che «(...) il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice, ma anche la nuova disciplina dei numerosi settori contermini di esclusiva competenza statale, appare caratterizzato, sul piano del modello organizzativo e gestionale, dalla attribuzione dei maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto evidentemente ritenuti gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale.»;

il presupposto per rendere costituzionalmente ammissibile l'esercizio di questo meccanismo, che oggettivamente incide in modo significativo sull'ambito dei poteri regionali, è «la previsione di un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera dovrà essere realizzata.»; infatti, la Corte afferma che «la predisposizione di un programma di grandi infrastrutture per le finalità indicate dalla disposizione impugnata implica necessariamente una forte compressione delle competenze regionali non

soltanto nel settore energetico ma anche nella materia del governo del territorio, di talché, (...), è condizione imprescindibile per la legittimità costituzionale dell'attrazione in sussidiari età a livello statale di tale funzione amministrativa, la previsione di un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera dovrà essere realizzata. (...). Ciò tanto più in riferimento ad una legislazione come quella oggetto del presente scrutinio, che spesso si riferisce alla dimensione »nazionale« (unilateralmente definita) di fenomeni od attrezzature, da cui sembra che spesso si vogliano escludere le Regioni, malgrado l'esplicito riferimento alla stessa dimensione «nazionale» che è contenuto nella denominazione della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Dovendosi quindi individuare un organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni, ma anche degli enti locali, a loro volta titolari di molteplici funzioni amministrative senza dubbio condizionate od incise dalle diverse politiche del settore energetico, emerge come naturale organo di riferimento la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (...);

la procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi in cui all'articolo 25, comma 1, del disegno di legge in esame prevede l'adozione di un semplice parere, in luogo dell'intesa, da parte della Conferenza Unificata e prevede al successivo comma 2, lettera *f),* l'esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con gli enti locali coinvolti, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;

a tal proposito, la Corte Costituzionale, sempre con la sentenza n. 383/2005 ha stabilito che: «tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la «chiamata in sussidiari età» di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese «in senso forte», ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo stru-

mento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni.»;

impegna il Governo,

a coinvolgere pienamente le Regioni e gli enti locali interessati, in primo luogo nella fase di adozione dei decreti legislativi e, successivamente, ad esperire ogni tentativo per raggiungere le necessari e intese, così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 383/2005.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G25.104

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame prevede, all'articolo 25, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi relativi al riassetto normativo della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

nell'elencazione dei princìpi e dei criteri direttivi con cui la delega deve essere esercitata, si prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerate tutte attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

inoltre, si prevede che i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione per il *decommissioning* che dovrebbe essere finalizzato a finanziare lo smantellamento degli impianti nucleari, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifuiti radioattivi;

l'individuazione e la localizzazione sul territorio nazionale degli impianti nucleari, così come la normativa riguardante la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento degli impianti nucleari a fine vita, riguardano direttamente la salute non solo dei cittadini residenti

nelle zone adiacenti agli impianti ma di tutte le persone che abitano e lavorano in Italia;

impegna il Governo:

a prevedere che la costituzione e la gestione del fondo per il *decommissioning* avvenga con oneri a carico dei produttori di energia elettrica nucleare e che le risorse del fondo siano utilizzate per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli *standard* internazionali in materia;

a prevedere che una quota delle risorse del fondo per il *decommissioning* siano attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio;

a garantire adeguate risorse per le finalità di smantellamento in sicurezza delle centrali nucleari e per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi secondo modalità atte a tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini;

a valutare l'opportunità di un coinvolgimento più ampio delle istituzioni locali e dei cittadini, nonché del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel procedimento di codecisione di cui all'articolo 26 del provvedimento in esame visto il diretto coinvolgimento della tutela della salute di tutti i cittadini.

(*) Accolti dal Governo i primi tre capoversi del dispositivo; accolto come raccomandazione l'ultimo capoverso.

G25.105
D'ALIA, FOSSON (*)
V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

da quanto emerge da alcuni dati sull'energia nucleare in Europa l'utilizzo di centrali nucleari soddisfa mediamente il 35 per cento del fabbisogno energetico interno europeo;

sono 15 i Paesi dell'Unione europea che producono energia nucleare, oltre alla Svizzera, per una produzione che rappresenta il 18,2 per cento del totale di energia prodotta;

recentemente i forti cambiamenti climatici in atto e il caro petrolio stanno facendo avvicinare all'energia nucleare anche i Paesi occidentali precedentemente contrari al suo utilizzo all'interno del territorio nazionale, come nel caso della Finlandia, dove è in cantiere la costruzione di una nuova centrale di terza generazione;

l'Italia presenta un notevole ritardo strutturale e per allinearsi ai maggiori Paesi europei necessita di uno strumento di indirizzo programmatico complessivo della politica energetica che preveda la possibilità di realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione nazionale, anche nucleari;

nel Paese vige una situazione dove il permanere di elevate barriere all'entrata e una scarsa spinta concorrenziale, insieme all'eccesso di domanda, provocano la conseguente pressione al rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia;

la rigidità dei costi per il predominante ricorso agli idrocarburi, inoltre, provoca una forte dipendenza dall'impari che raggiunge 1'84,4 per cento di energia importata a fronte di una media europea pari al 52,4 per cento;

il Governo prevede la messa In atto di un plano energetico strategico nazionale che prevede il ricorso al nucleare di terza generazione e la promozione anche della ricerca su quello di quarta generazione o da fusione;

seppur apprezzabile in termini di principio, risulta quanto meno vago e non dettagliato il piano previsto dalle seguenti disposizioni in quanto privo di dati certi e di uno scadenzario delle opere da mettere in atto e, inoltre, dell'impegno di spesa che si prevede di destinare,

impegna il Governo,

a presentare al Parlamento, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un piano dettagliato sull'attuazione del piano strategico di indirizzo della politica nucleare, che preveda una stima delle centrali che si intendono realizzare, i tempi previsti per la realizzazione delle infrastrutture e i fondi da destinare al progetto.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G25.105 (testo 2)

D'ALIA, FOSSON

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

da quanto emerge da alcuni dati sull'energia nucleare in Europa l'utilizzo di centrali nucleari soddisfa mediamente il 35 per cento del fabbisogno energetico interno europeo;

sono 15 i Paesi dell'Unione europea che producono energia nucleare, oltre alla Svizzera, per una produzione che rappresenta il 18,2 per cento del totale di energia prodotta;

recentemente i forti cambiamenti climatici in atto e il caro petrolio stanno facendo avvicinare all'energia nucleare anche i Paesi occidentali precedentemente contrari al suo utilizzo all'interno del territorio nazionale, come nel caso della Finlandia, dove è in cantiere la costruzione di una nuova centrale di terza generazione;

l'Italia presenta un notevole ritardo strutturale e per allinearsi ai maggiori Paesi europei necessita di uno strumento di indirizzo programmatico complessivo della politica energetica che preveda la possibilità di realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione nazionale, anche nucleari;

nel Paese vige una situazione dove il permanere di elevate barriere all'entrata e una scarsa spinta concorrenziale, insieme all'eccesso di domanda, provocano la conseguente pressione al rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia;

la rigidità dei costi per il predominante ricorso agli idrocarburi, inoltre, provoca una forte dipendenza dall'impari che raggiunge 1'84,4 per cento di energia importata a fronte di una media europea pari al 52,4 per cento;

il Governo prevede la messa In atto di un plano energetico strategico nazionale che prevede il ricorso al nucleare di terza generazione e la promozione anche della ricerca su quello di quarta generazione o da fusione;

seppur apprezzabile in termini di principio, risulta quanto meno vago e non dettagliato il piano previsto dalle seguenti disposizioni in quanto privo di dati certi e di uno scadenzario delle opere da mettere in atto e, inoltre, dell'impegno di spesa che si prevede di destinare,

impegna il Governo, a predisporre, nell'ambito della «Strategia energetica nazionale» da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 133 del 2008, un piano dettagliato sugli interventi in materia di energia nucleare che preveda una stima delle centrali che si intendono realizzare, i tempi previsti per la realizzazione delle infrastrutture e i fondi da destinare al progetto. Il piano sarà illustrato al Parlamento entro tre mesi dall'approvazione del DPCM che definisce la «Strategia energetica nazionale».

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Energia nucleare)

1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.

EMENDAMENTI

26.1 (testo corretto)

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «entro 180 giorni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «previo parere» *inserire la seguente:* «vincolante» *e sostituire le parole:* «entro 60» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «entro 180 giorni dalla richiesta. In caso di parere contrario della Conferenza unificata la delibera non può essere adottata».

26.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «previo parere» *inserire la seguente:* «vincolante» *e sostituire le parole:* «entro 60 giorni» *con le seguenti:* «entro 180 giorni».

26.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «trascorsi i quali il parere si intende acquisito» *con il seguente periodo:* «In caso di parere contrario della Conferenza unificata la delibera non può essere adottata».

ORDINE DEL GIORNO

G26.100

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, all'articolo 26, che, con delibera del CIPE, previo parere della Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, siano definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale;

l'individuazione e la localizzazione sul territorio nazionale degli impianti nucleari, così come la normativa riguardante la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento degli impianti nucleari a fine vita, riguardano direttamente la salute non solo dei cittadini residenti nelle zone adiacenti agli impianti, ma di tutte le persone che abitano e lavorano in Italia,

impegna il Governo,

a garantire il coinvolgimento più ampio delle istituzioni locali e dei cittadini, nonché del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel procedimento di codecisione di cui all'articolo 26 del provvedimento in esame visto il diretto coinvolgimento della tutela della salute di tutti i cittadini.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle società da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le società da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere *l)* e *m)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 39, può usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.

6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.

7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica.

8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.

9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.

10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unifi-

cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;

c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;

d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;

e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione;

f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;

g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;

h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di *standard* di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto;

i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.

11. Dall'attuazione delle lettere *e)* e *f)* del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate per l'erario.

12. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009, termine non prorogabile».

13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispon-

dente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati».

15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei princìpi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonché nel rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, già effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale.

18. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.

19.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.

20. L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *e),* del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».

23. ll termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione è prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

24. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono soggetti a un'autorizzazione unica» sono inserite le seguenti: «comprendente tutte

le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi», dopo le parole: «la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti» sono inserite le seguenti: «e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti» e dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture» sono inserite le seguenti: «, opere o interventi,»;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento»;

c) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«*4*-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

d) dopo il comma 4-*quater* sono inseriti i seguenti:

«*4-quinquies*. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni.

4-septies. La denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.

4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.

4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4-decies. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-*octies* riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

4-duodecies. È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realiz-

zazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-*sexies*. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicità».

25. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: «la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta».

26. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato».

27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon

fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

28. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La delega è esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire, in coerenza con quanto già previsto all'articolo 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e i diritti acquisiti;

b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;

c) individuare i criteri per determinare, senza oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali all'esercizio delle attività oggetto di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;

d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;

e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova normativa.

29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3 e 6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n. 896.

30. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in

modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa».

31. L'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - *(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). – 1.* Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.

3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto anche con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale».

32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data.

33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo.

34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:

«*77*. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.

78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.

80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.

81. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.

82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera *n)*, del presente articolo, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.

82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.

82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-*quater* comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-*quater* ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-*ter*, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.

82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia».

35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-*sexies* dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34 del pre-

sente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è soppresso.

37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

38. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonché l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività.

40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, è sostituito dal seguente:

«*1*. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

41. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «25 gradi centigradi» sono sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi»;

b) al comma 5, le parole: «25 gradi centigradi» sono sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi».

42. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4*-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto».

43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2, lettera *c)*, dopo le parole: «energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»;

b) al numero 2, lettera *e)*, dopo le parole: «sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW».

44. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è soppresso.

45. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente:

«*2*. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia».

46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, l'articolo 9-*ter* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 9-*ter*. - *(Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). – 1*. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui

organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis.* Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente»;

c) al comma 2, la lettera *t-quater)* è sostituita dalla seguente:

«*t-quater)* svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto»;

d) al comma 2-*bis*, alinea, le parole: «svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare» sono sostituite dalle seguenti: «propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

e) il comma 5-*ter* è abrogato.

EMENDAMENTI

27.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «fonti rinnovabili» *inserire le seguenti:* «, con esclusione di quelle assimilate,».

27.4

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «emanazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 8».

27.5

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «nomina dei commissari».

27.6

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Sopprimere il comma 47.

ORDINI DEL GIORNO

G27.100

MERCATALI, BUBBICO

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte ad incrementare il livello di efficienza del settore energetico e per favorire un mercato dell'energia maggiormente concorrenziale;

fra le varie misure si segnalano quelle volte a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale, anche attraverso l'incentivazione dello sfruttamento delle risorse nazionali;

la concorrenzialità nel settore degli idrocarburi influenza direttamente le dinamiche del mercato elettrico, alla luce della preponderanza dell'uso del gas nella produzione di elettricità,

impegna il Governo:

a riavviare il processo di apertura del mercato degli idrocarburi, procedendo ad eliminare, in coerenza con i suggerimenti delle Autorità competenti, tutte le barriere che ne impediscono lo sviluppo pienamente concorrenziale;

a prevedere, nell'ambito delle misure volte a garantire maggiore concorrenza fra i produttori di idrocarburi, apposite misure finalizzate a favorire lo sfruttamento delle risorse interne garantendo per tale via alle regioni e agli enti locali un riallineamentio delle *royalties* fra l'estrazione a terra e quella a mare.

G27.101

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 27 del provvedimento in esame reca disposizioni che consentono al Ministero della difesa di usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza superiore a 200 kW;

analogamente, il comma 21 dell'articolo 27, al fine di incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti energetiche rinnovabili, prevede che ai comuni venga consentito di destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile per la realizzazione di impianti per l'erogazione in «conto energia» e di servizi di scambio dell'energia elettrica prodotta, con lo scopo di promuovere le fonti rinnovabili e diffondere la realizzazione di impianti fotovoltaici;

le norme in questione hanno l'obiettivo di allargare la base degli utilizzatori degli incentivi per il fotovoltaico, includendovi anche coloro che non hanno la possibilità, per diverse ragioni, di installare sul tetto di casa impianti di pannelli fotovoltaici;

l'indubbia valenza positiva della previsione normativa potrebbe essere ulteriormente migliorata attraverso l'ipotesi di un ulteriore allargamento dei benefici ari alle cooperative, in qualità di soggetti dell'economia sociale;

l'allargamento dei beneficiari potrebbe consentire agli enti locali di gestire l'offerta di spazi comuni favorendo la forma associata, e in particolare cooperativa, da parte dei cittadini; consentire un allargamento dei

luoghi dove installare in forma collettiva i pannelli fotovoltaici, che diventerebbero pertanto «patrimonio sociale» delle cooperative; favorire, attraverso l'importante ruolo delle cooperative, l'interfaccia tra i cittadini e gli enti locali, utilizzando più agevolmente l'accesso ai finanziamenti pubblici in materia,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di estendere la facoltà concessa ai comuni dalla norma in esame alle società cooperative che destinino aree di loro proprietà alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia prodotta da cedere ai propri soci che intendano accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

G27.102

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 27 del disegno di legge in esame prevede misure per il potenziamento del settore energetico e, al comma 27, stabilisce che la deroga alle vigenti normative regionali relative alla localizzazione di impianti energetici - deroga introdotta dall'articolo 5-*bis* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 valga anche per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova. generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva;

l'articolo 5-*bis* del suddetto decreto-legge n. 5 del 2009 stabilisce che per la riconversione a carbone degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile si proceda in deroga alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione abbatta le emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione. Detta deroga era stata concepita per aggirare una norma regionale del Veneto che impediva l'alimentazione a carbone della centrale di Porto Tolle;

con la disposizione contenuta al suddetto articolo 27, comma 27, gli effetti di quanto disposto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2009, si estendono quindi anche agli impianti a carbon fossile di nuova generazione e a tutto il territorio italiano;

vi sono importanti sentenze della Corte costituzionale (n. 6/2004 e n. 383/2005), che hanno sottolineato come simili disposizioni, grazie alle quali si consente con una norma nazionale di derogare direttamente anche alle norme regionali, mal si conciliano con il rispetto del Titolo V della Costituzione e dei poteri concorrenti delle Regioni sulla produzione dell'energia e di governo del territorio, di cui all'articolo 117, e con i principi di leale collaborazione, di cui all'articolo 118,

impegna il Governo:

alla luce dell'importanza dell'ambito oggetto di deroga e dei suoi effetti in termini di impatto ambientale, a non prevedere nel futuro ulteriori estensioni

dei soggetti beneficiari della deroga alla normativa vigente che prevede limiti di localizzazione territoriale di impianti di produzione di energia elettrica.

G27.103

BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 27, comma 34, introduce una nuova disciplina per il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma che determina, in buona sostanza, l'estromissione delle Regioni dalle procedure di autorizzazione alla perforazione per la ricerca di idrocarburi;

con la vigente normativa l'avvio di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi non poteva prescindere dall'assenso della Regione interessata;

il provvedimento in esame prevede che l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo venga affidata all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia competente, a seguito di un non meglio precisato procedimento unico, al quale «partecipano» la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale previsione comporta, in buona sostanza, che la volontà della Regione può essere, in questi casi, totalmente scavalcata dallo Stato;

tale illegittima ingerenza da parte dello Stato è prevista, in base al dettato del provvedimento, anche nei confronti dei Comuni, considerato che l'articolo 27, comma 34, capoverso 82-*quinquies*, prevede che qualora le opere relative alla perforazione di un pozzo esplorativo ed alla costru-

zione degli impianti comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Territoriale Minerario ha effetto di variante urbanistica;

tali norme si pongono in evidente contrasto con il processo federalista in atto nel Paese e configura in modo illegittimo le competenze che la Costituzione assegna in materia di ambiente, territorio ed energia alla Regione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa normativa volta a modificare il quadro normativo in materia di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi, al fine di garantire il pieno rispetto del principio costituzionale dell'autonomia del ruolo degli enti locali e delle regioni nella scelte che riguardano «il proprio territorio,

ad adottare ogni iniziativa volta a garantire la piena partecipazione al procedimento di cui al comma 34 dell'articolo 27 degli enti locali e delle regioni interessate dalle attività di perforazione e ricerca di idrocarburi.

G27.104

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'idrogeno solforato o acido solfidrico (H2S) è un acido estremamente velenoso e una prolungata esposizione ad esso può rivelarsi mortale per l'essere umano;

in particolare, l'idrogeno solforato, classificato ad alte concentrazioni come veleno e paragonabile nei suoi effetti al cianuro, a basse dosi di emissione può causare disturbi neurologici, respiratori, motori, cardiaci e potrebbe essere collegato ad una maggiore ricorrenza di aborti spontanei nelle donne. In alcuni casi i danni vengono considerati irreversibili, tanto è vero che da alcune recenti ricerche di carattere scientifico è emersa la potenzialità dell'idrogeno solforato a stimolare la comparsa del cancro al colon retto;

in natura, l'idrogeno solforato si forma per decomposizione delle proteine contenenti zolfo da parte dei batteri e si trova nei gas di palude, nel petrolio greggio e nel gas naturale, rappresentando anche il sottoprodotto di alcune attività industriali quali la raffinazione del petrolio;

tutte le operazioni di trattamento dei prodotti petroliferi, a qualsiasi livello, hanno la possibilità di emettere quantità più o meno abbondanti di

idrogeno solforato, sia sotto forma di disastri accidentali, sia sotto forma di continuo rilascio nell'ambiente, durante le fasi di estrazione, di stoccaggio, lavorazione e trasporto del petrolio. Anche durante le varie fasi di desulfurizzazione esistono forti possibilità di perdite di idrogeno solforato a causa di inevitabili logorii e corrosione. I contenitori di stoccaggio, peraltro, possono rilasciare idrogeno solforato a causa della normale volatilizzazione del prodotto, a causa di cambiamenti di volume dovuti al modificarsi della temperatura fra il giorno e la notte, o durante le operazioni di riempimento;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia di fissare il limite di rilascio di idrogeno solforato a 0,005 parti per milione (ppm);

negli Stati Uniti il Governo federale raccomanda un limite di 0,001 ppm con limiti differenti fissati da Stato a Stato (ad esempio la California pone il limite dello 0,002 ppm ed il Massachusetts dello 0,006);

in Italia, il limite massimo di rilascio di idrogeno solforato, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 12 luglio 1990, recante le «Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», poi sostituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è di 5 ppm per l'industria non petrolifera e 30 ppm per quella petrolifera, nonostante sia ormai noto nella letteratura medica e scientifica che quest'ultimo valore è non solo seimila volte più alto dei valori raccomandati dall'OMS già applicati negli USA, ma anche causa di danni irreversibili per la salute umana;

il modo più efficace di contrastare gli effetti dell'idrogeno solforato è quello di adottare misure di carattere preventivo che prevedano severe regolamentazioni che proibiscano la costruzione di pozzi petroliferi, oleodotti associati e qualsiasi industria di trattamento e lavorazione del petrolio in zone abitate e, soprattutto un radicale irrigidimento del limiti di rilascio di idrogeno solforato, in linea con quanto consigliato dall'OMS;

ad esempio negli Stati Uniti d'America è imposto il divieto di estrarre il petrolio nei parchi, nei grandi laghi, a 160 chilometri dalla costa, ovvero sull'85 per cento del territorio nazionale e in Norvegia, dove l'estrazione del petrolio avviene in mare, non è possibile attivare le procedure di trivellazione se non a distanza di 50 chilometri dalla costa,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di adeguare i livelli di rilascio di idrogeno solforato attualmente previsti in linea con quanto raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità.

G27.105

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il solare termodinamico o solare a concentrazione è una tecnologia finalizzata allo sfruttamento dell'energia solare per generare energia elettrica dal calore del Sole per applicazioni pratiche;

la tecnologia attualmente più diffusa per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico utilizza dei collettori parabolici lineari;

da circa venti anni sono in esercizio nove grandi impianti termoelettrici solari di questo tipo in California, nel deserto del Mojave (si tratta di Kramer Junction - SEGS, Solar Electric eneratine System - per una potenza elettrica complessiva di 350 MW);

nel 2007, sempre negli Stati Uniti, è entrata in esercizio la prima centrale americana di nuova generazione Nevada Solar Pone per una potenza di capacità installata di 64 MWh;

in Europa è stata la Spagna ad aver avviato a partire dal 2004 un vigoroso programma industriale finalizzato alla realizzazione di una trentina di centrali di potenza complessiva di circa 1300 MWh, di cui la grande maggioranza prevede la tecnologia degli specchi parabolici lineari;

nel 2007 in Africa, il gruppo italiano Gengroup, specializzato per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato incaricato della realizzazione in Libia della prima fase della costruzione di una centrale a ciclo solare termodinamico;

le potenzialità del solare a concentrazione potrebbero aumentare considerevolmente se l'energia elettrica prodotta in Paesi a forte insolazione come l'Italia fosse esportata a regioni con maggiore domanda e minore insolazione;

il 6 dicembre 2007 è stata istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un gruppo di lavoro con il compito di dare impulso all'attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili;

detto gruppo, in particolare, aveva il compito di incentivare la diffusione della tecnologia del solare termodinamico a concentrazione e potenziare la presenza strategica nel Paese di tale risorsa. I compiti di tale gruppo erano, nello specifico, quelli di:

1) formulare proposte per lo sviluppo di sistemi innovativi per l'installazione e la diffusione di impianti solari termodinamici a concentrazione;

2) predisporre un piano pluriennale di ricerca e di sviluppo che coinvolga il settore produttivo privato e i centri di ricerca e le Università;

3) effettuare uno studio di mercato sul potenziale a lungo termine delle tecnologie e delle posizioni strategiche tra gli attori mondiali detentori del *know-how*;

4) eseguire analisi delle attività nazionali del settore e previsioni del potenziale sviluppo; elaborare strategie per il potenziamento della posizione delle imprese italiane del solare termodinamico;

5) realizzare lo studio di accordi internazionali finalizzati alla realizzazione di attività congiunte di sperimentazione di lungo periodo;

6) coordinare le attività previste dai protocolli d'intesa sottoscritti con le regioni sul solare termodinamico;

parallelamente ai lavori svolti dal sopra citato gruppo di lavoro sul solare termodinamico sono stati siglati quattro importanti protocolli di intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna con l'obiettivo di attuare un progetto pilota per la produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante cicli termodinamici;

al fine di indirizzare e definire le azioni da intraprendere e controllare gli interventi da realizzare per ogni regione è stato istituito un Comitato di Gestione Tecnico e Scientifico;

le risorse utilizzabili per gli accordi di programma sono quelle previste dalla Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) per la promozione delle energie rinnovabili;

nell'aprile del 2008 il II Governo Prodi ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, per avviare l'applicazione della tecnologia del solare termodinamico anche nel nostro Paese;

il 30 aprile 2008 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici che prevede incentivi al solare termodinamico in Italia;

con il solare termodinamico, il vantaggio riscontrabile nell'immediato, rispetto ad un tradizionale impianto fotovoltaico, consiste in una produzione di energia ininterrotta provocata dallo sfruttamento indiretto dell'energia solare;

la tecnologia termodinamica permette di produrre energia anche di notte o in caso di cattivo tempo, grazie ad un particolare fluido a base di Sali che, una volta riscaldato, mantiene la sua altissima temperatura (circa 550ºC) per alcuni giorni, anche senza essere in contatto con la sua fonte;

questa tecnologia dovrebbe inoltre essere facilmente sfruttabile con impianti piuttosto semplici ed economici ed in questo senso presenta vantaggi sensibili rispetto ad altre fonti alternative oggi ancora molto discusse come quella nucleare basata sull'uranio e quella fotovoltaica, notoriamente molto costose;

gli impianti che adottano la tecnologia del solare termodinamico possono essere «ripagati» nell'arco di cinque anni;

impegna il Governo,

ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare. mediante cicli termodinamici per i possibili sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di ulteriori ed opportune forme di incentivazione, nonché alla implementazione di quelle già definite.

G27.105 (testo 2)
LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il solare termodinamico o solare a concentrazione è una tecnologia finalizzata allo sfruttamento dell'energia solare per generare energia elettrica dal calore del Sole per applicazioni pratiche;

la tecnologia attualmente più diffusa per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico utilizza dei collettori parabolici lineari;

da circa venti anni sono in esercizio nove grandi impianti termoelettrici solari di questo tipo in California, nel deserto del Mojave (si tratta di Kramer Junction - SEGS, Solar Electric eneratine System - per una potenza elettrica complessiva di 350 MW);

nel 2007, sempre negli Stati Uniti, è entrata in esercizio la prima centrale americana di nuova generazione Nevada Solar Pone per una potenza di capacità installata di 64 MWh;

in Europa è stata la Spagna ad aver avviato a partire dal 2004 un vigoroso programma industriale finalizzato alla realizzazione di una trentina di centrali di potenza complessiva di circa 1300 MWh, di cui la grande maggioranza prevede la tecnologia degli specchi parabolici lineari;

nel 2007 in Africa, il gruppo italiano Gengroup, specializzato per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato incaricato della realizzazione in Libia della prima fase della costruzione di una centrale a ciclo solare termodinamico;

le potenzialità del solare a concentrazione potrebbero aumentare considerevolmente se l'energia elettrica prodotta in Paesi a forte insolazione come l'Italia fosse esportata a regioni con maggiore domanda e minore insolazione;

il 6 dicembre 2007 è stata istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un gruppo di lavoro con il compito di dare impulso all'attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili;

detto gruppo, in particolare, aveva il compito di incentivare la diffusione della tecnologia del solare termodinamico a concentrazione e po-

tenziare la presenza strategica nel Paese di tale risorsa. I compiti di tale gruppo erano, nello specifico, quelli di:

1) formulare proposte per lo sviluppo di sistemi innovativi per l'installazione e la diffusione di impianti solari termodinamici a concentrazione;

2) predisporre un piano pluriennale di ricerca e di sviluppo che coinvolga il settore produttivo privato e i centri di ricerca e le Università;

3) effettuare uno studio di mercato sul potenziale a lungo termine delle tecnologie e delle posizioni strategiche tra gli attori mondiali detentori del *know-how*;

4) eseguire analisi delle attività nazionali del settore e previsioni del potenziale sviluppo; elaborare strategie per il potenziamento della posizione delle imprese italiane del solare termodinamico;

5) realizzare lo studio di accordi internazionali finalizzati alla realizzazione di attività congiunte di sperimentazione di lungo periodo;

6) coordinare le attività previste dai protocolli d'intesa sottoscritti con le regioni sul solare termodinamico;

parallelamente ai lavori svolti dal sopra citato gruppo di lavoro sul solare termodinamico sono stati siglati quattro importanti protocolli di intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna con l'obiettivo di attuare un progetto pilota per la produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante cicli termodinamici;

al fine di indirizzare e definire le azioni da intraprendere e controllare gli interventi da realizzare per ogni regione è stato istituito un Comitato di Gestione Tecnico e Scientifico;

le risorse utilizzabili per gli accordi di programma sono quelle previste dalla Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) per la promozione delle energie rinnovabili;

nell'aprile del 2008 il II Governo Prodi ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, per avviare l'applicazione della tecnologia del solare termodinamico anche nel nostro Paese;

il 30 aprile 2008 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici che prevede incentivi al solare termodinamico in Italia;

con il solare termodinamico, il vantaggio riscontrabile nell'immediato, rispetto ad un tradizionale impianto fotovoltaico, consiste in una produzione di energia ininterrotta provocata dallo sfruttamento indiretto dell'energia solare;

la tecnologia termodinamica permette di produrre energia anche di notte o in caso di cattivo tempo, grazie ad un particolare fluido a base di Sali che, una volta riscaldato, mantiene la sua altissima temperatura (circa 550ºC) per alcuni giorni, anche senza essere in contatto con la sua fonte;

questa tecnologia dovrebbe inoltre essere facilmente sfruttabile con impianti piuttosto semplici ed economici ed in questo senso presenta vantaggi sensibili rispetto ad altre fonti alternative oggi ancora molto discusse come quella nucleare basata sull'uranio e quella fotovoltaica, notoriamente molto costose;

gli impianti che adottano la tecnologia del solare termodinamico possono essere «ripagati» nell'arco di cinque anni;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare. mediante cicli termodinamici per i possibili sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di ulteriori ed opportune forme di incentivazione, nonché alla implementazione di quelle già definite.

(*) Accolto dal Governo.

G27.106
MAZZUCONI, DELLA SETA
Respinto

Il Senato,

premesso che:

la Società Po Valley Operations Pty Ltd di Roma ha avuto autorizzazione dal Ministero per lo Sviluppo Economico per proseguire la ricerca di idrocarburi su un'area di circa 31 Kmq, che include buona parte del territorio del Parco di Montevecchia e Valle del Curone ed in particolare la valle del Curone e la Località Fornace di Bagaggera;

che all'interno del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, già istituito con legge regionale 77/83, è stata riconosciuta dalla Legge Regionale 13 del 7/4/2008 l'area di Parco Naturale, e che pertanto vi sono vietate le attività estrattive, in coerenza con quanto disposto dalla 1.394/91, legge quadro dello Stato sulle aree protette;

che parte del Parco è altresì identificato come Sito di Interesse Comunitario n. IT2030006, e quindi oggetto di tutela da parte dell'Unione Europea nell'ambito di Rete Natura 2000, per l'unicità dei valori naturalistici ivi presenti nel contesto dell'Italia nord-occidentale;

che detta area protetta nasce da una programmazione di tutela del territorio di almeno 30 anni da parte delle Amministrazioni Comunali e dei cittadini del territorio interessato;

che oltre che un luogo di tutela naturalistica il Parco è oggi anche sede di un'agricoltura di qualità e di attività agrituristica, che concorrono all'economia della zona e al mantenimento del paesaggio;

che alcuni anni fa l'AGIP presentò un progetto per la realizzazione di un pozzo petrolifero nell'area della Fornace a Rovagnate, progetto che non venne autorizzato a causa delle criticità che produceva nell'ambiente in cui doveva essere realizzato e che venne bocciato dal Ministero dell'Ambiente con un decreto del 6 Giugno 2001;

che la società Po Valley Operation ha ripresentato progetto analogo denominato «Ossola», che presenta tutte le criticità già sollevate dal progetto AGIP;

che il Ministero dello Sviluppo Economico, ignorando le prese di posizione degli Enti Locali, ha concesso alla Po Valley a soli tre giorni dalla decadenza della concessione, che scadeva il 30 Aprile, la riperimetrazione della zona interessata dalle perforazioni e la proroga di altri 16 mesi delle operazioni preliminari di studio e la ridenominazione dell'autorizzazione da «Osso la» a «Bernaga», chiedendo alla Regione Lombardia l'attivazione della procedura di VIA;

che le criticità già sollevate per il progetto AGIP sono tutt'ora presenti ed amplificate nel progetto «Bernaga» che più non tiene conto dell'ultima classificazione a «Parco Naturale»;

che la nuova perimetrazione è collocata per più della metà nel territorio del Parco Naturale;

che l'attività estrattiva causerebbe un mutamento sostanziale nell'ecosistema e nell'economia agricola di qualità dell'intera zona;

impegna il Governo:

a rivedere la predetta autorizzazione, tenendo conto di quanto espresso dagli Enti Locali (Comuni di Missaglia, Montevecchia, Olgiate Molgora, Perego, Rovagnate, Cernusco Lombardone, Lomagna, Osnago, Sirtori, Viganò), dalla Provincia di Lecco e dal Consorzio di Gestione del Parco, allo scopo di tutelare un'area che rappresenta un polmone in un territorio altamente antropizzato e urbanizzato, considerando altresì il fatto che si tratta di una piccola «isola» collocata al centro della Lombardia, non collegata ai siti aree tradizionalmente considerate per le estrazioni petrolifere e di gas metano.

ARTICOLI 28 E 29 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Identico all'articolo 28 approvato dal Senato

(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i settori dell'energia elettrica e

del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera».

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere *c)* ed *i)* del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».

3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Alla lettera *c)* del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: «lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500».

Art. 29.

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17.

4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai princìpi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie

di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.

5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;

d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;

e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;

f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, *standard* e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

g) l'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente

all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;

h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;

i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori *standard* internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.

7. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualun-

que natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.

9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.

12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni.

13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.

14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto

autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.

17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.

18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre

2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

19. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

29.2

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, premettere i seguenti periodi: «L'agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-

scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato. L'Agenzia esprime pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale».

29.1

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi, mediante accordi di programma, delle strutture dell'Enea per studi, ricerche, sviluppo competenze, formazione e informazione, nonché di supporti tecnici finalizzati all'emissione di pareri ed elaborazione di normativa».

29.3

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato».

29.4

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato».

29.5

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'Agenzia opera come agenzia indipendente».

29.6

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, lettera l)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita».

29.7

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, lettera l)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «ed esprime pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale».

29.8

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, lettera l)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare».

29.9

D'ALIA

Al comma 14 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «ventiquattro mesi».

29.10

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 14, sostituire la parola: «dodici» *con la seguente:* «trentasei»

ORDINE DEL GIORNO

G29.100

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 29 del provvedimento in esame istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare;

l'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare nonché per la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari;

l'Agenzia è altresì l'autorità nazionale di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari;

è di tutta evidenza la centralità del ruolo che l'Agenzia si troverà a ricoprire, a fronte della quale, tuttavia, risultano essere estremamente carenti le risorse finanziare ad essa destinate; la scarsità delle risorse potrebbe pregiudicare l'efficienza dell'Agenzia e il raggiungimento degli obiettivi per i quali essa è stata istituita;

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, al comma 3 è stata soppressa, in modo del tutto inopportuno, la previsione secondo cui l'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato;

impegna il Governo:

a garantire un'ampia autonomia tecnico scientifica e regolamentare all'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e congrue risorse finanziarie tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi che il provvedimento le attribuisce;

a garantire che l'Agenzia si avvalga esclusivamente di personale altamente qualificato e specializzato;

a garantire che l'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, esprima pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale.

Allegato B

Relazione orale del senatore Paravia sul disegno di legge n. 1195-B

Il disegno di legge che torna dalla Camera dei deputati con alcune modifiche non presenta sostanziali stravolgimenti dei capisaldi della riforma per la crescita e lo sviluppo del sistema economico-industriale, fissati durante l'esame al Senato.

La prima modifica riguarda l'articolo 1, recante disposizioni per l'operatività delle reti di imprese, che prevede che le disposizioni di attuazione siano adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (nel testo approvato dal Senato, invece, dette disposizioni venivano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

All'articolo 3, recante il riordino del sistema degli incentivi e delle agevolazioni a favore della ricerca, la modifica riguarda il comma 5, che precisa che il rifinanziamento (50 milioni di euro) delle ZFU nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del FAS avvenga a valere su una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, anche tenuto conto degli utilizzi relativi agli interventi di ricostruzione in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo. Lo stesso comma prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dal piano per la determinazione delle priorità, delle opere e degli investimenti strategici di interesse nazionale da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale.

Con riguardo alla disciplina dei consorzi agrari (articolo 9) è stato inserito al comma 4 il monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina dì carattere civilistico ai medesimi consorzi.

All'articolo 10 è stato soppresso il comma 14, al fine di evitare l'applicabilità anche alle banche di credito cooperativo della disciplina del socio sovventore di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'articolo 18 presenta una particolare novità, consistente nell'introduzione della etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Viene altresì previsto il finanziamento di iniziative volte a garantire la qualità ed il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica.

L'articolo 19, comma 15, proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della legge il termine per l'esercizio della delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al Codice della proprietà industriale: viene pertanto trasformato il termine da data fissa (31 dicembre 2009) a data mobile (un anno con decorrenza dalla data di en-

trata in vigore della legge). Allo stesso comma 15 viene soppressa la lettera *f)* che prevedeva il riconoscimento del marchio ai Comuni in relazione ad un singolo bene storico, architettonico, ambientale che identifica il relativo territorio.

All'articolo 25, comma 2, lettera *n)*, viene ripristinato il testo approvato dalla Camera in prima lettura, concernente la costituzione di un Fondo per il «*decommissioning*», essendo stato rilevato che la contribuzione a carico dei produttori prevista nel testo approvato dal Senato risulterebbe deducibile ai fini delle imposte sui redditi, con conseguenti minori entrate per la finanza pubblica.

All'articolo 26, il comma 1 prevede che la delibera CIPE con la quale sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, sia adottata previa consultazione con la Conferenza unificata che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

Al medesimo articolo, la soppressione del comma 3 fa venir meno le entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sui prezzo dell'energia elettrica. La soppressione in parola recepisce i rilievi espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui il necessario incremento della componente A2 della bolletta elettrica a carico della generalità degli utenti per garantire il raggiungimento dell'importo di 100 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria per il 2005, contraddice l'indirizzo del Governo di contenimento delle tariffe in funzione anticrisi e determina oneri, privi della necessaria copertura finanziaria, che anche la pubblica amministrazione sostiene.

All'articolo 27 viene inserito il comma 5, che prevede che il Ministero della difesa possa usufruire, per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, del servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza superiore a 200 KW.

Al successivo comma 9 il consiglio di amministrazione della Sogin, in carica alla data di entrata in vigore della legge (anziché alla data di nomina dei commissari), decade alla medesima data.

Il successivo comma 11 inserisce la clausola d'invarianza finanziaria per le norme di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 10, concernenti meccanismi ed incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microgenerazione e di piccola cogenerazione, nonché per il sostegno e lo sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi, attraverso un ampliamento ed il sostegno della domanda.

Al medesimo articolo 27, sono state soppresse le lettere *b)* e *c)* del comma 10 del testo approvato dal Senato, ora comma 12 del testo approvato dalla Camera: pertanto con la soppressione della lettera *b)* viene meno la proposta abrogazione del divieto di commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati; parimenti, la soppressione della lettera *c)* fa venir meno la proposta abrogazione del divieto di importazione, distribuzione e vendita delle lampadine

ad incandescenza e degli elettrodomestici privi del dispositivo di interruzione del collegamento alla rete elettrica.

Sul successivo comma 15 (comma 13 nel testo approvato dal Senato), il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il rilievo secondo cui la disposizione, nel testo accolto dal Senato, nel limitare l'ambito applicativo della vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per evitare la traslazione sugli utenti finali, da parte degli operatori economici, della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo, pregiudica gli interessi della collettività in ordine al controllo del contenimento dei prezzi. A fronte della richiesta di soppressione per mancanza di idonea copertura finanziaria, si è pervenuti alla formulazione accolta in sede di esame in Assemblea e che prevede che l'AEEG disponga per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore (anziché superiore) a 500 miliardi di lire (articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge n. 287 del 1990). Al comma 41 del medesimo articolo 27 la modifica introdotta dalla Camera riguarda la riduzione del requisito della temperatura convenzionale dei reflui per le risorse geotermiche qualificate come d'interesse nazionale o locale. Il successivo comma 47 istituisce, per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, un apposito Comitato avente sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Commissione Attività produttive della Camera ha soppresso il primo periodo del comma 3 dell'articolo 29, che precisava che «l'Agenzia per il nucleare opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato».

La lettera *l)* del comma 5 del medesimo articolo 29 prevede che l'Agenzia per la sicurezza nucleare abbia il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatone.

Al successivo comma 6 è stata inserita una clausola d'invarianza finanziaria nella disposizione che facoltizza l'Agenzia ad avvalersi della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente, previa stipula di apposite convenzioni. Al comma 14 – accogliendo una proposta emendativa dell'opposizione – viene ridotta da 36 a 12 mesi dalla cessazione dell'incarico, la durata del divieto per il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni.

All'articolo 30, comma 18 viene esplicitata l'impossibilità di partecipare sia alle gare per l'assegnazione di risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, sia alla procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli *interconnector*. Al successivo comma 19 si riduce da 70 MW a 40 MW la soglia minima per l'esenzione dal pagamento dei corrispettivi di dispacciamento per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza. Il comma 26 del medesimo articolo prevede

che gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas siano determinati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentiti la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali.

All'articolo 32, comma 6, in materia di impulso alla realizzazione di connessioni elettriche con l'estero *(interconnector)*, si prevede che l'AEEG debba individuare la modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi per questi ultimi originati dalle predette misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione dal pagamento dei corrispettivi di rete. La formulazione è la risultante di una mediazione per evitare la soppressione della disposizione originaria del comma 6, per la quale il Ministero dell'economia e delle finanze aveva rilevato oneri finanziari.

All'articolo 36 (recante misure per lo sviluppo della programmazione negoziata), sono stati soppressi, in ottemperanza ai rilievi di copertura finanziaria espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze, il comma 3, che proponeva l'innalzamento del limite della soglia dei finanziamenti a partire dai quali effettuare gli accertamenti finali di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati, nonché il comma 4, che prevedeva la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di avvalersi di professionisti esterni.

L'articolo 51, recante misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti, è stato modificato a seguito dei rilievi espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze, che chiedeva la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2: al fine di consentire un'equilibrata fase di avvio della misura, è stata introdotta una graduazione dell'introduzione degli obblighi di comunicazione, onde contemperare le esigenze informative dei consumatori con quelle di natura operativa dei gestori degli impianti di distribuzione. È stata altresì introdotta la clausola d'invarianza finanziaria e, nel successivo comma 3, le sanzioni previste per l'omessa comunicazione delle variazioni dei prezzi dei carburanti vengono armonizzate con l'effettività del danno recato ai consumatori e pertanto l'omessa comunicazione relativa alla riduzione del prezzo praticato non è soggetta a sanzione.

Intervento della senatrice Spadoni Urbani nella discussione generale del disegno di legge n. 1195-B

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, la legge finanziaria dello scorso anno, che segna un punto di svolta nell'amministrazione dello Stato, si completa, tassello dopo tassello, con una serie di norme che declinano i princìpi innovatori in essa contenuti.

Il presente disegno di legge si propone, in questo contesto, come un atto strategico dell'amministrazione centrale per il rilancio industriale e produttivo del nostro Paese, nonché come punto di svolta per la ricostituzione di quelle premesse che servono al suo ammodernamento. Un ammodernamento frutto di un progetto che vede il Paese inserito in un contesto internazionale dove non mancano le sfide portate da nuovi soggetti, sfide alle quali, negli anni del Governo della sinistra, non si è riusciti a dare la più piccola risposta.

Il Governo Prodi non sapeva che cosa voleva. Ma lo voleva a tutti i costi! Si sono infatti introdotte norme contraddittorie, a conservazione di un sistema di sviluppo legato al passato, privilegiando visioni arcaiche della concertazione, esponendo l'Italia ad una sudditanza verso l'Unione europea di cui si coglievano i diktat e mai le opportunità. Era l'Italia che aborriva il nucleare, ma acquistava energia nucleare prodotta ad un passo dalle proprie frontiere; l'Italia che acconsentiva alla mistificazione dei propri prodotti di qualità senza difenderli.

Tutti sappiamo che le condizioni di base per qualsiasi attività economica sono individuabili anzitutto in una disponibilità di energia adeguata ed a basso costo. Così come, poi, è indispensabile un complesso di agevolazioni economiche per il primo periodo d'impresa, idoneo a lanciare l'attività in modo che essa nasca senza essere oberata da debiti. Un terzo elemento, oggi più che mai importante, è dato infine dalla facilità di acquisizione di tecnologie all'avanguardia che consentano di affrontare la concorrenza internazionale e la tutela dei propri brevetti e marchi troppo spesso oggetto di contraffazioni.

Questi punti sono tutti affrontati nella legge delega che siamo chiamati ad approvare e formano così, insieme a numerose altre disposizioni, uno scenario nuovo entro il quale si può collocare la ripresa economica.

Le scelte strategiche contenute in questa legge vanno oltre la crisi mondiale ed approntano un sistema complesso.

Il ritorno dell'Italia, 22 anni dopo il *referendum*, alla produzione di energia nucleare è certamente la scelta che più ci impegna: siamo infatti tutti consapevoli della necessità di approntare modalità sicure nella produzione e nello smaltimento dei residui. Ma siamo anche consapevoli dell'inevitabilità di questa soluzione perché i combustibili fossili sono comunque dannosi per l'ambiente e le fonti rinnovabili non sono ancora in grado di fornire le quantità energetiche necessarie al Paese. Questo se non vogliamo ridurre la questione ad una mera proposizione scolastica di teorie o di ideologie.

Comunque la scelta energetica contenuta nel decreto in esame oggi è certamente saggia, perché non riducibile alla sola scelta nucleare. Sono infatti previsti incentivi per il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili e una globale ristrutturazione del sistema con abrogazioni e creazioni di enti che riguardano anche i gestori dei prodotti petroliferi.

Tra le scelte a sostegno delle aziende c'è quella di incentivi che non riguardano esclusivamente elementi finanziari. Ritengo infatti che sia importante, per una attività economica, anche una partecipazione qualificante ad una rete di imprese – che vengono oggi ad assumere lo stesso ruolo dei distretti industriali – o è essere proiettati, magari in questo contesto, verso una imprenditoria internazionalizzata con il sostegno di enti che promuovano ed agevolino la penetrazione italiana all'estero.

La lotta alla contraffazione di marchi e brevetti che viene incrementata con le regole che oggi approveremo tende a valorizzare le imprese che pongono su un piano qualitativamente elevato la propria produzione. È la sfida della qualità quella che dobbiamo sostenere qui e sempre.

Credo che questo provvedimento, balzato alle cronache con minore evidenza di molte altre notizie meno sostanziose e più fantasiose, sia la tela sulla quale il Governo potrà disegnare il nuovo progetto di crescita che il Paese ed i lavoratori in primo luogo aspettano. Perché senza la produzione di nuova ricchezza non c'è prospettiva di miglioramento per nessuno.

E c'è uno sviluppo civile, fatto dal mantenimento delle agevolazioni per l'editoria; dalla *class action* che, per fortuna, non avrà effetto retroattivo; dal premio alle Regioni che ospitano impianti per la estrazione di gas e petrolio; dalle liberalizzazioni degli scali aeroportuali; dall'eliminazione di quegli elettrodomestici che provocano sprechi energetici...

A questo sviluppo possiamo e dobbiamo concorrere tutti e in misura maggiore di quanto fatto finora. Perché l'Italia si riavvia oggi a competere alla pari con gli altri Paesi, ma questa sfida potrà essere vinta se in ogni aspetto della convivenza civile sapremo ritrovare, dentro un orizzonte comune, prospettive condivisibili per tutti gli italiani.

Oggi siamo ad un punto di svolta importantissimo dal punto di vista economico e sociale. Chi non lo comprende e resta attaccato al passato non fa certo il bene della propria gente: resta nel porto – mi si perdoni la citazione – come una barca che desidera il mare aperto, eppure lo teme!

Intervento della senatrice Granaiola nella discussione generale del disegno di legge n. 1195-B

Il disegno di legge del quale stiamo discutendo in terza lettura, per la forma ed i contenuti, contiene di tutto e di più. È dunque anche in contraddizione con la volontà dichiarata in altro procedimento di proporre testi organici ed intellegibili. Intellegibili innanzi tutto per il cittadino, per le imprese, insomma per la totalità della società civile.

Questo rilievo, per altro già sottolineato da moltissimi altri colleghi, non vuol porre solamente una questione di «forma» o di stile così come non può essere ricondotto ad una qualche forma di presunto pragmatismo legislativo; assume un carattere di sostanza. Per intenderci meglio, ci troviamo di fronte ad un testo dove gli indirizzi sull'energia nucleare sono mescolati con il bollo virtuale ed una miriade di altre questioni di rilevanza ben diversa! Guardate bene, non si tratta di una «lamentazione dell'opposizione», tutto ciò è una questione che è stata sollevata anche da tecnici qualificati.

Tanto più questo rilievo ha valore di sostanza quando ci si riferisce a temi così rilevanti come le scelte strategiche della politica energetica del Paese per i prossimi anni o ai sostegni alla nostra economia in un quadro generale di competizione globale dove l'internazionalizzazione delle imprese non è un *optional* ma un punto essenziale dello sviluppo economico, per conquistare quote di mercato, per tutelare la produzione italiana, i suoi marchi e la sua qualità.

Regolarmente ci troviamo di fronte a testi disorganici che nemmeno tengono conto delle relazioni che lo stesso Governo, attraverso i propri Ministri, tiene con le diverse categorie economiche. Si crea così un quadro normativo che genera disuguaglianze e trattamenti diversi.

Ad esempio, con il comma 9 dell'articolo 3 si propone una soluzione per le strutture ricettive – dunque si affronta un tema rilevantissimo per la nostra economia come quello del turismo – e ci si dimentica del protocollo d'intesa stipulato dal Ministro con i balneari e non si affronta, solo per riferirsi ad un tema similare, la questione delle così dette strutture di «facile rimozione»: tema non semplice ma sicuramente rilevante.

Una disorganicità che, sommata ai voti di fiducia, alle deleghe, alla decretazione d'urgenza, all'abitudine di respingere la totalità degli emendamenti, rende problematica anche qualsiasi fattiva iniziativa dell'opposizione.

Questo non è un provvedimento sulle future strategie energetiche del Paese, sui loro sviluppi, sulle strategie di ricerca, sul bisogno di innovazione, ma rappresenta unicamente una scelta secca, a senso unico (e dunque arretrata) sul nucleare. In pratica, nonostante si faccia qualche vago riferimento alle fonti rinnovabili, si intende affrontare la questione energetica nazionale basandosi esclusivamente sul nucleare.

Voglio solo ricordare (mi sembra di averlo anche già detto in Aula e non sono stata la sola) che anche se si cominciasse domani a ragionare di

costruzione di nuove centrali nucleari avremmo bisogno, con una valutazione assolutamente ottimistica, di almeno sette-otto anni per poter realizzare la prima centrale. Il rischio è quello di far ricorso e realizzare qualcosa che tecnicamente, al momento della sua entrata in funzione, sarà già arretrata.

Ma soprattutto quello che manca per sostenere un percorso così delicato e complesso è la definizione di una strategia concreta di sviluppo della ricerca di base e tecnologica. Della ricerca di base sul nucleare ma anche, e forse soprattutto, sulle fonti rinnovabili e sulle nuove tecnologie a queste connesse. Una grande occasione di sviluppo per grandi aziende e di lavoro per una fitta rete qualificata di piccole aziende radicate localmente sul territorio.

La nostra collocazione nel nord del mondo e la crisi globale che stiamo vivendo in questi mesi ci ricordano che l'energia principale che muoverà lo sviluppo e sosterrà la competizione globale sarà fornita dal «sapere» prima ancora che da qualsiasi altro combustibile.

Sappiamo tutti molto bene che non solo il petrolio e gli altri combustibili fossili sono in via di esaurimento, ma anche il materiale fissile è destinato a scarseggiare tra i trenta e i quaranta anni, cioè probabilmente prima dei combustibili fossili e comunque pochi decenni dopo la costruzione della prima centrale nucleare. Il piano che il Governo intende portare avanti prende in considerazione questa difficoltà? E che valutazione ne dà? Mi risulta che l'energia nucleare risulti conveniente se impiegata su larga scala e in un quadro di gestione sistemica che va dalla progettazione alla gestione, dalla sicurezza fino allo smaltimento delle scorie.

Quante centrali nucleari possiamo installare in Italia? Dove stoccheremo le scorie? Queste non vogliono essere obiezioni sostitutive di un non dichiarato diniego; sono problemi seri con i quali dobbiamo saperci confrontare, altrimenti facciamo inutili ed irresponsabili proclami.

Tutti questi problemi sono «risolti» con la solita prassi della delega al Governo. La nuova Agenzia per la sicurezza è solo un tassello (tra l'altro originariamente neanche previsto) di questo sistema. Un tassello che risulta assolutamente «poco dotato» perché finanziariamente inconsistente e quindi inadeguato a quanto previsto negli essenziali indirizzi comunitari di settore nei quali, tra l'altro, si afferma che «gli Stati membri devono garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per sostenere i costi relativi alla sicurezza delle installazioni nucleari durante il loro intero ciclo di vita. La gestione e l'utilizzo di queste risorse devono garantire la disponibilità di un importo sufficiente in qualsiasi circostanza (...)»

Infine, ma non per importanza, vorrei sottolineare che su questo tema il federalismo non conta più, non esiste proprio; così come nulla conta il rapporto con gli enti locali. Tutto ciò, non solo è sbagliato ma risulterà fonte di inevitabili conflitti che finiranno per allungare i tempi di individuazione dei siti, di progettazione e gestione.

Niente è proposto di concreto per l'attuazione e promozione di un programma nazionale per lo sviluppo della filiera industriale delle tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, per l'incentivazione della

ricerca, per la promozione delle tecnologie, del risparmio e dell'efficienza energetica. Non è previsto alcun aumento degli stanziamenti al riguardo. Poco o niente è previsto per la semplificazione delle procedure di installazione di sistemi per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili o per l'accesso ai finanziamenti relativi all'utilizzo delle fonti rinnovabili negli insediamenti sia pubblici che privati.

Un'ultima considerazione: si legge nell'articolo 62 che l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie deve essere fatto «nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità», ossia tali infrastrutture devono essere sfruttate al massimo.

Questo articolo rispecchia lo spirito di quasi tutto il provvedimento sul quale stiamo discutendo; si ricerca la massima utilizzazione della «relativa capacità»: è un bisogno economico oggi essenziale, ma dobbiamo prendere atto che da solo non basta, e lo ricorda proprio la tragedia avvenuta pochi giorni fa a Viareggio, la mia città.

La massima utilizzazione del lavoro, del territorio, delle fabbriche, delle centrali nucleari, della capacità delle infrastrutture, così come del lavoro senza un'attenta valutazione della sicurezza, oltre a non essere alla fine economicamente produttiva, si dimostra ogni giorno sempre di più umanamente insostenibile.

Peccato che ne dobbiamo prendere atto sempre dopo che sia accaduto qualche drammatico evento, dopo che ci sono stati morti e feriti. E questo non è più tollerabile.

Testo integrale del ministro Scajola in sede di replica nella discussione generale del disegno di legge n. 1195-B

Signor Presidente, onorevoli Senatori, ho seguito con attenzione l'andamento della discussione generale e le posizioni espresse dagli esponenti della maggioranza e delle opposizioni.

Al di là delle diverse valutazioni, credo che sia chiara a tutti la rilevanza strategica del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare: possiamo affermare che con questo provvedimento passiamo dalle misure di emergenza per contrastare la crisi a riforme strutturali per aiutare il Paese e il sistema produttivo ad uscire dalle attuali difficoltà, avviando processi di competitività, modernizzazione ed efficienza che configureranno l'Italia del futuro.

Mi limiterò a ricordare solo alcune delle principali misure adottate.

Con la disciplina sulle reti di impresa, ad esempio, puntiamo a contrastare l'eccessiva frammentazione del nostro tessuto imprenditoriale, offrendo alle aziende nuovi modelli di aggregazione, che prescindono dai tradizionali vincoli territoriali: dopo dieci anni di discussione, finalmente il contratto di rete diventa legge e già se ne delineano i contorni operativi e le opportunità di crescita per le imprese che lo sfrutteranno.

Anche il riordino degli interventi di reindustrializzazione e degli incentivi e delle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione risponde ad una logica di razionalizzazione ed efficacia: le risorse non andranno più, come troppe volte accaduto in passato, a programmi astratti e irrealistici, bensì a progetti mirati e concreti, con attenzione prioritaria al Mezzogiorno.

Per rilanciare, sostenere e tutelare la nostra produzione all'estero abbiamo previsto la riforma degli strumenti di internazionalizzazione e il rafforzamento della lotta alla contraffazione e della tutela della proprietà industriale: sarà così possibile promuovere con più forza l'immagine del *made in Italy* nel mondo, ma anche difenderla più efficacemente dagli attacchi della pirateria commerciale, che tanto limita le possibilità di crescita delle piccole e medie imprese e danneggia l'immagine di marchi affermati in tutto il mondo.

Un capitolo a parte è costituito dal consistente pacchetto di norme in materia di energia.

La nuova strategia energetica nazionale che abbiamo delineato nel provvedimento colma un vuoto di oltre vent'anni e affronta finalmente i nodi irrisolti, i veti e le contraddizioni della gestione dell'energia nel nostro Paese, che ci hanno fatto sinora pagare l'elettricità il 30 per cento in più degli altri Paesi europei, ci hanno fatto dipendere dall'estero per l'85 per cento dei nostri consumi e condannato ad alti tassi di inquinamento.

Abbiamo dedicato particolare attenzione agli interventi di semplificazione delle procedure e di potenziamento delle infrastrutture, all'innovazione e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, alla promozione dell'efficienza energetica.

Per ridurre gli oneri di sistema, siamo intervenuti sui meccanismi di rivalutazione del CIP 6 e sulle agevolazioni per le forniture interrompibili.

D'intesa con gli operatori interessati, abbiamo definito una nuova disciplina in materia di reti interne di utenza, che consentirà di ottimizzare l'impiego delle infrastrutture elettriche esistenti nei poli industriali, favorendo anche la riconversione di questi ultimi.

Ma, in particolare, abbiamo posto le fondamenta per il rilancio dell'opzione nucleare in Italia.

Ritengo opportuno, al riguardo, fare alcune precisazioni, anche per replicare a quanti hanno affermato che il ritorno dell'Italia al nucleare sarebbe un passo «costoso», «sbagliato» e «pericoloso», per giunta «contro le Regioni».

Il programma nucleare italiano non è costoso: assicurerà una riduzione strutturale dei prezzi dell'elettricità, senza comportare costi aggiuntivi a carico dei contribuenti, perché sarà realizzato in un'ottica di libero mercato, secondo criteri di economicità, al di fuori di logiche dirigiste.

Non è sbagliato. Al contrario, è indispensabile per rispondere adeguatamente alle sfide del cambiamento climatico ed ottemperare agli obblighi internazionali di riduzione dei gas ad effetto serra: il nucleare è l'unica fonte in grado di assicurare energia su vasta scala, a costi competitivi e senza emissioni di CO_2.

Non è pericoloso. Il programma sarà attuato secondo le migliori tecnologie e su tutto il settore vigilerà l'Agenzia per la sicurezza nucleare, un organismo, dotato di autonomia, competenze professionali e risorse tecniche sufficienti a garantire il più rigoroso rispetto delle esigenze di sicurezza, tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, protezione dell'ambiente.

Infine, la scelta nucleare non è contro le Regioni. I decreti legislativi sulla localizzazione degli impianti saranno adottati previo parere della Conferenza unificata, nel pieno rispetto di tutte le prerogative riconosciute a Regioni ed enti locali dalla normativa vigente e dai princìpi costituzionali.

Il provvedimento interviene anche sul settore del contenzioso civile, da anni definito il «malato terminale» delle giustizia italiana, introducendo finalmente un nuovo strumento di tutela a disposizione dei consumatori per contrastare pratiche commerciali dannose e scorrette.

Non è un mistero che questo Governo ha fatto una scelta diversa rispetto alla *class action* elaborata nella scorsa legislatura; non si è voluto creare un diritto nuovo affidato in esclusiva ad alcune organizzazioni rappresentative, ma si è inteso garantire a tutti i cittadini l'accesso allo strumento di tutela, senza monopoli.

Allo stesso tempo, si sono introdotte garanzie e controlli per scongiurare che lo strumento possa diventare un *boomerang*, limitando la competitività delle imprese ed ancor più danneggiandone immotivatamente la redditività, come l'esperienza americana in questo settore, forse troppo emulata nel testo della legge precedente, ha più di una volta dimostrato.

Onorevoli senatori, ho ricordato solo alcuni degli interventi previsti nel disegno di legge, tralasciandone altri non meno importanti, come la riforma dei consorzi agrari, che pone fine ad un contenzioso ultradecennale, il miglioramento degli assetti organizzativi delle camere di commercio, l'introduzione di obblighi di trasparenza nell'offerta di servigi energetici e di telecomunicazione, la previsione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Nel corso del dibattito si è sostenuto che il provvedimento sarebbe caratterizzato da un numero eccessivo di disposizioni.

Mi pare che si tratti di un argomento davvero privo di fondamento: la bontà di una legge non può valutarsi su criteri così formali, ma deve considerare i contenuti; e non c'è dubbio alcuno che il provvedimento che stiamo per approvare definitivamente farà fare un enorme passo avanti sul terreno della semplificazione del quadro normativo, dello snellimento burocratico, della creazione di un ambiente più favorevole allo svolgimento di attività di impresa, più rispettoso delle esigenze di tutela dei consumatori, più attento alle necessità dei cittadini.

Il complesso dei 64 articoli configura un nuovo equilibrio tra Stato e mercato, coerente con i princìpi dell'economia sociale di mercato che ispira l'azione del Governo Berlusconi.

Lo Stato rafforza il proprio ruolo di regolazione e sostegno delle fasce più deboli delle imprese e dei cittadini all'interno di un quadro di regole che tutelano e responsabilizzano il mercato e i soggetti economici.

È questa la sostanza del provvedimento, che non può certo sfuggire ad una sua lettura attenta ed obiettiva: un provvedimento che non è fatto di «lenzuolate», ma di riforme vere, di interventi strutturali destinati ad imprimere una svolta decisiva all'economia del Paese.

Onorevoli senatori, consentitemi, in conclusione, un'ultima riflessione sull'*iter* parlamentare del provvedimento, che ha richiesto quasi dieci mesi di lavoro del Parlamento in quattro letture.

Il disegno di legge è stato al centro di un proficuo e costruttivo confronto tra maggioranza e opposizione ed è stato approvato senza il ricorso alla fiducia.

Di questo desidero ringraziare i Presidenti delle Camere e tutti i colleghi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1195-B. ODG G104, De Toni e altri	253	252	007	103	142	127	RESP.
002	Nom.	DDL. 1195-B. Em. 1.1, Bubbico e altri	254	253	006	104	143	127	RESP.
003	Nom.	DDL. 1195-B. Em. 3.1, Lusi e altri	259	256	001	114	141	129	RESP.
004	Nom.	DDL. 1195-B. Em. 3.2, Legnini e altri	256	252	001	114	137	127	RESP.
005	Nom.	DDL. 1195-B. Prima parte em. 25.1, Bugnano e altri	258	257	003	112	142	129	RESP.
006	Nom.	DDL. 1195-B. Em. 25.4, Bubbico e altri	251	247	005	107	135	124	RESP.
007	Nom.	DDL. 1195-B. ODG G25.100, Bubbico e altri	255	252	003	108	141	127	RESP.
008	Nom.	DDL. 1195-B. ODG G25.101, Belisario e altri	257	255	004	110	141	128	RESP.
009	Nom.	DDL. 1195-B. Articolo 25	255	254	001	143	110	128	APPR.
010	Nom.	DDL. 1195-B. Prima parte em. 26.1 (testo corretto), Bubbico e altri	252	251	004	108	139	126	RESP.
011	Nom.	DDL. 1195-B. Em. 26.3, Bubbico e altri	252	251	004	107	140	126	RESP.
012	Nom.	DDL. 1195-B. Articolo 26	252	250	002	144	104	126	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL. 1195-B. Em. 27.1, Bubbico e altri	246	245	004	105	136	123	RESP.
014	Nom.	DDL. 1195-B. Em. 27.4, Della Seta e altri	242	241	004	103	134	121	RESP.
015	Nom.	DDL. 1195-B. Em. 27.5, Della Seta e altri	247	246	005	101	140	124	RESP.
016	Nom.	DDL. 1195-B. Em. 27.6, Della Seta e altri	246	245	005	100	140	123	RESP.
017	Nom.	DDL. 1195-B. ODG G27.100, Mercatali e Bubbico	249	246	001	106	139	124	RESP.
018	Nom.	DDL. 1195-B. ODG G27.101, Bubbico e altri	247	246	003	102	141	124	RESP.
019	Nom.	DDL. 1195-B. ODG G27.102, Bugnano e altri	243	241	003	099	139	121	RESP.
020	Nom.	DDL. 1195-B. ODG G27.103, Belisario e altri	242	241	003	100	138	121	RESP.
021	Nom.	DDL. 1195-B. ODG G27.104, Belisario e altri	243	242	003	100	139	122	RESP.
022	Nom.	DDL. 1195-B. ODG G27.106, Mazzuconi e Della Seta	244	243	004	104	135	122	RESP.
023	Nom.	DDL. 1195-B. Articolo 27	248	247	001	142	104	124	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 1

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ADRAGNA BENEDETTO																				
AGOSTINI MAURO			F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F		F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C								
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	C									F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C		C	C		C	F							C				
BASSOLI FIORENZA	F	F	F																	
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE					F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO																				
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BONINO EMMA	P	P	P	P	P	P	P	P												
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F			F	C	C	C	C		C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 2

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BOSONE DANIELE		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F												
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO									C									F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE			F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F			
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F									
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN					C				F											
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO																				
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F			
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CINTOLA SALVATORE																				
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLINO GIOVANNI	C	C	C		C	C				C	C	F								
COLOMBO EMILIO																				
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTINI BARBARA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F			C	C	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO																				

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 3

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
COSSIGA FRANCESCO																				
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO																				
CUFFARO SALVATORE	A	C	F	F	C	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A			
CURSI CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO		C	C	C	C	C	C	C												
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO	A	A																		
D'AMBROSIO GERARDO																				
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DE CASTRO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F		F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO																				
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C		C	C	C	C	C	
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO																				
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C			C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C				F	C	C	C	C	C	C	C	C
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F		F	F		F	F	F	C	F	F	C	F	F	F		F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F		F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	F	F														
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 4

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
FLERES SALVO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F			F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	C	F	F		F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO																				
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F		F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA																				
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C								
GIARETTA PAOLO	F		F	F					C	F	F	C	F	F	F		F	F		F
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI			C		C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	
GUSTAVINO CLAUDIO		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	F		F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																				

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 5

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F		F
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE																				
LUSI LUIGI	F	F	F	F	F	F		F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	C	C	C	C	C	M	C	M	F	C	C	F	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C								
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO																				
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	F		F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C																			
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA			C				C	C	F						C	C	C	C		
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	F			F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	F	F	F	F																
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO																				
MUSSO ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO																				
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 6

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ORSI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO																				
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO																				
PASSONI ACHILLE				F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F																	
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	A	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO	C	C	A							C	C						C	C	C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO																				
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	A	A	F	F	A	A	A	C	F	A	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A
PISANU BEPPE																				
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	A	A	F	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	A	A	F			
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C		C		F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F		F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANDAZZO NINO																				
RANUCCI RAFFAELE	F		F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F		F		F	F	F	
ROSSI NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F			

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 7

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
RUTELLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO					C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO				F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SARRO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F			F		F		C											
SCALFARO OSCAR LUIGI																				
SCANU GIAN PIERO				F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO									P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	A	F	A	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	F			C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO			F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F		F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F												
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F								
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO		F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 8

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	M	C	C	C	C	C	C
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F			
VIZZINI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F		F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	F		F	F	F			F	C	F	F	C	F	F	F	F		F	F	F

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 9

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
ADAMO MARILENA		F	C
ADERENTI IRENE	M	M	M
ADRAGNA BENEDETTO			
AGOSTINI MAURO	F	F	C
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	F
ALLEGRINI LAURA	C	C	F
AMATI SILVANA	F	F	C
AMATO PAOLO	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F
ANDREOTTI GIULIO			
ANDRIA ALFONSO	F	F	C
ANTEZZA MARIA	F	F	C
ARMATO TERESA			
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F	C
AUGELLO ANDREA	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F
BAIO EMANUELA	F	F	C
BALBONI ALBERTO	C	C	F
BALDASSARRI MARIO	C	C	F
BALDINI MASSIMO	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	C
BARELLI PAOLO			
BASSOLI FIORENZA			
BASTICO MARIANGELA	F	F	C
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	F
BELISARIO FELICE	F	F	C
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	F
BERSELLI FILIPPO	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	C
BETTAMIO GIAMPAOLO			
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F
BIANCHI DORINA	F	F	C
BIANCO ENZO	F	F	C
BIANCONI LAURA	C	C	F
BIONDELLI FRANCA	F	F	C
BLAZINA TAMARA	F	F	C
BODEGA LORENZO	C	C	F
BOLDI ROSSANA	C	C	F
BONDI SANDRO	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	F
BONINO EMMA			
BORNACIN GIORGIO	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	F

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 10

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
BOSONE DANIELE	F	F	C
BRICOLO FEDERICO	C	C	F
BRUNO FRANCO		F	C
BUBBICO FILIPPO	F	F	C
BUGNANO PATRIZIA	F	F	C
BUTTI ALESSIO	C	C	F
CABRAS ANTONELLO	F	F	C
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	C
CAGNIN LUCIANO	M	M	M
CALABRO' RAFFAELE	C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	M	M	M
CAMBER GIULIO	C	C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO		C	F
CARLINO GIULIANA	F	F	C
CARLONI ANNA MARIA		F	C
CAROFIGLIO GIOVANNI			
CARRARA VALERIO	C	C	F
CARUSO ANTONINO	C		F
CASELLI ESTEBAN JUAN			
CASOLI FRANCESCO	C	C	F
CASSON FELICE	F	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	F
CECCANTI STEFANO	F	F	C
CENTARO ROBERTO	C	C	F
CERUTI MAURO			
CHIAROMONTE FRANCA			
CHITI VANNINO	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	F	F	C
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	F
CINTOLA SALVATORE			
COLLI OMBRETTA	C	C	F
COLLINO GIOVANNI			
COLOMBO EMILIO			
COMINCIOLI ROMANO	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	F
CONTI RICCARDO	C	C	F
CONTINI BARBARA	C	C	F
CORONELLA GENNARO	C	C	F
COSENTINO LIONELLO			

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 11

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
COSSIGA FRANCESCO			
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F
CRISAFULLI VLADIMIRO			
CUFFARO SALVATORE			
CURSI CESARE	C	C	F
CUTRUFO MAURO			
D'ALI' ANTONIO	C	A	F
D'ALIA GIANPIERO			
D'AMBROSIO GERARDO			
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F
DAVICO MICHELINO	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO		C	F
DE CASTRO PAOLO	M	M	M
DE ECCHER CRISTANO	C	C	F
DE FEO DIANA	C	C	F
DE GREGORIO SERGIO	C	C	F
DE LILLO STEFANO	C	C	F
DE LUCA VINCENZO			
DE SENA LUIGI	F	F	C
DE TONI GIANPIERO	F	F	C
DEL VECCHIO MAURO	F	F	C
DELLA MONICA SILVIA	F	F	C
DELLA SETA ROBERTO	F	F	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M
DELOGU MARIANO			
DI GIACOMO ULISSE	C	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	C
DI GIROLAMO LEOPOLDO			
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	F
DI NARDO ANIELLO	F	F	C
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	F
DIGILIO EGIDIO	C	C	F
DINI LAMBERTO	C	C	F
DIVINA SERGIO	C	C	F
DONAGGIO CECILIA	F	F	C
D'UBALDO LUCIO	F	F	C
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F
FASANO VINCENZO	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F
FERRARA MARIO	C	C	F
FILIPPI ALBERTO	C	C	F
FILIPPI MARCO	F	F	C
FINOCCHIARO ANNA			
FIORONI ANNA RITA	F	F	C

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 12

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
FIRRARELLO GIUSEPPE	C		F
FISTAROL MAURIZIO	F	F	C
FLERES SALVO	M	M	M
FLUTTERO ANDREA	C	C	F
FOLLINI MARCO	F	F	C
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	C
FOSSON ANTONIO	A	A	A
FRANCO PAOLO	C	C	F
FRANCO VITTORIA	F	F	C
GALIOTO VINCENZO	C	C	F
GALLO COSIMO	C	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	F	F
GALPERTI GUIDO	F	F	C
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	C
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO			
GASBARRI MARIO	F	F	C
GASPARRI MAURIZIO	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	F
GHEDINI RITA	F	F	C
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	F
GIAI MIRELLA			
GIAMBRONE FABIO			
GIARETTA PAOLO	F	F	C
GIORDANO BASILIO	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	F
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F	C
GRILLO LUIGI	C	C	F
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	C
ICHINO PIETRO	F	F	C
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	C
IZZO COSIMO	C	C	F
LANNUTTI ELIO	F	F	C
LATORRE NICOLA	F	F	C
LATRONICO COSIMO	C	C	F
LAURO RAFFAELE	C	C	F
LEDDI MARIA	F	F	C
LEGNINI GIOVANNI	F	F	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	F
LEVI MONTALCINI RITA			

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 13

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
LI GOTTI LUIGI	F	F	C
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	C
LONGO PIERO	C	C	F
LUMIA GIUSEPPE			
LUSI LUIGI	F	F	C
MAGISTRELLI MARINA	F	F	C
MALAN LUCIO	C	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	F
MARCENARO PIETRO	F	F	C
MARCUCCI ANDREA	F	F	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	C
MARINI FRANCO	F	F	C
MARINO IGNAZIO ROBERTO			
MARINO MAURO MARIA	F	F	C
MARITATI ALBERTO			
MASCITELLI ALFONSO	F	F	C
MASSIDDA PIERGIORGIO			
MATTEOLI ALTERO	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C		F
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	F
MAZZATORTA SANDRO	C	C	F
MAZZUCONI DANIELA	F	F	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F
MERCATALI VIDMER	F	F	C
MESSINA ALFREDO	C	C	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	C
MILANA RICCARDO			
MOLINARI CLAUDIO	F	F	C
MONGIELLO COLOMBA	F	F	C
MONTANI ENRICO	C	C	F
MONTI CESARINO	C	C	F
MORANDO ENRICO	F	F	C
MORRA CARMELO	C	C	F
MORRI FABRIZIO	F	F	C
MUGNAI FRANCO	C	C	F
MURA ROBERTO	C	C	F
MUSI ADRIANO			
MUSSO ENRICO	C	C	F
NANIA DOMENICO			
NEGRI MAGDA	F	F	C
NEROZZI PAOLO	F	F	C

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 14

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
NESPOLI VINCENZO	C	C	F
NESSA PASQUALE	C	C	F
OLIVA VINCENZO	C	C	F
ORSI FRANCO	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	F
PAPANIA ANTONINO			
PARAVIA ANTONIO	C	C	F
PARDI FRANCESCO			
PASSONI ACHILLE	F	F	C
PASTORE ANDREA	C	C	F
PEDICA STEFANO	F	F	C
PEGORER CARLO	F	F	C
PERA MARCELLO	M	M	M
PERDUCA MARCO		F	C
PERTOLDI FLAVIO	F	F	C
PETERLINI OSKAR	F	F	C
PICCIONI LORENZO	C	C	F
PICCONE FILIPPO	C	C	F
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	C
PININFARINA SERGIO			
PINOTTI ROBERTA	F	F	C
PINZGER MANFRED	A	A	F
PISANU BEPPE			
PISCITELLI SALVATORE	C	C	F
PISTORIO GIOVANNI	C		
PITTONI MARIO	C	C	F
POLI BORTONE ADRIANA			
PONTONE FRANCESCO	C	C	F
PORETTI DONATELLA	F	F	C
POSSA GUIDO	C	C	F
PROCACCI GIOVANNI	F	F	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	F
RAMPONI LUIGI	M	M	M
RANDAZZO NINO			
RANUCCI RAFFAELE	F	F	C
RIZZI FABIO	M	M	M
RIZZOTTI MARIA	C	C	F
ROILO GIORGIO	F	F	C
ROSSI NICOLA	F		C
ROSSI PAOLO	F	F	C
RUSCONI ANTONIO	F	F	C
RUSSO GIACINTO			

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 15

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
RUTELLI FRANCESCO	M	M	M
SACCOMANNO MICHELE	C	C	F
SACCONI MAURIZIO	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	F
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	F
SANCIU FEDELE	C	C	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	C
SANNA FRANCESCO	F	F	C
SANTINI GIACOMO	C	C	F
SARO GIUSEPPE	C	C	F
SARRO CARLO	C	C	F
SBARBATI LUCIANA			
SCALFARO OSCAR LUIGI			
SCANU GIAN PIERO	F	F	C
SCARABOSIO ALDO	C	C	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	F
SCHIFANI RENATO	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	F
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	C
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F
SERRA ACHILLE	F	F	C
SIBILIA COSIMO	C	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	C
SOLIANI ALBERTINA	F	F	C
SPADONI URBANI ADA	C	C	F
SPEZIALI VINCENZO	C	C	F
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	F
STRADIOTTO MARCO	F	F	C
TANCREDI PAOLO	C	C	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	A	F
TOFANI ORESTE	C	C	F
TOMASELLI SALVATORE	F	F	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	F
TONINI GIORGIO	F	F	C
TORRI GIOVANNI	C	C	F
TOTARO ACHILLE	C	C	F
TREU TIZIANO			
VACCARI GIANVITTORE	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F
VALENTINO GIUSEPPE			
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	F
VALLI ARMANDO	C	C	F
VERONESI UMBERTO	F	F	C

Seduta N. 0235 del 08/07/2009 15.21.23 Pagina 16

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
VETRELLA SERGIO	C	C	F
VICARI SIMONA	C	C	F
VICECONTE GUIDO	C	C	F
VIESPOLI PASQUALE	C	C	F
VILLARI RICCARDO	F	F	C
VIMERCATI LUIGI	F	F	C
VITA VINCENZO MARIA	F	F	C
VITALI WALTER			
VIZZINI CARLO	M	M	M
ZANDA LUIGI	F	F	C
ZANETTA VALTER	C	C	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	F
ZAVOLI SERGIO	F	F	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Alberti Casellati, Cagnin, Caliendo, Caligiuri, Castelli, Chiti, Ciampi, Costa, Davico, De Castro, Dell'Utri, Fleres, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Ramponi, Rizzi, Viespoli e Vizzini.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Rutelli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 2 luglio 2009, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 17 giugno 2009, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Romano Prodi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore.*

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 08/07/2009 la 10ª Commissione permanente Industria ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

«Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» (1195-B)
Derivante da stralcio art. 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31, 70 del DDL C.1441
C.1441-TER approvato dalla Camera dei Deputati
S.1195 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica
C.1441-TER-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 giugno 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, la relazione – per l'anno 2008 – sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 4ª Commissione permanente *(Doc*. CLVI, n. 2).

Con lettere in data 2 luglio 2009, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Tropea (VV); Terzigno (NA); Irsina (MT).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 giugno 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2-*duodecies*, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, la relazione – aggiornata al 30 aprile 2009- sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati, e stato dei procedimenti di sequestro e confisca.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente *(Doc*. CLIV, n. 2).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 giugno 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-*bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano relativa all'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani *(Doc*. LXXXIV, n. 2).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 2 luglio 2009, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 200 del 24 giugno 2009, depositata il successivo 2 luglio in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 64, comma 4, lettera f-*bis*, e f-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 *(Doc.* VII, n. 50).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 2 luglio 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 13/2009/G sulla relazione concernente il funzionamento e risorse utilizzate dall'IPI.

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 208).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pardi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00150 dei senatori Marcenaro ed altri.

Mozioni

GASPARRI, BRICOLO, FINOCCHIARO, PISTORIO, D'ALIA, DINI, TOFANI, STANCANELLI, GIAMBRONE. – Il Senato,

premesso che:

nel 2003 la Croazia ha presentato la domanda di ingresso nell'Unione europea e nel giugno 2004 è divenuta candidata ufficiale a far parte dell'Unione europea;

il 3 ottobre 2005, il Consiglio dell'Unione europea ha avviato i negoziati per l'adesione della Croazia, negoziati che dovrebbero, verosimilmente, portare la Croazia nell'Unione europea nel 2011;

il 10 aprile 2008, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la relazione concernente i progressi compiuti dalla Croazia nel 2007;

il 12 marzo 2009 a Strasburgo è stata approvata la relazione sui progressi compiuti dalla Croazia nel 2008;

il 2009 dovrebbe essere l'anno decisivo per l'avanzamento dei processo negoziale;

considerato che:

permangono le attese degli esuli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia;

la minoranza italiana che vive in Croazia è composta da circa 30.000 persone;

impegna il Governo:

a salvaguardare i diritti degli italiani che hanno abbandonato i territori assegnati alla ex Jugoslavia;

a proseguire, nell'ambito del tavolo Governo-esuli, nella richiesta di una verifica di tutte le possibilità di restituzione di beni ad essi espropriati;

a lavorare per il pieno rispetto degli accordi italo-croati a tutela della comunità nazionale italiana residente nella Repubblica di Croazia, nel quadro della normativa comunitaria sul rispetto delle minoranze e nello spirito di un'integrazione di regioni la cui fisionomia nazionalismi e totalitarismi hanno devastato nel '900;

ad adoperarsi perché la Repubblica di Croazia, adempiute le condizioni poste dai competenti organi comunitari, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze ed in particolare della minoranza italiana, possa celermente entrare a pieno titolo nell'Unione europea.

(1-00151)

Interrogazioni

MARINARO, FINOCCHIARO, MARCENARO, SOLIANI, RUSCONI, FONTANA, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, BERTUZZI, RANDAZZO, BAIO, DELLA MONICA, DEL VECCHIO. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli affari esteri*. – Premesso che:

i «lettori di scambio culturale» che lavorano nelle Università di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli Federico II, Napoli «L'Orientale», Padova, Palermo, Pisa, Roma «La Sapienza» e «Roma Tre», Università del Salento, Torino, Trieste e Venezia nell'ambito di accordi bilaterali tra l'Italia e i Paesi europei ed extracomunitari sono circa un centinaio; professionalmente, il lettore di scambio è un docente straniero che, in virtù dell'accordo tra l'Italia e il suo Paese di origine, insegna in un'università italiana, come d'altronde in virtù dell'accordo bilaterale all'estero c'è un docente italiano; la provenienza dei lettori di scambio è estremamente varia: Austria, Belgio, Francia, Germania, Spagna, Slovenia, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, ma anche Paesi più lontani, come ad esempio Brasile, Canada, Cina, Messico, Giappone, Russia, Israele;

la legge 24 febbraio 1967, n. 62, all'articolo 24, stabiliva che, in esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati e in condizione di reciprocità, potessero essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo, nonché speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo;

il combinato disposto dell'articolo 24 («taglia-leggi») e dell'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni ur-

genti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, come modificati dalla relativa legge di conversione n. 133 del 2008, ha abrogato la legge n. 62 del 1967; di conseguenza, la figura del lettore di scambio è stata cancellata;

considerato che:

per alcune lingue, i lettori di scambio rappresentano gli unici docenti in lingua ad esempio per l'ebraico, lo sloveno, il croato, il polacco, il danese, il finlandese; quindi, l'abolizione di questa figura avrà un grave impatto sull'istruzione scolastica e universitaria, con una riduzione dell'insegnamento delle lingue e il rischio che alcune di esse scompaiano dall'insegnamento in alcune università;

oltre all'insegnamento della lingua e allo svolgimento di altre attività didattiche, i lettori di scambio hanno spesso rivestito un ruolo essenziale nella trasmissione e promozione della cultura del loro Paese d'origine, collaborando anche a rilevanti iniziative culturali e scientifiche, in molti casi con la partecipazione di personalità straniere e istituzioni estere; in molti casi, inoltre, stretta è la relazione tra i lettori di scambio e le istituzioni culturali straniere che operano in Italia, quali l'Instituto Cervantes, il Goethe-Institut, l'Alliance Française, nonché con i consolati e le ambasciate presenti sul territorio italiano;

i lettori di scambio che attualmente lavorano nelle università italiane hanno denunciato in una lettera aperta che la scelta legislativa produce un arretramento dei rapporti culturali tra l'Italia ed il resto del mondo e compromette la posizione del lettore di scambio italiano che lavora all'estero, che contribuisce alla diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo e tra le comunità di italiani che vivono all'estero. Tutto ciò mentre si procede con il taglio dei fondi per l'insegnamento della lingua italiana;

si viene meno ad accordi bilaterali con nazioni estere in maniera improvvisa, senza preventiva informazione delle rappresentanze diplomatiche di quei Paesi con cui, in alcuni casi da decenni, esistono rapporti; la questione è in effetti emersa quando la consueta proroga degli incarichi non è stata confermata;

da notizie della stampa, sembrerebbe che nel mese di maggio 2009 alcune Ambasciate, nonché membri delle Università coinvolte, abbiano chiesto chiarimenti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un intervento per modificare la situazione che si è creata e che il Ministero avrebbe ribadito la particolarità della figura professionale del lettore di scambio culturale, senza proporre tuttavia alcuna soluzione definitiva al problema,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, valutate le gravissime conseguenze che l'abrogazione dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, determina sull'istruzione e sul patrimonio linguistico-culturale del nostro Paese, condividano e intendano agevolare il ripristino

delle norme abrogate con scelta unilaterale e contraria all'interesse nazionale.

(3-00852)

VITA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che il Servizio per il diritto d'autore, costituito come servizio pubblico per garantire il deposito delle opere protette, da circa otto anni ha sede in via della Ferratella in Laterano n. 51, a Roma e nello stesso edificio ha sede l'ex Dipartimento del turismo, oggi struttura amministrativa affidata al nuovo Ministro per il turismo;

considerato che:

nella seconda metà del 2008, previo accordo con il Dipartimento, il Servizio per il diritto d'autore è stato trasferito dal quarto al sesto piano, a seguito di importanti lavori di cui la Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si è fatta carico con un impegno economico non indifferente, ma necessario e funzionale alle attività da svolgere;

il Servizio conserva un considerevole archivio delle opere create dal 1946 ad oggi che costituisce il Registro pubblico generale delle opere protette dalla legge del diritto d'autore (legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni): sono circa 500.000 esemplari con un incremento annuale di circa 7000- 8000 opere;

per la gestione dell'archivio e per lo svolgimento dei compiti istituzionali il Servizio per il diritto d'autore necessita di grandi spazi, in particolare sia per l'attività istruttoria che viene fatta in relazione alle opere e sia per l'archiviazione corrente presso i locali di via della Ferratella in Laterano;

tale collocazione, dopo appena otto mesi dal trasferimento, non sembra però definitiva in quanto il nascente Ministero per il turismo rivendica l'intera sede di via della Ferratella in Laterano costringendo il Servizio per il diritto d'autore a lasciare nel più breve tempo possibile i locali del sesto piano nei quali erano stati appena ultimati i lavori di adeguamento strutturale con interventi funzionali alle esigenze di lavoro;

il Servizio è quindi costretto ad essere trasferito provvisoriamente presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, lasciando parte degli archivi in locali adiacenti alla sede di Via della Ferratella in Laterano. In seguito, il Servizio dovrebbe essere nuovamente trasferito in una sede, si presume definitiva, individuata, a quanto pare, in una palazzina adiacente alla sede dell'Accademia dei Lincei , dove inevitabilmente , con ulteriori spese, dovranno essere realizzati adeguamenti strutturali funzionali alle esigenze del Servizio,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga che tutto il dispendio di denaro pubblico, causato dall'imposto trasferimento del Servizio, sia necessario.

(3-00853)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BIANCO, FINOCCHIARO, CRISAFULLI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno*. – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il protrarsi dei lavori sulla strada statale 114 Catania-Siracusa e la limitazione a senso unico all'altezza del Ponte Primosole disposta nei giorni scorsi da ANAS stanno determinando su tale tratto di strada gravissime difficoltà alla circolazione nonché ritardi dei tempi di percorrenza per i cittadini utenti e un sovraccarico della viabilità minore già fortemente provata in condizioni di normalità;

tale tratto dell'asse Catania-Siracusa è interessato da ingenti volumi di traffico sia di tipo pesante, determinato dall'indotto agricolo ed industriale proveniente dalle province di Siracusa e Ragusa, sia di tipo leggero, particolarmente intenso nel periodo estivo;

la grave situazione determinatasi su tale tratto di strada oltre a rappresentare una seria minaccia per la sicurezza di molti cittadini sta determinando gravi danni all'economia locale e, in considerazione del particolare periodo dell'anno, al settore turistico,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la massima urgenza e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la viabilità sulla strada statale 114 Catania-Siracusa e garantire la sicurezza, l'incolumità e l'interesse dei tanti cittadini-utenti nonché per scongiurare un'ulteriore contrazione del tessuto imprenditoriale e produttivo dell'isola;

se il Ministro dell'interno, anche in considerazione di tale ulteriore emergenza e in vista dell'avvio della stagione estiva, non ritenga necessario procedere con la massima sollecitudine alla nomina del nuovo prefetto di Catania nonché fornire ogni chiarimento in ordine ai motivi che a tutt'oggi non hanno consentito allo stesso di procedere a tale importante nomina;

infine, quali importanti misure il Governo intenda adottare per di garantire adeguati *standard* di controllo e sicurezza in tale tratto stradale e, in generale, sull'intera rete viaria presente in Sicilia anche al fine di non arrecare ulteriori danni ai cittadini e all'economia regionale già fortemente penalizzata da un sistema viario insufficiente, inadeguato e, in molte zone dell'isola, del tutto inesistente.

(3-00851)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MONTANI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. – Premesso che:

ad avviso dell'interrogante in Calabria la continuità nell'assistenza medica non è assicurata; la Regione, infatti, congiuntamente alle aziende sanitarie provinciali, interpretando l'articolo 64 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale in modo restrittivo, sta attuando un piano di ridimensionamento delle postazioni di continuità assistenziale;

questo fatto ha determinato la forte protesta dei sindacati e dei sindaci che tutelano la popolazione interessata dalla contrazione dell'assistenza sanitaria;

l'effetto mediatico della protesta ha indotto il Governatore della Regione Calabria, on. Agazio Loiero, a bloccare la chiusura immediata di molti presidi, sia per continuare a garantire un'assistenza minima ai cittadini, che per tutelare i posti di lavoro ai medici precari arrivati in questa situazione di incertezza lavorativa ormai alla soglia dei 50 anni;

malgrado questa forte presa di posizione del Governatore, il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, Cetola, non ha aderito all'invito di Loiero a sospendere la chiusura dei presidi e ha proceduto a realizzare la chiusura di ben 6 postazioni di assistenza (Polistena, Maropati, Parapodio, Cosoleto, Rizziconi e Gallico) in aggiunta alle ulteriori 5 postazioni già soppresse in precedenza;

considerato che;

appare all'interrogante evidente il conflitto istituzionale che si è venuto ad istaurare in Calabria;

inoltre sono pendenti presso il Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria ben sei giudizi avverso i provvedimenti di chiusura delle suddette postazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto in premessa;

se non ritenga opportuno fornire precise indicazioni al richiamato Commissario governativo, affinché desista dal continuare a sopprimere presidi sanitari a danno dei cittadini della regione Calabria, affinché agli stessi venga assicurata la continuità dell'assistenza medica territoriale.

(4-01734)

DIVINA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. – Premesso che:

i Fondi interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali attraverso specifici accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

i Fondi interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti;

nel 2008 una società del gruppo Equitalia è stata consigliata dalla stessa ad aderire ai Fondi interprofessionali;

tale opportunità avrebbe consentito all'azienda di fare formazione finanziata limitando al massimo le spese a proprio carico;

tuttavia, la capogruppo Equitalia non ha raggiunto l'accordo con i sindacati, senza il quale non è possibile avviare alcun progetto;

per quanto risulta all'interrogante, i vertici della *holding* non hanno l'interesse a portare a termine l'*iter* amministrativo e quindi presentare domanda di finanziamento,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della motivazione per la quale la capogruppo abbia cambiato idea ed abbia rinunciato alla possibilità di avvalersi dei fondi stanziati.

(4-01735)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

a quanto risulta agli interroganti, in data 5 luglio 2009, il volo Alitalia delle ore 17.30 Roma-Cagliari è decollato con 45 minuti di ritardo rispetto ai 65 minuti di viaggio;

analoga situazione si è verificata il 6 luglio 2009, quando il medesimo volo è partito con circa 52 minuti di ritardo. L'arrivo è stato pari all'80 per cento in più rispetto alla prevista durata del volo;

a quanto consta agli interroganti le motivazioni sono riconducibili al ritardo sia della navetta aerostazione-velivolo sia della messa in funzione della scaletta di accesso;

l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) ha pubblicamente denunciato tale situazione evidenziando come l'attuale struttura societaria privata, rispetto a quella precedente pubblica, è stata più volte elogiata e presentata come fattore di stabilità ed efficienza;

l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti, provvede secondo statuto (decreto ministeriale 3 giugno 1999), tra gli altri compiti, anche all'espletamento del trasporto aereo e a svolgere quelli connessi con le attività lavorative del personale di terra e di volo;

risulta agli interroganti che riguardo ai ritardi accumulati da Alitalia sono stati diversi gli interventi del Presidente dell'Enac, Vito Riggio. L'ultimo, del 7 luglio 2009, rivela che il grado di puntualità di Alitalia è solo dell'87 per cento, cosa per la quale il dottor Riggio promette di essere «inflessibile»,

si chiede di sapere se il Ministro, nell'ambito della propria competenza non intenda operare, e in quale modo, per garantire la tutela ai passeggeri rispetto a episodi di ritardo nei voli come quello citato, che rappresentano un disservizio ormai cronico di alcuni voli Alitalia.

(4-01736)

MARINO Ignazio. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. – Premesso che:

l'art. 2 della legge del 3 agosto 2007, n. 120 ha delineato chiaramente e definitivamente lo *status* giuridico dei dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari;

la stessa legge ha concluso un annoso percorso durante il quale erano stati emanati provvedimenti contenenti riferimenti allo stesso tema, come l'art. 18, comma 2-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995, n. 73, come l'art. 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (recante: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»), come l'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 (recante: «Regolamento recente disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad orientamento autonomo»);

anche i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dal 1994 al 2005 hanno sempre riconosciuto l'appartenenza dei dirigenti delle professionalità sanitarie alla Area I della Dirigenza dello Stato;

considerato che:

tanto le disposizioni emanate quanto gli accordi sindacali sopra richiamati, benché tra di loro concordanti, non hanno sortito gli effetti giuridici collegati e conseguenti;

contributo sostanziale volto a dirimere definitivamente la questione è venuto dal pronunciamento della Corte dei conti, sezione di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nella sua ordinanza del I e II Collegio del 29 marzo 2007, secondo cui «...la materia dei ruoli e quelli inerenti alla connessa determinazione delle dotazioni organiche...» è «...assoggettata alla disciplina pubblicistica...» e che l'inquadramento è «...ottenibile solo con strumenti legislativi»;

il Parlamento ha opportunamente legiferato in materia approvando la legge 3 agosto 2007, n. 120, il cui art. 2 risolve normativamente la questione dello stato giuridico e l'inquadramento dei medici, dei veterinari, dei farmacisti, dei chimici e dei biologi in forza presso il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali e presso altre sedi ubicate nel territorio nazionale;

a quanto risulta all'interrogante nonostante la legge richiamata, sul cui art. 2 si registrò un'ampia convergenza politica, permane una situazione discriminatoria verso i soggetti interessati ai quali si nega ancora, da parte di uffici dello Stato, ciò che lo Stato stesso ha stabilito con legge propria;

ciò è lesivo della dignità di quei lavoratori e ne deprime professionalità e dignità;

il personale medico in parola opera sul territorio nazionale, assicura il funzionamento delle unità operative pur in assenza di riconosci-

menti giuridici, si occupa di profilassi nazionale ed internazionale delle malattie trasmissibili, di igiene e sicurezza alimentare, di sanità veterinaria, di medicina frontaliera, il tutto con responsabilità diretta e senza copertura assicurativa alcuna;

il ritardo grave con il quale si omette un obbligo di legge crea, di fatto, una sorta di fascia dirigenziale, anomala e non prevista da nessuna norma, nella quale vengono a trovarsi tutti i titolari di professionalità sanitarie;

ad opinione dell'interrogante è infondato l'argomento sollevato circa l'insostenibilità economica dell'inquadramento dei profili professionali sanitari poiché sia nella relazione tecnica di accompagnamento dei lavori parlamentari relativi all'art. 2 della legge n. 120 del 2007 che in sede di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (area I), è stato chiarito che l'equiparazione economica per l'indennità di posizione fissa debba avvenire con le risorse contrattuali e, pertanto, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato;

alla luce del quadro delineato appare all'interrogante sempre più incomprensibile la ragione per la quale prevalga ancora l'idea di non separare la carriera medica di II fascia da quella omologa ma amministrativa;

non trova fondamento giuridico l'impedimento che vede preclusa ai dirigenti sanitari la possibilità di conseguire incarichi dirigenziali mentre continua ad avvenire che gli incarichi dirigenziali medici vengano ricoperti da dirigenti amministrativi delle cui conoscenze medico-scientifiche occorrerebbe valutare il livello effettivo,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni di un simile intollerabile ritardo nell'applicazione delle richiamate norme di legge;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare a tale incresciosa situazione che, a giudizio dell'interrogante non è giustificata né sul piano giuridico né tanto meno sul piano degli oneri economici e che rappresenta di fatto come un freno conservatore rispetto alle esigenze di una moderna funzionalità delle strutture pubbliche e ai decantati riconoscimenti dei meriti e delle professionalità delle persone.

(4-01737)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. – Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

le regole del Patto di stabilità interno degli enti locali per il triennio 2009-2011 hanno introdotto il meccanismo del saldo finanziario misto che ha il vantaggio di non limitare nell'immediato le scelte delle amministrazioni;

tale meccanismo comporta peraltro dei gravissimi problemi allorquando maturano i tempi per il pagamento delle spese di investimento già avviate sulla base di legittimi atti di impegno;

da un'analisi condotta dall'Associazione nazionale comuni italiani Piemonte è emerso che, nel quadriennio 2005-2008, sostanzialmente più del 90 per cento dei Comuni ha osservato il Patto di stabilità;

considerato che:

a giugno 2009, invece, circa l'80 per cento dei Comuni prevede di non poter rispettare i vincoli imposti dalla nuova normativa, nonostante la volontà e l'impegno per il rispetto delle regole di questo importante e prioritario obiettivo siano rimasti immutati;

tali difficoltà di raggiungimento degli obiettivi derivano anche dal fatto che le regole del Patto di stabilità interno sono sistematicamente cambiate, sia nell'impostazione generale (passaggio dalla logica dei «tetti» a quella dei «saldi» e poi del «saldo misto») che nella base di riferimento (prima un triennio, poi un'annualità recente);

atteso che ne consegue: a) l'impossibilità per i Comuni di effettuare pagamenti di spese di investimento anche se finanziate con risorse proprie dell'ente; b) l'impossibilità di autorizzare nuove spese di investimento anche in presenza di risorse proprie, già disponibili nelle casse dell'ente; c) la tensione con i fornitori che, in un momento di grave crisi finanziaria, con difficoltà ulteriori all'accesso al credito, non possono sopportare ulteriori ritardi nei pagamenti; d) la possibile creazione di maggiori oneri a carico degli enti consistenti negli interessi di ritardato pagamento,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di competenza siano state assunte, intese ad evitare i disagi di cui sopra;

se il Ministro dell'economia non ritenga opportuno intervenire sollecitamente, in questo particolare momento di congiuntura economica, per promuovere nuove modifiche delle regole del Patto di stabilità interno, affinché gli enti locali possano dare corso alle obbligazioni assunte che sono in grado di onorare, e poter così contribuire, con le proprie risorse a disposizione, alla ripresa economica di un Paese che necessita dello sforzo e dell'impegno virtuoso di tutti gli «attori» dell'amministrazione pubblica.

(4-01738)

DIGILIO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico*. – (*Già* 3-00148).

(4-01739)

COMPAGNA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante dalla soppressione del Convitto annesso all'Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente di Canosa di Puglia (Bari) deriverebbero non solo disagi per molte famiglie, ma anche un documentato aumento della dispersione scolastica in tale area;

preoccupazioni in tal senso sono state formulate dal Consiglio comunale di Canosa di Puglia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno valutare se non vi siano al momento condizioni sufficienti a ravvisare l'opportunità di differire la paventata soppressione del Convitto.

(4-01740)

D'ALIA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

con provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri del 26 giugno 2009 (cosiddetta manovra d'estate) è stata disposta la proroga, al 31 dicembre 2009, della sospensione delle esecuzioni di rilascio di immobili abitativi per finita locazione;

tale blocco riguarda praticamente tutta Italia, essendo previsto per Comuni capoluoghi di provincia, Comuni confinanti con i capoluoghi di provincia, con popolazione superiore a 10 mila abitanti e Comuni ad alta tensione abitativa;

analoghe sospensioni erano già state previste con precedenti provvedimenti (si vedano il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31 del 28. febbraio 2008; nonché la legge 8 febbraio 2007, n. 9);

i sopra richiamati provvedimenti di proroga delle esecuzioni di rilascio hanno previsto, per i proprietari interessati alla sospensione – nei periodi di durata della sospensione medesima – il beneficio fiscale dell'esclusione dal computo, ai fini dell'imponibile delle imposte dirette, dei canoni di locazione percepiti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo abbiano disposto o intendano disporre una valutazione volta a quantificare il mancato introito per le casse dello Stato a seguito della concessione dei sopraccitati benefici fiscali.

(4-01741)

GRAMAZIO, SALTAMARTINI, CIARRAPICO, CALIGIURI, PARAVIA. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che la stampa nazionale ha riportato con grande risalto la notizia dei gravi fatti verificatisi lunedì 6 luglio 2009 sulla via Flacca, dove un furgone portavalori è stato assaltato da una banda di cui facevano parte degli ergastolani in licenza premio. L'assalto, pianificato nel carcere di Gaeta, ha portato al ferimento non grave dei tre *vigilantes* presenti a bordo del furgone portavalori,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché detenuti per motivi gravi, addirittura condannati all'ergastolo che non abbiano dato garanzie di ravvedimento, non possano con tanta facilità ottenere permessi e licenze premio, soprattutto, come nel caso del capo della banda, già precedentemente coinvolto in un caso analogo in cui ci fu anche una vittima.

(4-01742)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00853, del senatore Vita, sulla sede del Servizio per il diritto d'autore.

€ 12,80